

N. 31

- (b) ciascuno dei principali tipi di proventi, interessi e commissioni passive;
- (c) l'importo dei costi rilevati nell'esercizio per perdite su prestiti e anticipazioni e il valore degli accantonamenti alla data di riferimento del bilancio; e
- (d) gli impegni irrevocabili e le passività potenziali e gli impegni derivanti dagli elementi fuori bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

59. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1991 o da data successiva.*

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 31
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)**

Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture

Lo IAS 31 fu approvato dal Board nel novembre 1990.

Nel novembre 1994, il testo dello IAS 31 fu rivisto nella forma per poter essere presentato con l'impostazione rivista nella forma adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale venne apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia venne modificata per uniformarla a quella adottata in quel periodo dallo IASC.

Nel luglio 1998, al fine di essere resi coerenti con lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, i paragrafi 39 e 40 furono rivisti e fu aggiunto il nuovo paragrafo 41.

Nel dicembre 1998, i paragrafi 35 e 42 dello IAS 31 sono stati modificati per sostituire i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con i riferimenti allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Nel marzo 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, ha modificato il paragrafo 45 al fine di renderlo coerente con la terminologia adottata dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 35 è stato rivisto per allinearlo ad altri paragrafi simili contenuti in altri Principi contabili internazionali. Il cambiamento apportato al paragrafo 35 entra in vigore a partire dal momento in cui l'impresa applica lo IAS 39 per la prima volta.

Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 31:

- SIC-13: Imprese a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1
Definizioni	2-7
Tipologie di joint venture	3
Accordo contrattuale	4-7

Gestioni a controllo congiunto	8-12
Beni a controllo congiunto	13-18
Imprese a controllo congiunto	19-37
Bilancio consolidato di un partecipante al controllo	25-37
Trattamento contabile di riferimento — Consolidamento proporzionale	25-31
Trattamento contabile alternativo consentito — Metodo del patrimonio netto	32-34
Eccezioni ai trattamenti contabili di riferimento e alternativo consentito	35-37
Bilancio di un partecipante al controllo	38
Operazioni tra partecipante e joint venture	39-41
Iscrizione delle partecipazioni in joint venture nel bilancio di un investitore	42
Gestori di joint venture	43-44
Informazioni integrative	45-49
Data di entrata in vigore	50-52

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio dei partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture e dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate.***

DEFINIZIONI

- I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Il controllo è il potere di controllare le scelte amministrative e gestionali di un'attività economica e di ottenerne i benefici relativi.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

L'influenza notevole è il potere di partecipare alle scelte amministrative e gestionali di un'attività economica senza che essa abbia il controllo, anche congiunto, su tali politiche gestionali.

Un partecipante è un partecipante a una joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture.

L'investitore in una joint venture è un partecipante a una joint venture che non ha il controllo congiunto.

N. 31

Il consolidamento proporzionale è il criterio di contabilizzazione ed esposizione in base al quale la quota proporzionale di ciascuna delle attività, passività, proventi e oneri di un'impresa a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle del bilancio del partecipante al controllo o esposta in una linea distinta delle voci del suo bilancio.

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione ed esposizione con il quale una partecipazione in un'impresa a controllo congiunto è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota nel patrimonio netto dell'impresa a controllo congiunto del partecipante al controllo. Il conto economico riflette la quota dei risultati d'esercizio dell'impresa a controllo congiunto spettante al partecipante al controllo.

Tipologie di joint venture

3. Una joint venture può assumere differenti forme e strutture. Il presente Principio identifica tre principali tipologie gestioni a controllo congiunto, beni a controllo congiunto e imprese a controllo congiunto — comunemente descritti, se ne soddisfano la definizione, come joint venture. Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutte le tipologie di joint venture:
 - (a) due o più partecipanti al controllo sono vincolati da un accordo contrattuale; e
 - (b) l'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto.

Accordo contrattuale

4. L'esistenza di un accordo contrattuale distingue le partecipazioni che comportano controllo congiunto da quelle in collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate). Le attività per le quali non esiste un accordo contrattuale che preveda il controllo congiunto non sono da considerarsi joint venture ai fini del presente Principio.
5. L'accordo contrattuale può manifestarsi in vari modi, per esempio con un contratto fra i partecipanti al controllo congiunto o risultare da verbali delle riunioni tra i partecipanti al controllo. In alcuni casi l'accordo può essere formalizzato nello statuto o regolamento della joint venture. Qualunque sia la forma l'accordo contrattuale è, di solito, scritto ed è relativo ad argomenti quali:
 - (a) l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della joint venture;
 - (b) la nomina del consiglio di amministrazione o di un organo similare di direzione della joint venture e i diritti di voto dei partecipanti al controllo;
 - (c) gli apporti di capitale dei partecipanti al controllo; e
 - (d) la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra i partecipanti al controllo.
6. L'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto sulla joint venture. Il controllo congiunto assicura che nessun singolo partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione. L'accordo identifica quali decisioni, in aree strategiche per gli obiettivi della joint venture, richiedono il consenso di tutti i partecipanti al controllo e quali decisioni possono richiedere il consenso di una maggioranza qualificata.
7. L'accordo contrattuale può identificare un partecipante alla joint venture come gestore o responsabile delle operazioni della joint venture. Il gestore non controlla la joint venture ma agisce nell'ambito delle politiche concordate tra i partecipanti alla joint venture in base all'accordo contrattuale e nell'ambito della responsabilità a lui delegata. Se il gestore ha il potere di controllare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa, allora egli controlla la società che diventa, pertanto, una sua controllata e non una joint venture.

GESTIONI A CONTROLLO CONGIUNTO

8. L'attività di alcune joint venture comporta l'utilizzo di beni e di altre risorse dei partecipanti al controllo invece della costituzione di società di capitali, di società di persone, o di altre forme d'impresa distinte dai partecipanti. Ciascun partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Egli sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti dei partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili dei partecipanti. L'accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra i partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative.
9. Un esempio di gestione a controllo congiunto si ha quando due o più partecipanti mettono in comune le loro gestioni, risorse ed esperienze allo scopo di produrre, insieme, un particolare prodotto come per esempio un aeroplano. Le differenti fasi del processo di produzione sono svolte da ciascun partecipante. Ciascun partecipante sostiene i propri costi e a lui spetta una quota, stabilita dall'accordo contrattuale, dei ricavi della vendita dell'aeroplano.
10. **Con riferimento alla partecipazione in gestioni a controllo congiunto un partecipante deve rilevare nel proprio bilancio e conseguentemente nel proprio bilancio consolidato:**
 - (a) **i beni che esso controlla e le passività che sostiene; e**
 - (b) **i costi che sostiene e la sua quota di ricavi a lui spettanti dalla vendita di merci o servizi da parte della joint venture.**
11. Poiché le attività, le passività, i proventi e i costi sono già rilevati nel bilancio del partecipante al controllo e, di conseguenza direttamente, nel suo bilancio consolidato, nella redazione di quest'ultimo non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per tali elementi.
12. Per la joint venture come tale può non esistere l'obbligo di rilevazioni contabili distinte e di preparazione di un bilancio. Tuttavia i partecipanti possono predisporre conti gestionali per accertare l'andamento economico della joint venture.

BENI A CONTROLLO CONGIUNTO

13. Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte dei partecipanti di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire ai partecipanti di ottenere benefici economici. Ciascun partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi.
14. Tali joint venture non comportano la costituzione di società di capitali, di società di persone, o di altre forme d'impresa distinte dai partecipanti stessi. Ciascun partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.
15. Molte attività nell'industria petrolifera, dei gas e dell'estrazione mineraria utilizzano beni a controllo congiunto; per esempio, differenti compagnie petrolifere possono controllare e gestire congiuntamente un oleodotto. Ciascun partecipante al controllo utilizza l'oleodotto per trasportare il proprio prodotto in cambio del sostenimento di una parte definita delle spese di gestione dell'oleodotto. Un altro esempio di bene a controllo congiunto si ha quando due imprese controllano congiuntamente un immobile, e ciascuna ottiene una quota dei canoni ricevuti e sostiene una quota delle spese.
16. **Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto un partecipante al controllo deve rilevare nel proprio bilancio e conseguentemente nel proprio bilancio consolidato:**
 - (a) **la sua quota del bene a controllo congiunto, classificata secondo la natura del bene;**
 - (b) **qualsiasi passività sostenuta;**

N. 31

- (c) *la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti;*
 - (d) *qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e*
 - (e) *qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.*
17. Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto ciascun partecipante deve includere nelle sue registrazioni contabili ed esporre nel proprio bilancio e conseguentemente nel proprio bilancio consolidato:
- (a) la quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione. Per esempio una quota di partecipazione a un oleodotto a controllo congiunto deve essere classificata come immobili, impianti e macchinari;
 - (b) qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l'acquisto della sua quota del bene;
 - (c) la quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con altri partecipanti al controllo in relazione alla joint venture;
 - (d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
 - (e) qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua quota di prodotti.

Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio del partecipante, e conseguentemente nel suo bilancio consolidato, nella redazione di quest'ultimo non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per tali elementi.

18. Il trattamento contabile dei beni a controllo congiunto riflette la sostanza e la realtà economica e, di solito, la forma giuridica della joint venture. Le registrazioni contabili proprie della joint venture possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dai partecipanti e successivamente imputati ai partecipanti secondo le quote stabilite. Per la joint venture può non esistere l'obbligo di predisposizione del bilancio sebbene i partecipanti possano predisporre rendiconti gestionali per accertare l'andamento economico della joint venture.

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

19. L'impresa a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un'altra forma d'impresa in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'impresa esercita la sua attività come una qualsiasi altra impresa salvo che un accordo contrattuale tra i partecipanti stabilisca un controllo congiunto sulla gestione economica dell'impresa.
20. L'impresa a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascun partecipante al controllo ha diritto a una parte dei risultati dell'impresa, sebbene alcune imprese a controllo congiunto prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.
21. Un tipico esempio di impresa a controllo congiunto si ha quando due imprese uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un'impresa a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un'impresa inizia un'attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un'impresa distinta controllata congiuntamente dall'impresa e dall'autorità governativa o pubblica.

22. Molte imprese a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, i partecipanti al controllo possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un'impresa a controllo congiunto. Analogamente, i partecipanti possono apportare a un'impresa a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un'impresa a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell'attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l'assistenza post vendita del prodotto.
23. L'impresa a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispone e presenta bilanci esattamente come ogni altra impresa in conformità alle disposizioni locali e ai Principi contabili internazionali.
24. In genere ciascun partecipante al controllo apporta disponibilità liquide o altre risorse all'impresa a controllo congiunto. Questi apporti devono essere rilevati contabilmente dal partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell'impresa a controllo congiunto.

Bilancio consolidato di un partecipante al controllo

Trattamento contabile di riferimento — Consolidamento proporzionale

25. ***Un partecipante al controllo deve rilevare nel suo bilancio consolidato la partecipazione in un'impresa a controllo congiunto utilizzando una delle due modalità previste per il consolidamento proporzionale.***
26. Quando si iscrive nel bilancio consolidato la partecipazione in un'impresa a controllo congiunto, è essenziale che siano rispecchiate la sostanza e la realtà economica dell'accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In un'impresa a controllo congiunto un partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell'impresa medesima. La sostanza e la realtà economica dell'accordo si riflette nel bilancio consolidato del partecipante quando questi espone la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell'impresa a controllo congiunto utilizzando una delle modalità previste nel paragrafo 28 per il consolidamento proporzionale.
27. L'applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale consolidato del partecipante comprenda la sua quota delle attività che esso controlla congiuntamente e la sua quota delle passività per le quali esso è congiuntamente responsabile. Il conto economico consolidato del partecipante al controllo deve comprendere la sua quota di ricavi e costi dell'impresa a controllo congiunto. Molte delle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale sono analoghe a quelle per il consolidamento di controllate espone nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate.
28. Per realizzare il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti modalità. Il partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'impresa a controllo congiunto con le voci rispettive del suo bilancio consolidato, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell'impresa a controllo congiunto con le rimanenze del gruppo e la sua quota delle immobilizzazioni materiali dell'impresa stessa con le medesime voci del gruppo. In alternativa, il partecipante al controllo può includere nel suo bilancio consolidato linee distinte delle singole voci per la sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell'impresa a controllo congiunto. Per esempio, può esporre distintamente la sua quota delle attività correnti dell'impresa a controllo congiunto come parte delle attività correnti del gruppo; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'impresa a controllo congiunto come parte degli immobili, impianti e macchinari del gruppo consolidato. Entrambe queste modalità devono comportare la presentazione di valori identici di risultato netto e di ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; per i fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.
29. Qualunque sia lo schema utilizzato per il consolidamento proporzionale non è corretto compensare attività e passività deducendo altre passività e attività o ricavi e costi deducendo altri ricavi e costi, a meno che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell'attività o l'adempimento della passività.

N. 31

30. **Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data alla quale cessa di avere controllo congiunto sull'impresa a controllo congiunto.**
31. Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di condividere il controllo di un'impresa a controllo congiunto. Ciò può accadere, per esempio, quando il partecipante dismette la sua partecipazione o quando esistono restrizioni esterne sull'impresa a controllo congiunto tali che essa non è più in grado di raggiungere i suoi obiettivi.

Trattamento contabile alternativo consentito — Metodo del patrimonio netto

32. **Un partecipante iscrive nel proprio bilancio consolidato la partecipazione in un'impresa a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto.**
33. Alcuni partecipanti iscrivono le loro partecipazioni in imprese a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che i partecipanti in un'impresa a controllo congiunto abbiano un'influenza notevole, piuttosto che controllo congiunto. Il presente Principio non incoraggia l'utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di un partecipante al controllo in un'impresa a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri a lui spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l'utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo consentito per l'iscrizione della partecipazione in imprese a controllo congiunto.
34. **Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o la sua influenza notevole su di un'impresa a controllo congiunto.**

Eccezioni ai trattamenti contabili di riferimento e alternativo consentito

35. **Un partecipante al controllo deve contabilizzare le seguenti partecipazioni secondo quanto previsto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione:**
- (a) **partecipazione in un'impresa a controllo congiunto acquistata e posseduta solamente in vista di una sua successiva dismissione in tempi brevi; e**
 - (b) **partecipazione in un'impresa a controllo congiunto operante con gravi e durature restrizioni tali da pregiudicare significativamente la sua capacità di trasferire fondi al partecipante.**
36. L'utilizzo del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto non è appropriato quando la partecipazione in un'impresa a controllo congiunto è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una successiva dismissione in tempi brevi. Tali trattamenti contabili non sono neppure corretti quando l'impresa a controllo congiunto è sottoposta a gravi e durature restrizioni tali da pregiudicare significativamente la sua capacità di trasferire fondi al partecipante.
37. **A partire dalla data in cui un'impresa a controllo congiunto assume le caratteristiche di una controllata, il partecipante deve contabilizzare tale partecipazione secondo quanto previsto dallo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate.**

Bilancio di un partecipante al controllo

38. In molti Paesi disposizioni legali o di altro tipo richiedono al partecipante la predisposizione di un proprio bilancio. Considerato che tali bilanci sono predisposti per soddisfare molteplici necessità i diversi Paesi possono richiedere differenti trattamenti contabili. Di conseguenza, il presente Principio non indica una preferenza per uno specifico trattamento contabile.

OPERAZIONI TRA PARTECIPANTE E JOINT VENTURE

39. **Quando un partecipante al controllo apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere il contenuto dell'operazione. Fino a che i beni sono detenuti dalla joint venture, e il partecipante ha trasferito i rischi e i benefici connessi alla proprietà, il partecipante deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazioni degli altri partecipanti al controllo ⁽¹⁾. Il partecipante al controllo deve rilevare interamente ogni tipo di perdita quando l'apporto o la vendita rivela una riduzione del valore netto per le attività correnti o una perdita durevole di valore per le attività immobilizzate.**
40. **Quando un partecipante al controllo acquista beni da una joint venture, esso non può rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall'operazione fino a che non rivende tali beni a un terzo. Un partecipante al controllo deve rilevare la sua quota di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti a eccezione delle perdite che devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una riduzione del valore netto di realizzo per le attività correnti o di una perdita durevole del valore.**
41. Per valutare se un'operazione tra un partecipante al controllo e una joint venture rivela l'esistenza di una perdita durevole di una riduzione durevole di valore di un'attività, il partecipante al controllo determina il valore recuperabile dell'attività secondo quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Nel determinare il valore d'uso i flussi finanziari futuri derivanti dall'attività sono stimati facendo riferimento a un uso continuativo del bene e alla sua dismissione finale da parte della joint venture.

ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE NEL BILANCIO DI UN INVESTITORE

42. **Un investitore deve iscrivere la propria partecipazione in una joint venture dove non ha controllo congiunto secondo quanto previsto dello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, o, nel caso in cui abbia una influenza notevole nelle joint venture, secondo quanto previsto dallo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in imprese collegate. Nel bilancio, un investitore che presenta anche il bilancio consolidato può iscrivere la partecipazione anche al costo.**

GESTORI DI JOINT VENTURE

43. **I gestori e i responsabili di joint venture devono contabilizzare eventuali compensi secondo quanto previsto dallo IAS 18, Ricavi.**
44. Uno o più partecipanti al controllo possono agire come gestore o responsabile della joint venture. In genere ai gestori è riconosciuto un compenso per tali incarichi. Tali compensi devono essere contabilizzati dalla joint venture come costo.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

45. **Un partecipante al controllo deve indicare il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali:**
- (a) **eventuali passività potenziali che il partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti;**
 - (b) **la sua quota di passività potenziali delle joint venture stesse per le quali esso è potenzialmente responsabile; e**
 - (c) **le passività potenziali che emergono perché il partecipante è potenzialmente responsabile per le passività degli altri partecipanti al controllo della joint venture.**

⁽¹⁾ SIC-13: Imprese a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.

N. 33

46. *Un partecipante deve indicare il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni:*
- (a) *impegni finanziari del partecipante riferibili alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente agli altri partecipanti; e*
 - (b) *la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.*
47. *Un partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto. Un partecipante, che presenta le sue partecipazioni in imprese a controllo congiunto utilizzando il modulo linea per linea per il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi di ciascuna attività corrente, attività a lungo termine, passività corrente, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture.*
48. *Un partecipante al controllo che non deve predisporre un bilancio consolidato in quanto non detiene partecipazioni in imprese controllate deve indicare le informazioni richieste dai paragrafi 45, 46 e 47.*
49. È opportuno che un partecipante al controllo che non predispone il bilancio consolidato in quanto non detiene partecipazioni in imprese controllate fornisca le stesse informazioni sulle partecipazioni in joint venture fornite da quei partecipanti che presentano un bilancio consolidato.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

50. *A eccezione dei paragrafi 39, 40 e 41 il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1992 o da data successiva.*
51. *I paragrafi 39, 40 e 41 entrano in vigore a partire dal momento in cui ha effetto anche lo IAS 36 — cioè a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva a meno che lo IAS 36 venga applicato anticipatamente.*
52. I paragrafi 39 e 40 del presente Principio sono stati approvati nel luglio 1998 per sostituire i paragrafi 39 e 40 dello IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture, rivisto nella forma nel 1994. Il paragrafo 41 del presente Principio è stato aggiunto nel luglio 1998 tra i paragrafi 40 e 41 dello IAS 31 rivisto nella forma nel 1994.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 33**Utile per azione**

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel gennaio 1997 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.

Nel 1999, il paragrafo 45 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 33:

— SIC-24: Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-5
Società le cui azioni sono negoziate sui mercati finanziari	1-3
Società le cui azioni non sono negoziate sui mercati finanziari	4-5
Definizioni	6-9
Valutazione	10-42
Utile base per azione	10-23
Utile — Base	11-13
Per azione — Base	14-23
Utile diluito per azione	24-42
Utile — Diluito	26-28
Per azione — Diluito	29-37
Potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo	38-42
Rideterminazione dei valori	43-46
Esposizione in bilancio	47-48
Informazioni integrative	49-52
Data di entrata in vigore	53

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire i principi per la determinazione e l'esposizione in bilancio dell'utile per azione al fine di migliorare la comparabilità tra i risultati di differenti imprese nello stesso esercizio e della stessa impresa in periodi amministrativi diversi. L'attenzione del presente Principio è focalizzata sul componente che, nel calcolo dell'utile per azione, va al denominatore. Nonostante i limiti del dato dell'utile per azione dovuti ai diversi principi contabili utilizzati per determinare l'«utile», una determinazione coerente del denominatore migliora la qualità della informativa contabile.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Società le cui azioni sono negoziate sui mercati finanziari

- Il presente Principio deve essere applicato dalle società le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate sui mercati finanziari e dalle società che stanno per emettere azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sui mercati dei titoli pubblici.***

N. 33

2. **Qualora siano presentati sia il bilancio della capogruppo sia quello consolidato, è necessario esporre le informazioni richieste dal presente Principio solo sulla base dei dati consolidati.**
3. Gli utilizzatori del bilancio di una capogruppo si preoccupano solitamente dei risultati di gestione del gruppo nel suo complesso, e di questo devono essere informati.

Società le cui azioni non sono negoziate sui mercati finanziari

4. **Una società che non abbia azioni ordinarie né potenziali azioni ordinarie negoziate sui mercati finanziari, ma che fornisce informativa sull'utile per azione, deve calcolare e fornire informativa sull'utile per azione secondo quanto previsto dal presente Principio.**
5. Una società che non abbia azioni ordinarie né potenziali azioni ordinarie negoziate sui mercati finanziari non è obbligata a fornire informativa sull'utile per azione. Tuttavia, qualora una società non obbligata a fornire l'informativa decidesse di indicare l'utile per azione, quest'ultimo deve essere determinato e presentato secondo quanto previsto dal presente Principio, affinché sia preservata la comparabilità delle informazioni contabili.

DEFINIZIONI

6. **I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:**

Una azione ordinaria è uno strumento rappresentativo di capitale subordinato a tutte le altre categorie di strumenti rappresentativi di capitale.

Una potenziale azione ordinaria è uno strumento finanziario o altro contratto che possa attribuire al suo possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie.

Warrant od opzioni sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore il diritto di acquistare azioni ordinarie.

7. Le azioni ordinarie partecipano alla distribuzione dell'utile d'esercizio in subordine rispetto alle altre categorie di azioni quali le azioni privilegiate. L'impresa può avere più di una categoria di azioni ordinarie. Le azioni ordinarie della stessa categoria attribuiscono gli stessi diritti alla percezione dei dividendi.
8. Esempi di potenziali azioni ordinarie sono:
 - (a) strumenti rappresentativi di debito o di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni ordinarie;
 - (b) warrant e opzioni per l'acquisto di azioni;
 - (c) piani per i dipendenti che attribuiscono il diritto a ricevere azioni ordinarie come parte della loro retribuzione e altri piani di acquisto di azioni; e
 - (d) azioni da emettere al verificarsi di certe condizioni definite in accordi contrattuali, quali l'acquisizione di un'azienda o di altre attività.
9. **I termini seguenti sono utilizzati con il significato che hanno nello IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative:**

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'impresa e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra impresa.

Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell'attivo di un'impresa al netto di tutte le sue passività.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

VALUTAZIONE

Utile base per azione

10. **L'utile base per azione deve essere calcolato dividendo l'utile o la perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio.**

Utile — Base

11. **Ai fini del calcolo dell'utile base per azione, l'utile o la perdita dell'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie si ottiene deducendo i dividendi spettanti alle azioni privilegiate dall'utile o dalla perdita d'esercizio.**
12. Tutte le componenti di ricavo e costo rilevate nell'esercizio, compreso l'onere fiscale, i componenti straordinari e la quota di pertinenza di terzi, partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio (vedere IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili). Per determinare l'utile o la perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie, l'utile attribuibile agli azionisti privilegiati, inclusi i dividendi spettanti alle azioni privilegiate per l'esercizio, è dedotto dall'utile d'esercizio (o aggiunto alla perdita d'esercizio).
13. L'ammontare dei dividendi spettanti alle azioni privilegiate dedotto dall'utile d'esercizio è:
- (a) l'importo di dividendi spettanti alle azioni privilegiate deliberati per l'esercizio su azioni privilegiate non cumulative; e
- (b) l'ammontare complessivo dei dividendi, sia deliberati sia non deliberati, dovuti per l'esercizio alle azioni privilegiate cumulative. L'ammontare dei dividendi spettanti alle azioni privilegiate per l'esercizio non include dividendi spettanti alle azioni privilegiate cumulative pagati o deliberati nell'esercizio corrente relativamente a esercizi precedenti.

Per azione — Base

14. **Ai fini del calcolo dell'utile base per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio.**
15. La media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio riflette la possibilità che il valore del capitale azionario può essere cambiato durante l'esercizio a causa del maggior o minor numero di azioni in circolazione in un dato momento. Essa corrisponde al numero di azioni ordinarie in circolazione all'inizio dell'esercizio, rettificato dal numero delle azioni proprie acquistate o delle azioni emesse durante l'esercizio, moltiplicato per un fattore di ponderazione temporale. Il fattore di ponderazione temporale è il numero di giorni che quelle azioni sono state in circolazione in proporzione al numero totale di giorni dell'esercizio; in molti casi è appropriato adottare una approssimazione della media ponderata.

Esempio — Media ponderata delle azioni

		Azioni emesse	Azioni proprie	Azioni in circolazione
1° gennaio 20X1	Saldo iniziale	2 000	300	1 700
31 maggio 20X1	Emissione di nuove azioni in contanti	800	—	2 500
1° dicembre 20X1	Acquisto di azioni proprie in contanti	—	250	2 250
31 dicembre 20X1	Saldo finale	2 800	550	2 250

Calcolo della media ponderata:
 $(1\ 700 \times 5/12) + (2\ 500 \times 6/12) + (2\ 250 \times 1/12) = 2\ 146$ azioni o:
 $(1\ 700 \times 12/12) + (800 \times 7/12) - (250 \times 1/12) = 2\ 146$ azioni

N. 33

16. Nella maggior parte dei casi le azioni sono incluse nel calcolo della media ponderata delle azioni dalla data in cui il corrispettivo è dovuto (corrispondente, di solito, alla data della loro emissione); per esempio:
- (a) le azioni ordinarie emesse in contanti sono incluse quando il corrispettivo è dovuto;
 - (b) le azioni ordinarie emesse come reinvestimento volontario di dividendi da azioni ordinarie o privilegiate sono incluse alla data di pagamento del dividendo;
 - (c) le azioni ordinarie emesse a seguito della conversione di uno strumento di debito in azioni ordinarie sono incluse dal momento in cui l'interesse cessa di maturare;
 - (d) le azioni ordinarie emesse in sostituzione della quota interessi o della quota capitale di altri strumenti finanziari sono incluse dal momento in cui l'interesse cessa di maturare;
 - (e) le azioni ordinarie emesse per l'estinzione di una passività dell'impresa sono incluse alla data dell'estinzione;
 - (f) le azioni ordinarie emesse come corrispettivo per l'acquisizione di un'attività diversa da disponibilità liquide sono incluse alla data in cui l'acquisizione è rilevata contabilmente; e
 - (g) le azioni ordinarie emesse per la prestazione di servizi all'impresa sono incluse man mano che i servizi sono resi.

In questi e in altri casi la determinazione della data a partire dalla quale includere le azioni ordinarie nel calcolo della media ponderata dipende dalle specifiche clausole contrattuali e condizioni che regolano la loro emissione. La dovuta considerazione deve essere data alla sostanza dei contratti associati all'emissione.

17. Le azioni ordinarie emesse come parte del corrispettivo per l'acquisto di una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione sono incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione, perché l'acquirente include nel suo conto economico i risultati di gestione dell'acquisita a partire dalla data di acquisizione. Le azioni ordinarie emesse come parte di una aggregazione di imprese classificata come unione di imprese sono incluse nel calcolo della media ponderata delle azioni per tutti gli esercizi oggetto di presentazione, perché i bilanci dell'impresa risultante dall'aggregazione sono predisposti come se il soggetto risultante dall'aggregazione fosse sempre esistito. Perciò, il numero di azioni ordinarie utilizzato per calcolare l'utile base per azione in un'aggregazione di impresa classificata come unione di imprese è il valore complessivo della media ponderata delle azioni dell'impresa risultante dall'aggregazione, reso omogeneo rispetto al numero di azioni equivalenti della società le cui azioni sono in circolazione dopo l'aggregazione.
18. Quando sono emesse azioni ordinarie parzialmente liberate, queste sono trattate come se fossero una frazione di un'azione ordinaria funzionerebbero limiti del loro diritto a partecipare ai dividendi rispetto ai diritti spettanti a un'azione ordinaria interamente liberata durante l'esercizio.
19. Le azioni ordinarie la cui emissione è condizionata al verificarsi di certe condizioni (azioni a emissione condizionata) sono considerate in circolazione e incluse nel calcolo dell'utile base per azione dalla data in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie. Le azioni ordinarie in circolazione che sono richiamabili al verificarsi di certe condizioni sono trattate come azioni la cui emissione è condizionata.
20. ***La media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l'esercizio e con riferimento a tutti gli esercizi oggetto di presentazione deve essere rettificata per tener conto dei fatti, diversi dalla conversione di potenziali azioni ordinarie, che hanno cambiato il numero delle azioni ordinarie in circolazione senza un cambiamento corrispondente delle risorse.***
21. Possono essere emesse azioni ordinarie, o il numero delle azioni in circolazione può essere ridotto senza un corrispondente cambiamento delle risorse. Alcuni esempi:
- (a) una capitalizzazione o emissione gratuita (conosciuta in alcuni Paesi come dividendo pagato in azioni);

- (b) un premio associato ad altra emissione, per esempio un premio in una emissione di diritti riservata agli azionisti esistenti;
- (c) un frazionamento dell'azione; e
- (d) un raggruppamento di azioni (consolidamento di azioni).
22. In una capitalizzazione o in una emissione gratuita o in un frazionamento di azioni, agli azionisti esistenti sono assegnate azioni ordinarie senza corrispettivo. Perciò, il numero di azioni ordinarie in circolazione aumenta senza incremento di risorse. Il numero delle azioni ordinarie precedentemente in circolazione è rettificato in proporzione al numero di azioni ordinarie in circolazione, come se il fatto fosse avvenuto all'inizio del primo esercizio oggetto di presentazione. Per esempio, in una emissione gratuita di due azioni per ciascuna posseduta, il numero di azioni ordinarie circolanti prima dell'emissione è moltiplicato per un fattore tre per ottenere il nuovo numero totale di azioni, o per un fattore due per ottenere il numero aggiuntivo di azioni.
23. Con riferimento al precedente paragrafo 21 (b), l'emissione di azioni ordinarie non dà origine, di solito, a un premio, al momento dell'esercizio o della conversione di potenziali azioni ordinarie dato che le potenziali azioni ordinarie sono emesse a valore pieno, e ciò comporta una variazione proporzionale delle risorse a disposizione dell'impresa. In una emissione di diritti, il prezzo di esercizio è spesso inferiore al Fair value (valore equo) dell'azione. Quindi, tale emissione di diritti include una componente di premio. Il numero delle azioni ordinarie da utilizzare per calcolare il utile base per azione per tutti gli esercizi precedenti alla emissione di diritti è il numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'emissione moltiplicato per il fattore seguente:

Fair value (valore equo) per azione immediatamente prima dell'esercizio dei diritti

Fair value (valore equo) teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti

Il fair value (valore equo) teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti è calcolato sommando il fair value (valore equo) complessivo delle azioni immediatamente prima dell'esercizio dei diritti al corrispettivo derivante dall'esercizio dei diritti e dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione dopo l'esercizio dei diritti. Quando i diritti stessi sono negoziati sui mercati finanziari separatamente dalle azioni prima della data di chiusura dell'esercizio, il fair value (valore equo), ai fini di questo calcolo, è determinato alla chiusura dell'ultimo giorno in cui le azioni sono negoziate insieme ai diritti.

Esempio — Emissione gratuita

Utile 20X0	180
Utile 20X1	600
Azioni ordinarie in circolazione sino al 30 settembre 20X1	200
Emissione gratuita 1° ottobre 20X1	2 azioni ordinarie per ciascuna azione ordinaria in circolazione al 30 settembre 20X1 $200 \times 2 = 400$
Utile per azione 20X1	$\frac{600}{(200 + 400)} = 1,00$
Utile per azione rettificato 20X0	$\frac{180}{(200 + 400)} = 0,30$

Dato che l'emissione gratuita è un'emissione senza corrispettivo, essa è trattata come se fosse avvenuta prima dell'inizio del 20X0, il primo esercizio presentato.

N. 33

Esempio — Emissione di diritti

Utile	20X0: 1 100; 20X1: 1 500; 20X2: 1 800
Azioni in circolazione prima dell'emissione di diritti	500 azioni
Emissione di diritti	Una nuova azione per ogni cinque in circolazione (100 nuove azioni in totale)
	Prezzo di esercizio: 5,00
	Ultima data valida per esercitare i diritti: 1° marzo 20X1
Fair value (valore equo) di una azione ordinaria immediatamente prima della data di esercizio del 1° marzo 20X1	11,00

Calcolo del valore teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti

Fair value (valore equo) di tutte le azioni in circolazione + ammontare totale ottenuto dall'esercizio dei diritti

Numero di azioni in circolazione prima della data di esercizio + numero delle azioni emesse nel corso dell'esercizio

$$\frac{(11,00 \times 500 \text{ azioni}) + (5,00 \times 100 \text{ azioni})}{500 \text{ azioni} + 100 \text{ azioni}}$$

Valore teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti = 10,00

Calcolo del fattore di rettifica

$$\frac{\text{Fair value (valore equo) per azione prima dell'esercizio dei diritti}}{\text{Valore teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti}} = \frac{11,00}{10,00} = 1,1$$

Calcolo dell'utile per azione

	<u>20X0</u>	<u>20X1</u>	<u>20X2</u>
Utile per azione del 20X0 come iscritto originariamente: 1 100/500 azioni	2,20		
Utile per azione del 20X0 ricalcolato per tener conto dell'emissione di diritti: 1 100/(500 azioni × 1,1)	2,00		
Utile per azione del 20X1 inclusi gli effetti dell'emissione di diritti		2,54	
	1 500		
	(500 × 1,1 × 2/12) + (600 × 10/12)		
Utile per azione del 20X2: 1 800/600 azioni			3,00

Utile diluito per azione

24. ***Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'utile attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie e la media ponderata delle azioni in circolazione devono essere rettificati per tener conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione*** ⁽¹⁾.
25. Il calcolo dell'utile diluito per azione è coerente con il calcolo dell'utile base per azione, ma tiene conto di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo in circolazione nell'esercizio, cioè:
- (a) l'utile d'esercizio attribuibile alle azioni ordinarie è incrementato dell'importo, al netto delle imposte, di dividendi e interessi rilevati nell'esercizio con riferimento alle potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo e rettificato per qualsiasi altra variazione di proventi od oneri risultante dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo;

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione Sic-24: Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni.

- (b) la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione è incrementata dalla media ponderata delle azioni ordinarie aggiuntive che sarebbero in circolazione in caso di conversione di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo.

Utile — Diluito

26. ***Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'ammontare dell'utile o della perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie, calcolato come previsto dal paragrafo 11, deve essere rettificato dall'effetto al netto delle imposte di:***
- (a) ***qualsiasi dividendo alle potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo che sia stato dedotto per determinare l'utile attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 11;***
- (b) ***gli interessi rilevati nell'esercizio per le potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo; e***
- (c) ***qualsiasi altra variazione di proventi od oneri che potrebbero derivare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo.***
27. Dopo che le potenziali azioni ordinarie sono state convertite in azioni ordinarie, i dividendi, gli interessi e gli altri proventi od oneri relativi a quelle potenziali azioni ordinarie non saranno più sostenuti. Le nuove azioni ordinarie avranno, invece, il diritto a partecipare all'utile attribuibile ai possessori di azioni ordinarie. Perciò, l'utile d'esercizio attribuibile ai possessori di azioni ordinarie calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 11 si incrementa dell'ammontare di dividendi, interessi e altri proventi od oneri che sarà risparmiato in seguito alla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione in azioni ordinarie. I costi relativi alle potenziali azioni ordinarie includono i compensi e il disagio o aggio di emissione che sono contabilizzati come rettifiche di rendimento (vedere IAS 32). Gli ammontari di dividendi, interessi e altri proventi od oneri devono essere rettificati per eventuali imposte, sostenute dall'impresa, che sono loro attribuibili.

Esempio — Titoli a reddito fisso convertibili

Utile	1 004
Azioni ordinarie in circolazione	1 000
Utile base per azione	1,0
Titoli a reddito fisso convertibile	100
Ciascun pacchetto di 10 titoli a reddito fisso è convertibile in 3 azioni ordinarie	
Interessi passivi per l'anno in corso relativi alla componente di passività del titolo a reddito fisso convertibile	10
Imposte correnti e differite relative a quell'interesse passivo	4
(Nota: L'interesse passivo include l'ammortamento del disagio di emissione derivante dalla rilevazione iniziale della componente di passività (vedere IAS 32).)	
Utile rettificato	$1\ 004 + 10 - 4 = 1\ 010$
Numero di azioni ordinarie derivanti dalla conversione di titoli a reddito fisso	30
Numero di azioni ordinarie utilizzate per calcolare il reddito diluito per azione	$1\ 000 + 30 = 1\ 030$
Utile diluito per azione	$\frac{1\ 000}{1\ 030} = 0,98$

N. 33

28. La conversione di alcune potenziali azioni ordinarie può produrre conseguenti variazioni in altri proventi od oneri. Per esempio, la riduzione degli interessi passivi relativi ad potenziali azioni ordinarie e il conseguente incremento dell'utile d'esercizio può determinare un incremento del costo relativo a un piano obbligatorio di partecipazione agli utili dei dipendenti. Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'utile o la perdita d'esercizio deve essere rettificato per tener conto di eventuali conseguenti modifiche nei proventi o negli oneri.

Per azione — Diluito

29. ***Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 14 e 20, più la media ponderata delle azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione in azioni ordinarie di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione. Le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione si devono considerare convertite in azioni ordinarie all'inizio dell'esercizio o, se successiva, alla data di emissione delle potenziali azioni ordinarie.***
30. Il numero di azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione è determinato in base alle condizioni delle potenziali azioni ordinarie. Il calcolo deve considerare il tasso di conversione o il prezzo di esercizio più vantaggioso dal punto di vista del possessore delle potenziali azioni ordinarie.
31. Come nel calcolo dell'utile base per azione, le azioni ordinarie la cui emissione è condizionata al verificarsi di certi eventi saranno considerate in circolazione e incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione se le condizioni sono state soddisfatte (gli eventi si sono verificati). Le azioni a emissione condizionata devono essere incluse dall'inizio dell'esercizio (o dalla data del relativo accordo di emissione condizionata, se successiva). Se le condizioni non si sono verificate, il numero delle azioni a emissione condizionata incluso nel calcolo dell'utile diluito per azione deve essere basato sul numero di azioni che sarebbero da emettere se la chiusura dell'esercizio coincidesse con il termine del periodo di convertibilità. Se, allo scadere del periodo di convertibilità, le condizioni non sono soddisfatte, non è consentita una rideterminazione dei valori. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle potenziali azioni ordinarie la cui emissione sia condizionata al verificarsi di certi eventi (potenziali azioni ordinarie a emissione condizionata).
32. Una società controllata, una joint venture o una collegata possono emettere potenziali azioni ordinarie convertibili in azioni ordinarie della controllata, della joint venture o della collegata o in azioni ordinarie dell'impresa che redige il bilancio. Se queste potenziali azioni ordinarie della controllata, collegata o joint venture hanno un effetto dilutivo sull'utile base per azione consolidato dell'impresa che redige il bilancio, esse devono essere incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione.
33. ***Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'impresa deve ipotizzare che saranno esercitate opzioni e altre potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo delle opzioni. L'ipotetico prezzo di esercizio delle opzioni da ipotizzarsi è il fair value (valore equo) delle azioni di possibile emissione. La differenza tra il numero delle azioni effettivamente emesse e il numero delle azioni che avrebbero potuto essere emesse al fair value (valore equo) deve essere trattata come un'emissione di azioni ordinarie senza corrispettivo.***
34. A questi fini il fair value (valore equo) è calcolato sulla base del prezzo medio delle azioni ordinarie durante l'esercizio.
35. Opzioni e altri accordi di acquisto di azioni hanno un effetto dilutivo quando determinano l'emissione di azioni ordinarie a un valore inferiore al fair value (valore equo). L'ammontare della diluizione è pari al fair value (valore equo) meno il prezzo di emissione. Perciò, ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, ciascuno di tali accordi è trattato come se fosse costituito da:
- (a) un contratto che preveda l'emissione di un determinato numero di azioni ordinarie al loro fair value (valore equo) medio dell'esercizio. Le azioni che così devono essere emesse hanno un prezzo congruo e sono considerate come non avere alcun effetto dilutivo. Nel calcolo dell'utile diluito per azione esse non sono considerate; e

- (b) un contratto che preveda l'emissione delle restanti azioni ordinarie a titolo gratuito. Tali azioni ordinarie non danno luogo a corrispettivi e non hanno effetto sull'utile attribuibile alle azioni ordinarie in circolazione. Perciò tali azioni hanno un effetto dilutivo e, nel calcolo dell'utile diluito per azione, sono aggiunte al numero di azioni ordinarie circolanti.

Esempio — Effetti dei diritti di opzione sull'utile diluito per azione

Utile dell'anno 20X1	1 200 000		
Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'anno 20X1	500 000 azioni		
Fair value (valore equo) medio di una azione ordinaria nel corso dell'anno 20X1	20,00		
Media ponderata delle azioni oggetto di opzione nel corso dell'anno 20X1	100 000 azioni		
Prezzo di esercizio per le azioni oggetto di opzione nel corso dell'anno 20X1	15,00		
Calcolo dell'utile per azione			
	per azione	utile	azioni
Utile dell'anno 20X1		1 200 000	
Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'anno 20X1			500 000
Utile base per azione	2,40		
Numero di azioni oggetto di opzione			100 000
Numero di azioni che avrebbero potuto essere state emesse al fair value (valore equo): (100 000 × 15,00)/20,00		(*)	(75 000)
Utile diluito per azione	2,29	1 200 000	525 000

(*) L'utile non è stato incrementato dato che il numero complessivo di azioni è stato incrementato solo del numero di azioni (25 000) considerate emesse ai fini del calcolo senza corrispettivo (vedere precedente punto 35 (b)).

36. Questo metodo di calcolo dell'effetto di opzioni e altri accordi di acquisto di azioni produce lo stesso risultato del metodo delle azioni proprie utilizzato in alcuni Paesi. Questo non implica che l'impresa abbia sottoscritto un accordo per l'acquisto di azioni proprie, che in certi casi può non essere possibile e in alcuni ordinamenti è illegale.
37. Nella misura in cui le azioni parzialmente liberate non hanno diritto a ricevere dividendi durante l'esercizio, esse sono considerate equivalenti a warrant o diritti di opzione.

Potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo

38. **Le potenziali azioni ordinarie devono essere trattate come aventi effetto dilutivo quando, e solo quando, la loro conversione in azioni ordinarie riduca l'utile per azione derivante dalla attività ordinaria continua.**
39. L'impresa deve utilizzare l'utile derivante dalla attività ordinaria continua come «numero di controllo» utilizzato per stabilire se potenziali azioni ordinarie hanno effetti di diluizione o contrari alla diluizione. L'utile derivante dalla attività ordinaria continua è l'utile derivante dalla attività ordinaria (come definita nello IAS 8) dopo la deduzione dei dividendi spettanti alle azioni privilegiate e dopo l'esclusione dei componenti relativi ad attività cessate; esclude, quindi, i componenti straordinari e gli effetti di cambiamenti di principi contabili e di correzione di errori determinanti.

N. 33

40. Le potenziali azioni ordinarie hanno effetti contrari alla diluizione quando la loro conversione in azioni ordinarie incrementerà l'utile o ridurrà la perdita per azione derivante dalla attività ordinaria continua. Le conseguenze di potenziali azioni ordinarie con effetti contrari alla diluizione non sono prese in considerazione nel calcolo dell'utile diluito per azione.
41. Nel considerare se le potenziali azioni ordinarie abbiano effetti di diluizione o contrari alla diluizione, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie deve essere considerata distintamente invece che complessivamente. L'ordine in cui le potenziali azioni ordinarie vengono prese in considerazione può influenzare il fatto che abbiano effetti di diluizione o contrari alla diluizione. Perciò, al fine di massimizzare la diluizione dell'utile base per azione, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie deve essere considerata in sequenza partendo da quella avente il maggiore effetto dilutivo.

Esempio — Determinazione dell'ordine in cui includere i titoli di diluizione nel calcolo della media ponderata delle azioni

Reddito — Utile attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie	10 000 000
Azioni ordinarie in circolazione	2 000 000
Fair value (valore equo) medio di una azione ordinaria nel corso dell'anno	75,00
Potenziali azioni ordinarie	
Opzioni	100 000 con prezzo di esercizio di 60
Azioni privilegiate convertibili	800 000 azioni con il diritto a dividendi cumulativi di 8 per azione. Ciascuna azione privilegiata è convertibile in 2 azioni ordinarie
Titoli a reddito fisso 5 %	Valore nominale di 100 000 000. Ciascuno dei 1 000 convertibili titoli a reddito fisso è convertibile in 20 azioni ordinarie. Non c'è ammortamento di aggio o disaggio di emissione che abbia effetto sulla determinazione degli interessi passivi
Aliquota fiscale	40 %
Incremento attribuibile agli azionisti in possesso di azioni ordinarie alla conversione di potenziali azioni ordinarie	

	Incremento del reddito	Incremento del numero di azioni ordinarie	Utile per ciascuna nuova azione
Diritti di opzione			
Incremento del reddito	0		
Nuove azioni emesse senza corrispettivo $100\,000 \times (75 - 60)/75$		20 000	0
Azioni privilegiate convertibili			
Incremento dell'utile $8 \times 800\,000$	6 400 000		
Nuove azioni $2 \times 800\,000$		1 600 000	4,00
Titoli a reddito fisso 5 % convertibili			
Incremento dell'utile $100\,000\,000 \times 0,05 \times (1 - 0,4)$	3 000 000		
Nuove azioni $100\,000 \times 20$		2 000 000	1,50

Calcolo dell'utile diluito per azione

	Utile Attribuibile	Azioni ordinarie	Per azione
Come iscritto in bilancio Diritti di opzione di diluizione	10 000 000	2 000 000 20 000	5,00
	<u>10 000 000</u>	<u>2 020 000</u>	4,95 Con effetto
5 % titoli a reddito fisso convertibili di diluizione	3 000 000	2 000 000	
	<u>13 000 000</u>	<u>4 020 000</u>	3,23 Con effetto
Azioni privilegiate convertibili	6 400 000	1 600 000	3,45
	<u>19 400 000</u>	<u>5 620 000</u>	Incrementative

Dato che se si prendono in considerazione le azioni privilegiate convertibili l'utile base per azione si incrementa (da 3,23 a 3,45), le azioni privilegiate convertibili hanno effetti contrari e vengono ignorate nel calcolo dell'utile diluito per azione. Perciò, l'utile diluito per azione è 3,23.

Il presente esempio non evidenzia la classificazione degli strumenti finanziari convertibili tra passività e patrimonio netto o la classificazione dei relativi interessi e dividendi tra costi o patrimonio netto come previsto dallo IAS 32.

42. Le potenziali azioni ordinarie sono ponderate in base al periodo in cui sono state in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono state annullate e quelle la cui estinzione era prevista durante l'esercizio devono essere incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione solo per la parte dell'esercizio nella quale esse sono state in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono state convertite in azioni ordinarie durante l'esercizio devono partecipare alla determinazione dell'utile diluito per azione dall'inizio dell'esercizio fino alla data di conversione; dalla data di conversione le azioni ordinarie risultanti devono essere incluse sia nell'utile base per azione sia in quello diluito.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI

43. *Se il numero delle azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta a seguito di capitalizzazione, emissione di azioni gratuita o frazionamento azionario o diminuisce a seguito di raggruppamento di azioni, il calcolo dell'utile base per azione e diluito deve essere rettificato con effetto retroattivo per tutti gli esercizi precedenti. Se questi cambiamenti avvengono dopo la data di riferimento del bilancio ma prima della sua approvazione, i calcoli per azione relativi all'esercizio appena terminato e agli altri esercizi presentati devono basarsi sul nuovo numero di azioni. Quando i calcoli per azione riflettono tali variazioni del numero di azioni, ciò deve essere indicato. Inoltre, l'utile base per azione e diluito per tutti gli esercizi presentati deve essere rettificato per tener conto:*

(a) *degli effetti di errori determinanti e delle rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili, trattati secondo il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 8; e*

(b) *degli effetti di una aggregazione di imprese sotto forma di unione di imprese.*

44. L'impresa non deve ricalcolare l'utile diluito per azione relativamente a esercizi precedenti presentati a causa di cambiamenti nelle ipotesi utilizzate o di conversione di potenziali azioni ordinarie in azioni ordinarie in circolazione.

N. 33

45. Si incoraggiano le imprese a portare a conoscenza le operazioni riguardanti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie, diverse da emissioni gratuite e frazionamenti azionari che intervengono dopo la data di riferimento del bilancio, quando esse sono di tale importanza che la loro mancata indicazione potrebbe compromettere la capacità degli utilizzatori del bilancio di valutare e decidere correttamente (vedere IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio). Esempi di tali operazioni sono:
- (a) l'emissione di azioni per contanti;
 - (b) l'emissione di azioni quando il corrispettivo è utilizzato per rimborsare debiti o azioni privilegiate in circolazione alla data di riferimento del bilancio;
 - (c) il rimborso di azioni ordinarie circolanti;
 - (d) la conversione o l'esercizio di potenziali azioni ordinarie, in circolazione alla data di riferimento del bilancio, in azioni ordinarie;
 - (e) l'emissione di warrant, opzioni o titoli mobiliari convertibili; e
 - (f) il verificarsi di condizioni che potrebbero comportare l'emissione di azioni a emissione condizionata.
46. I valori dell'utile per azione non devono essere rettificati a causa delle operazioni intervenute dopo la data di riferimento del bilancio perché tali operazioni non modificano il capitale utilizzato per produrre l'utile o la perdita dell'esercizio.

ESPOSIZIONE IN BILANCIO

47. ***L'impresa deve esporre nel conto economico l'utile base per azione e diluito per ciascuna categoria di azioni ordinarie che abbia un diverso diritto alla partecipazione alla distribuzione dell'utile d'esercizio. L'impresa deve esporre l'utile base per azione e diluito con uguale rilievo per tutti gli esercizi presentati.***
48. ***Il presente Principio richiede che l'impresa esponga l'utile base per azione e diluito anche se i valori indicati sono negativi (perdita per azione).***

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

49. ***L'impresa deve illustrare:***
- (a) ***i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell'utile base per azione e diluito e una riconciliazione di quei valori con l'utile o la perdita d'esercizio; e***
 - (b) ***la media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell'utile base per azione e diluito e una riconciliazione di questi denominatori.***
50. Gli strumenti finanziari e gli altri contratti che danno origine ad potenziali azioni ordinarie possono avere clausole e condizioni che influenzano la determinazione dell'utile base per azione e diluito. Queste clausole e condizioni possono determinare se eventuali potenziali azioni ordinarie hanno, o non hanno, effetti di diluizione e, in questo caso, l'effetto sulla media ponderata delle azioni in circolazione ed eventuali conseguenti rettifiche all'utile d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie. L'indicazione delle clausole contrattuali e delle condizioni generali, indipendentemente da quanto richiesto dallo IAS 32, è incoraggiata dal presente Principio.
51. ***Se l'impresa indica, oltre all'utile base per azione e diluito, valori per azione riferiti a componenti dell'utile, esposti in bilancio, differenti dall'utile o perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie, tali valori devono essere calcolati utilizzando la media ponderata delle azioni ordinarie determinata secondo quanto previsto dal presente Principio. Se è utilizzato un componente dell'utile che non è esposto in bilancio come elemento distinto nel conto economico, deve essere fornita una riconciliazione tra il componente utilizzato e l'elemento distinto riportato nel conto economico. Gli ammontari base per azione e diluiti devono essere indicati con uguale rilievo.***

52. L'impresa può decidere di fornire maggiori informazioni di quelle richieste dal presente Principio. Tali informazioni possono aiutare gli utilizzatori a valutare il risultato economico dell'impresa e possono essere esposti sotto forma di valori per azione riferiti a vari componenti dell'utile d'esercizio. Si incoraggia l'indicazione di tali informazioni. Tuttavia, quando tali ammontari sono indicati, i denominatori devono essere calcolati secondo quanto previsto dal presente Principio allo scopo di assicurare la comparabilità dei valori per azione indicati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

53. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.***

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 34

Bilanci intermedi

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel febbraio 1998 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.

Nell'aprile 2000, il paragrafo 7 dell'Appendice C è stato modificato dallo IAS 40, Investimenti immobiliari.

INTRODUZIONE

1. Il presente Principio (IAS 34) riguarda i bilanci intermedi, un argomento non trattato in precedenti Principi contabili internazionali. Lo IAS 34 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.
2. Un bilancio intermedio è un prospetto informativo che contiene una informativa di bilancio completa o sintetica per un periodo inferiore all'intero esercizio finanziario dell'impresa.
3. Il presente Principio non si occupa di quali imprese debbano pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. A parere dello IASC, tali aspetti devono essere stabiliti dal legislatore nazionale, dagli organi di controllo, dalle borse valori o dagli ordini professionali. Il presente Principio si applica nel caso in cui l'impresa sia obbligata o desideri fornire un bilancio intermedio ai terzi secondo quanto previsto dai Principi contabili internazionali.
4. Il presente Principio:
 - (a) definisce il contenuto minimo di un bilancio intermedio, incluse le informazioni integrative; e
 - (b) identifica i principi di rilevazione e di valutazione che devono essere applicati nel bilancio intermedio.
5. Il contenuto minimo di un bilancio intermedio è rappresentato da uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico, un rendiconto finanziario sintetico, un prospetto sintetico delle variazioni delle poste di patrimonio netto e note informative specifiche.
6. Nel presupposto che chi legge un bilancio intermedio d'impresa abbia anche accesso al bilancio più recente, è da ritenere che nessuna delle note di un bilancio debba essere ripetuta o aggiornata nel bilancio intermedio. Piuttosto, le note informative intermedie devono includere soprattutto una spiegazione degli eventi e delle modifiche che sono rilevanti per comprendere i cambiamenti nella situazione patrimoniale-finanziaria e nell'andamento economico dell'impresa dalla data dell'ultimo bilancio.
7. L'impresa deve applicare per il bilancio intermedio gli stessi principi contabili applicati per il bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili stessi adottati successivamente alla data di riferimento del bilancio più recente. La periodicità dell'informativa d'impresa — annuale, semestrale, trimestrale — non deve influenzare la determinazione dei risultati annuali. Per raggiungere questo obiettivo, le valutazioni per il bilancio intermedio devono essere effettuate basandosi sulla data di riferimento del bilancio cui si riferisce l'informativa intermedia.

N. 34

8. In appendice al presente Principio vengono fornite indicazioni per applicare i principi fondamentali di rilevazione e valutazione a data intermedia dei vari tipi di attività, passività, ricavi e costi. Gli oneri per imposte sul reddito di un periodo intermedio sono determinati in base a un'aliquota fiscale media effettiva annua stimata, coerente con la determinazione annuale delle imposte.
9. Per decidere come rilevare, classificare o illustrare una voce per il bilancio intermedio, la rilevanza deve essere determinata in relazione ai dati intermedi, non ai dati annuali previsti.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-3
Definizioni	4
Contenuto di un bilancio intermedio	5-25
Componenti minimi del bilancio intermedio	8
Forma e contenuto del bilancio intermedio	9-14
Note illustrative specifiche	15-18
Esplicitazione della conformità con i Principi contabili internazionali	19
Periodi per i quali i bilanci intermedi devono essere pubblicati	20-22
Rilevanza	23-25
Informativa nel bilancio annuale	26-27
Rilevazione e valutazione	28-42
Principi contabili identici a quelli annuali	28-36
Ricavi stagionali, ciclici o occasionali	37-38
Costi sostenuti in modo non uniforme nell'esercizio	39
Applicazione dei principi di rilevazione e valutazione	40
Uso delle stime	41-42
Ricalcolo dei valori utilizzati in precedenti informative intermedie	43-45
Data di entrata in vigore	46

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio e i principi di rilevazione e valutazione in un bilancio completo o sintetico relativo a un periodo intermedio. Informazioni contabili intermedie tempestive e attendibili migliorano la capacità di investitori, fornitori e altri utilizzatori di comprendere la capacità dell'impresa di generare utili e flussi finanziari e la sua situazione finanziaria e di liquidità.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio non si occupa di quale impresa debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. In ogni caso, il legislatore, gli organi di controllo, le borse valori e gli ordini professionali spesso richiedono alle imprese le cui azioni o titoli di debito sono negoziate sui mercati finanziari di pubblicare bilanci intermedi. Il presente Principio si applica se l'impresa deve o decide di fornire ai terzi un bilancio intermedio in conformità ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali incoraggiano le imprese quotate a redigere un bilancio intermedio conformi ai principi di rilevazione, di valutazione e di informativa stabiliti nel presente Principio. In particolare modo, si incoraggiano le imprese quotate:
 - (a) a fornire un bilancio intermedio almeno al termine di ogni semestre del loro periodo amministrativo; e
 - (b) a rendere disponibile il bilancio intermedio non oltre 60 giorni dal termine del periodo di riferimento.
2. Ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità ai Principi contabili internazionali. Il fatto che un'impresa non abbia predisposto alcun bilancio intermedio in un particolare periodo amministrativo o abbia predisposto un bilancio intermedio non conforme al presente Principio non impedisce che il bilancio annuale dell'impresa possa comunque essere redatto in conformità ai Principi contabili internazionali.
3. Se il bilancio intermedio di una impresa viene descritto come conforme ai Principi contabili internazionali, esso deve conformarsi a tutte le disposizioni del presente Principio. Il paragrafo 19 richiede che di questo aspetto sia fornita esplicita informativa.

DEFINIZIONI

4. ***I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

Il periodo intermedio è un periodo contabile inferiore all'intero esercizio.

Il bilancio intermedio significa una informativa contabile contenente l'insieme completo dei prospetti che compongono il bilancio (come descritto nello IAS 1, Presentazione del bilancio), o l'insieme dei prospetti di un bilancio sintetico (come indicato nel presente Principio) riferiti a un periodo intermedio.

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

5. Lo IAS 1 definisce i seguenti componenti del bilancio:
 - (a) stato patrimoniale;
 - (b) conto economico;
 - (c) prospetto (i) delle variazioni delle poste di patrimonio netto o (ii) delle variazioni delle poste di patrimonio netto diverse da quelle relative a operazioni sul capitale da parte dei soci e dalle distribuzioni agli stessi;
 - (d) rendiconto finanziario; e
 - (e) principi contabili applicati e note illustrative.

N. 34

6. Per motivi di tempestività dell'informazione dei costi connessi alla stessa e per evitare di ripetere informazioni già riportate, all'impresa può essere richiesto o essa può decidere volontariamente di fornire un'informativa intermedia più limitata di quella fornita nel bilancio annuale. Il presente Principio definisce il contenuto minimo del bilancio intermedio per quanto riguarda i bilanci sintetici e le note informative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, essa si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite.
7. Nulla nel presente Principio intende proibire o scoraggiare un'impresa dalla pubblicazione di una informativa completa di bilancio (come descritto nello IAS 1) come bilancio intermedio, piuttosto che un bilancio sintetico e note informative specifiche. Né il presente Principio proibisce o scoraggia un'impresa dall'includere nel bilancio sintetico di più delle voci minime o note esplicative specifiche richieste nel presente Principio. Le indicazioni sui principi di rilevazione e di valutazione nel presente Principio si applicano anche al bilancio intermedio completo, e i prospetti relativi devono comprendere tutte le informazioni richieste dal presente Principio (specialmente le note informative specifiche del paragrafo 16) oltre a quelle richieste dagli altri Principi contabili internazionali.

Componenti minimi del bilancio intermedio

8. **Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti:**
 - (a) **stato patrimoniale sintetico;**
 - (b) **conto economico sintetico;**
 - (c) **prospetto sintetico delle variazioni delle poste di patrimonio netto o delle variazioni delle poste di patrimonio netto diverse da quelle relative a operazioni sul capitale da parte dei soci e dalle distribuzioni agli stessi;**
 - (d) **rendiconto finanziario sintetico; e**
 - (e) **note illustrative specifiche.**

Forma e contenuto del bilancio intermedio

9. **Se l'impresa pubblica una informativa completa di bilancio nel bilancio intermedio, la forma e il contenuto di tale informativa devono conformarsi ai requisiti dello IAS 1 per una informativa di bilancio completa.**
10. **Se l'impresa pubblica una informativa sintetica di bilancio nel bilancio intermedio, i prospetti sintetici devono contenere, come minimo, i raggruppamenti di voci e i totali parziali che furono esposti nel più recente bilancio annuale e le note illustrative specifiche richieste dal presente Principio. Ulteriori voci di bilancio o note illustrative devono essere aggiunte se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico.**
11. **Gli utili base per azione o diluiti devono essere esposti nel prospetto di conto economico, completo o sintetico, per il periodo intermedio.**
12. Lo IAS 1 fornisce le indicazioni sulla struttura del bilancio e include una appendice, «Esempio di struttura del bilancio», che fornisce ulteriori indicazioni sui principali raggruppamenti di voci e totali parziali.
13. Lo IAS 1 richiede che il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto sia presentato come un prospetto distinto del bilancio dell'impresa; per altro, esso consente che l'informativa sulle variazioni delle poste di patrimonio netto originate da operazioni sul capitale da parte dei soci e da distribuzioni agli stessi sia esposta o nel prospetto stesso o, in alternativa, nelle note illustrative. L'impresa deve seguire, per le variazioni delle poste di patrimonio netto nel suo bilancio intermedio, lo stesso schema adottato nel suo più recente bilancio annuale.
14. Il bilancio intermedio deve essere redatto su base consolidata se il più recente bilancio dell'impresa è stato un bilancio consolidato. Il bilancio individuale della controllante non è coerente o comparabile con il bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l'informativa annuale dell'impresa comprende il bilancio individuale della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l'inclusione del bilancio distinto della società controllante nel bilancio intermedio dell'impresa.

Note illustrative specifiche

15. L'utilizzatore di un bilancio intermedio d'impresa avrà avuto a disposizione anche l'ultimo bilancio annuale dell'impresa stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio debbano fornire aggiornamenti non rilevanti alle informazioni che erano già state fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale. A una data intermedia, è più utile una spiegazione degli eventi e delle operazioni che siano rilevanti per una comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nell'andamento dell'impresa dalla data dell'ultimo bilancio.
16. ***Nelle note al bilancio intermedio, l'impresa deve includere, come minimo, la seguente informativa, se rilevante e se non illustrata altrove nel bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento alla parte di esercizio già trascorsa. Tuttavia, l'impresa deve illustrare anche ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento:***
- (a) *l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi e metodi contabili dell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;*
 - (b) *commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni intermedie;*
 - (c) *la natura e l'importo delle voci che hanno effetto su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari e che sono inusuali data la loro natura o grandezza;*
 - (d) *la natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in periodi intermedi precedenti nel corso del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti, se tali variazioni hanno un effetto significativo nel periodo intermedio di riferimento;*
 - (e) *emissioni, riacquisti e rimborsi di titoli di debito e di titoli azionari;*
 - (f) *i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni;*
 - (g) *i ricavi e i risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio base di informativa settoriale societaria (l'informativa dei dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio solo se lo IAS 14, Informativa di settore, richiede che l'impresa fornisca dati di settore nel suo bilancio annuale);*
 - (h) *eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio che non siano stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio;*
 - (i) *gli effetti delle variazioni nella struttura dell'impresa intervenute durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni di imprese, acquisizioni o cessioni di società controllate e investimenti finanziari a lungo termine, ristrutturazioni e attività destinate a cessare; e*
 - (j) *variazioni delle passività o attività potenziali dalla data dell'ultimo bilancio annuale.*
17. Esempi di tipi di informativa richiesta dal paragrafo 16 sono esposti sotto. Specifici Principi contabili internazionali forniscono indicazioni relative alla informativa per molti di questi casi:
- (a) la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e lo storno di tale svalutazione;
 - (b) la rilevazione di una perdita durevole del valore di immobili, impianti, macchinari e immobilizzazioni immateriali o di altre attività, e lo storno di tali riduzioni del valore;
 - (c) lo storno di fondi per costi di ristrutturazione;

N. 34

- (d) le acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti e macchinari;
 - (e) gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari;
 - (f) le conclusioni di vertenze legali;
 - (g) le correzioni di errori determinanti nei dati di bilancio precedentemente esposti;
 - (h) i componenti straordinari;
 - (i) qualsiasi inadempimento di obbligazioni o qualsiasi violazione di clausole di debito che non sia stata successivamente corretta; e
 - (j) le operazioni con parti correlate.
18. Altri Principi contabili internazionali specificano le informazioni che devono essere fornite nei bilanci. In tale contesto, il bilancio significa un insieme completo di prospetti finanziari del tipo normalmente incluso in una informativa annuale e talvolta inclusa in altre informative. Le informazioni integrative richieste da tali altri Principi contabili internazionali non sono richieste se il bilancio intermedio dell'impresa comprende solo prospetti sintetici e note illustrative specifiche invece di una informativa completa di bilancio.

Explicitazione della conformità ai Principi contabili internazionali

19. ***Se il bilancio intermedio di una impresa è conforme al presente Principio contabile internazionale, tale fatto deve essere indicato. Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme ai Principi contabili internazionali a meno che esso non sia redatto in conformità a tutte le disposizioni di ogni specifico Principio e a ogni Interpretazione applicabile dello Standing Interpretations Committee.***

Periodi per i quali i bilanci intermedi devono essere pubblicati

20. ***Il bilancio intermedio deve comprendere prospetti di bilancio (completi o sintetici) con riferimento ai seguenti periodi:***
- (a) ***stato patrimoniale alla fine del periodo intermedio di riferimento e comparato con lo stato patrimoniale dell'ultimo bilancio annuale;***
 - (b) ***conto economico del periodo intermedio di riferimento e progressivo dell'esercizio in corso, comparato con i conti economici del corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell'esercizio precedente;***
 - (c) ***prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; e***
 - (d) ***rendiconto finanziario alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.***
21. Per una impresa la cui attività è altamente stagionale, può essere utile fornire le informazioni finanziarie relative ai dodici mesi precedenti la data di chiusura del periodo intermedio e l'informativa comparativa per il corrispondente periodo riferito all'esercizio precedente. Conseguentemente, si incoraggiano le imprese la cui attività è altamente stagionale a fornire tale informativa oltre a quella richiesta nel paragrafo precedente.
22. L'Appendice A illustra i periodi per i quali si richiede siano pubblicati i bilanci intermedi da un'impresa che fornisce informativa intermedia con periodicità semestrale e da una che la fornisce con periodicità trimestrale.

Rilevanza

23. **Nel decidere come rilevare, valutare, classificare, o illustrare una voce ai fini del bilancio intermedio, la rilevanza deve essere determinata in relazione ai dati del periodo intermedio. Nel valutare la rilevanza, bisogna tenere conto che le valutazioni intermedie possono basarsi su stime in misura maggiore che non le valutazioni dei dati annuali.**
24. La Prefazione ai Principi contabili internazionali stabilisce che «i Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti». Il Quadro sistematico stabilisce che «L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio». Lo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, richiede una separata informativa per i componenti straordinari rilevanti, voci ordinarie inusuali, attività cessate, cambiamenti nelle stime, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. Lo IAS 8 non contiene indicazioni quantitative con riferimento alla rilevanza.
25. Benché sia sempre richiesta una valutazione nel determinare la rilevanza ai fini dell'informativa finanziaria, secondo il presente Principio le decisioni relative alla rilevazione e alla informativa devono basarsi sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante con l'obiettivo di consentirne la comprensibilità. Così, per esempio, componenti inusuali o straordinarie, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori determinanti devono essere rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare interferenze fuorvianti che potrebbero risultare da mancata informativa. L'obiettivo prevalente è di assicurare la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa e del suo risultato nel periodo intermedio.

INFORMATIVA NEL BILANCIO ANNUALE

26. **Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell'ultimo periodo intermedio dell'esercizio ma non è pubblicata una separata informativa finanziaria per l'ultimo periodo intermedio, la natura e il valore di tale modifica nella stima devono essere illustrate in una nota al bilancio annuale di quell'esercizio.**
27. Lo IAS 8 richiede l'illustrazione della natura e (se possibile) dell'ammontare di una variazione nelle stime sia che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento sia che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi. Il paragrafo 16 (d) del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell'ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzioni durevoli di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell'esercizio. L'informazione richiesta nel paragrafo precedente è coerente con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell'ambito di applicazione, con riferimento solo alle variazioni nelle stime. All'impresa non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Principi contabili identici a quelli annuali

28. **L'impresa deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale che saranno riflessi nel successivo bilancio annuale. Tuttavia, la periodicità dell'informativa d'impresa (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, la determinazione dei risultati intermedi deve essere fatta con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio.**

N. 34

29. Richiedere che l'impresa applichi per i suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale sembrerebbe comportare che le determinazioni intermedie siano fatte come se ogni periodo intermedio fosse come un periodo contabile indipendente. Tuttavia, considerando che la periodicità dell'informativa d'impresa non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali, il paragrafo 28 evidenzia che un periodo intermedio rappresenta una parte di un più esteso periodo amministrativo. Le determinazioni effettuate al termine di un periodo possono comportare variazioni nelle stime dei valori esposti nei precedenti periodi intermedi dell'esercizio in corso. Ma i criteri per rilevare attività, passività, ricavi e costi per periodi intermedi devono essere gli stessi di quelli del bilancio annuale.
30. Per esempio:
- (a) i criteri per rilevare e determinare le perdite connesse a svalutazioni di rimanenze, ristrutturazioni o riduzioni durevoli di valore in un periodo intermedio devono essere gli stessi che l'impresa applicherebbe se dovesse preparare solo il bilancio annuale. Tuttavia, se queste poste sono rilevate e valutate in un periodo intermedio e le stime sono modificate in un successivo periodo intermedio di quell'esercizio, la stima originale deve essere modificata nel successivo periodo intermedio o come accantonamento della eventuale ulteriore perdita addizionale, o come storno dell'importo precedentemente determinato;
 - (b) un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio non può essere differito nello stato patrimoniale in attesa di future informazioni sull'esistenza delle condizioni per la capitalizzazione né per perequare i risultati economici nei periodi intermedi dell'esercizio; e
 - (c) le imposte sul reddito devono essere rilevate in ciascun periodo intermedio in base alla miglior stima della media annuale ponderata dell'aliquota fiscale attesa per l'intero esercizio. Gli importi accantonati per imposte sul reddito in un periodo intermedio devono essere rettificati nel periodo intermedio successivo di quell'esercizio se cambia la stima dell'aliquota fiscale annuale.
31. Nel Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio, la rilevazione è il processo tramite cui una posta che soddisfa la definizione di elemento m che diventano disponibili durante l'esercizio. La valutazione fa, in effetti, riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.
32. Per le attività, gli stessi accertamenti dei benefici economici futuri effettuati alla chiusura dell'esercizio devono essere effettuati alla chiusura dei periodi intermedi. I costi che, per loro natura, non sono capitalizzabili alla chiusura dell'esercizio non lo sono neanche alla chiusura dei periodi intermedi. Analogamente, una passività alla data di chiusura di un periodo intermedio deve rappresentare un'obbligazione esistente a quella data, così come la deve rappresentare alla data di chiusura dell'esercizio.
33. Una caratteristica essenziale dei ricavi e dei costi è che i corrispondenti movimenti di attività e passività abbiano avuto luogo. Se tali movimenti hanno avuto luogo, i costi e i ricavi corrispondenti sono rilevati, altrimenti non lo sono. Il Quadro sistematico stabilisce che «i costi sono rilevati nel conto economico quando si è verificata una riduzione di benefici economici futuri, connessa alla riduzione di un'attività o all'incremento di una passività, e questa riduzione può essere misurata attendibilmente ... Il Quadro sistematico non consente la rilevazione nello stato patrimoniale di poste che non soddisfano la definizione di attività o passività».
34. Nella valutazione di attività, passività, ricavi, costi, e flussi finanziari esposti nel proprio bilancio, un'impresa che redige il bilancio annuale può tenere conto di informazioni che diventano disponibili nel corso dell'intero esercizio. Le valutazioni, in effetti, fanno riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.
35. L'impresa che pubblichi le informazioni finanziarie semestralmente deve usare le informazioni disponibili a metà esercizio o in un breve periodo successivo nel fare le sue valutazioni di bilancio per i primi sei mesi e le informazioni disponibili entro la fine dell'anno o in un breve periodo successivo per il periodo di dodici mesi. Le valutazioni relative ai dodici mesi rifletteranno le possibili modifiche nelle stime dei valori esposti per il

primo periodo semestrale. I valori esposti nel bilancio intermedio dei primi sei mesi non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16 (d) e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.

36. L'impresa che pubblichi le informazioni finanziarie più frequentemente che semestralmente determina i valori di costi e ricavi con riferimento all'intero periodo che inizia all'apertura dell'esercizio e termina alla data di chiusura del periodo intermedio usando le informazioni disponibili nel momento in cui ciascuna informativa di bilancio è in corso di preparazione. I valori di costi e ricavi esposti per il periodo intermedio di riferimento rifletteranno qualsiasi modifica nelle stime dei valori esposti nel periodo intermedio precedente dell'esercizio. I valori esposti nei periodi intermedi precedenti non possono essere rettificati retrospettivamente. I paragrafi 16 (d) e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.

Ricavi stagionali, ciclici o occasionali

37. ***I ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non possono essere anticipati o differiti a una data intermedia se l'anticipazione o il differimento non fossero corretti nel bilancio dell'impresa alla fine dell'esercizio.***
38. Esempi comprendono proventi da dividendi, royalties e contributi pubblici. Inoltre, alcune imprese realizzano in modo ricorrente più ricavi in certi periodi intermedi dell'esercizio che in altri periodi intermedi come, per esempio, i ricavi stagionali dei dettaglianti. Questi ricavi devono essere rilevati contabilmente quando essi si verificano.

Costi sostenuti in modo non uniforme nell'esercizio

39. ***I costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del bilancio intermedio se, e solo se, fosse corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio di fine esercizio.***

Applicazione dei principi di rilevazione e valutazione

40. L'Appendice B fornisce esempi di applicazione dei criteri generali di rilevazione e valutazione esposti nei paragrafi 28-39.

Uso delle stime

41. ***Le procedure di valutazione da seguire nel bilancio intermedio devono essere finalizzate ad assicurare che l'informazione risultante sia attendibile e che tutte le informazioni finanziarie significative rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria o economica dell'impresa siano correttamente illustrate. Anche se la determinazione dei valori nei bilanci sia annuali sia intermedi è spesso basata su stime ragionevoli, la preparazione del bilancio intermedio generalmente richiederà un uso più esteso dei metodi di stima rispetto all'informativa annuale.***
42. L'Appendice C fornisce esempi dell'uso di stime per i periodi intermedi.

RICALCOLO DEI VALORI UTILIZZATI IN PRECEDENTI INFORMATIVE INTERMEDIE

43. ***Il cambiamento di un principio contabile, ad eccezione dei casi nei quali il cambiamento sia definito da un nuovo Principio contabile internazionale, deve essere riflesso:***
- (a) ***rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell'esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti (vedi paragrafo 20), se l'impresa segue il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 8; o***
- (b) ***rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell'esercizio in corso, se l'impresa segue il trattamento contabile alternativo consentito previsto dallo IAS 8. In questo caso, i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti non sono ricalcolati.***

N. 35

44. Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un determinato principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l'intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile deve essere riflesso con applicazione retrospettiva, con ricalcolo dei dati relativi al periodo precedente, se possibile. Tuttavia, se il valore della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è ragionevolmente determinabile, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio deve essere applicato prospetticamente. Un'alternativa consentita è quella di esporre l'intera rettifica accumulata retrospettivamente nella determinazione dell'utile o perdita netta del periodo in cui il principio contabile viene modificato. L'effetto del Principio descritto nel paragrafo 43 è di richiedere che all'interno dell'esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retrospettivamente all'inizio dell'esercizio.
45. Consentire che i cambiamenti di principio contabile siano riflessi a partire da una data intermedia all'interno di un esercizio, comporterebbe l'applicazione di due differenti principi contabili a una specifica classe di operazioni all'interno dell'esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e complicate analisi e incomprensibilità delle informative intermedie.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

46. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.***

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 35**Attività destinate a cessare**

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nell'aprile 1998 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.

Il presente Principio sostituisce i paragrafi 19-22 dello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.

Nel 1999, il paragrafo 8 dell'introduzione, i paragrafi 20, 21, 29, 30 e 32 del Principio e il paragrafo 4 dell'appendice B sono stati modificati al fine di uniformare la terminologia a quella utilizzata nello IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, e nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

INTRODUZIONE

1. Il presente Principio (IAS 35) prende in esame l'esposizione e l'informativa in bilancio riguardante le attività destinate a cessare. Tale argomento era già stato trattato in maniera relativamente sintetica nei paragrafi 19-22 dello IAS 8, Utile (perdita) dell'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. Lo IAS 35 sostituisce i menzionati paragrafi dello IAS 8 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
2. Le finalità dello IAS 35 sono quelle di stabilire un criterio per poter esporre distintamente le informazioni relative a una importante attività che l'impresa ha intenzione di cessare dalle informazioni relative a quelle attività che, invece, sono destinate a continuare e di specificare l'informativa minima relativa a un'attività destinata a cessare. Distinguere le attività destinate a cessare da quelle destinate a continuare dà la possibilità a investitori, creditori, e altri utilizzatori del bilancio di effettuare più agevolmente proiezioni sui flussi finanziari, sulla capacità di generare reddito, e sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa.
3. Un'attività destinata a cessare è una componente relativamente ampia di un'impresa — come per esempio può essere un settore d'attività o un settore geografico come definiti dallo IAS 14, Informativa di settore — che l'impresa, sulla base di un unico programma, ha intenzione di cedere sostanzialmente nella sua totalità o di chiudere per abbandono o attraverso una vendita frazionata.

4. Il presente Principio utilizza il termine «attività destinata a cessare» invece del tradizionale «attività cessata» perché «attività cessata» (tempo passato) comporta che la rilevazione di una cessazione sia necessaria solo alla fine o in prossimità della conclusione del processo stesso di cessazione dell'attività. Il presente Principio richiede, invece, che le informazioni relative a un'attività destinata a cessare siano già fornite prima che ciò si verifichi — quando un programma dettagliato e formale di cessione è stato deciso e comunicato o quando l'impresa ha già contrattato la cessione.
5. Il Principio disciplina esclusivamente aspetti di natura espositiva e d'informativa da fornire in bilancio. Focalizza l'interesse, infatti, su come esporre un'attività destinata a cessare nel bilancio di un'impresa e su che tipo di informativa fornire. Non prevede, perciò, alcun nuovo principio per stabilire quando e come rilevare e determinare ricavi, costi, flussi finanziari e modifiche nelle attività e passività relative a un'attività destinata a cessare. Anzi, lo stesso Principio richiede che le imprese seguano i principi di rilevazione contabile e di valutazione già contenuti in altri Principi contabili internazionali.
6. Secondo il presente Principio, l'informativa riguardante una cessazione pianificata deve essere esposta per la prima volta nel bilancio pubblicato da un'impresa dopo che è stato stipulato un accordo per la vendita della quasi totalità dei beni dell'attività destinata a cessare o il consiglio di amministrazione o altro organo direttivo equivalente ha approvato e comunicato la prevista cessazione. Le informazioni previste includono:
 - una descrizione dell'attività destinata a cessare;
 - il settore/i di attività o geografico nel quale l'attività è inserita;
 - la data e la natura del fatto che determina l'inizio dell'obbligo di informativa;
 - il periodo entro il quale si prevede che l'operazione verrà completata;
 - i valori di bilancio complessivi delle attività e delle passività che devono essere cedute;
 - gli importi dei ricavi, costi, utili prima delle imposte o perdite attribuibili all'attività destinata a cessare e i relativi oneri fiscali;
 - i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, di investimento e finanziaria dell'attività destinata a cessare;
 - l'importo di qualsiasi provento o perdita connessa alla dismissione dei beni o alla estinzione delle passività attribuibili all'attività destinata a cessare e i relativi oneri fiscali; e
 - i prezzi di vendita, al netto dei costi di cessione, derivanti dalla vendita delle attività nette per le quali l'impresa ha stipulato uno o più accordi di vendita vincolanti, la relativa tempistica, e i valori contabili di queste attività nette.
7. I bilanci degli esercizi dei periodi successivi a quello in cui per la prima volta è stata inserita l'informativa devono fornire informazioni aggiornate, inclusa l'evidenziazione di qualsiasi significativo cambiamento relativo all'entità o alla tempistica dei flussi finanziari determinati dalle attività e dalle passività che devono essere cedute o estinte e le cause di tali cambiamenti.
8. L'informativa dovrebbe essere fornita anche nel caso in cui un programma di cessione fosse approvato e pubblicamente comunicato dopo la chiusura del periodo amministrativo dell'impresa ma prima che la pubblicazione del bilancio dello stesso periodo sia autorizzata. Questa informativa continua, inoltre, sino a che la cessione è completata.
9. Le informazioni comparative riguardanti periodi precedenti esposte nel bilancio preparato dopo che l'informativa è stata inserita in bilancio per la prima volta devono essere adattate per separare attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari attribuibili ad attività destinate a cessare da quelle destinate a continuare. Attraverso una distinta esposizione effettuata retroattivamente di attività destinate a cessare e di attività destinate a continuare, viene migliorata la capacità di un utilizzatore di bilancio di fare proiezioni.

N. 35

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1
Definizioni	2-16
Attività destinate a cessare	2-15
Fatti che determinano l'inizio dell'obbligo di informativa	16
Rilevazione e valutazione	17-26
Accantonamenti	20-21
Perdite durevoli di valore	22-26
Esposizione e informativa di bilancio	27-48
Informativa iniziale	27-30
Altre informazioni integrative	31-32
Aggiornamento dell'informativa	33-37
Informazioni distinte per ciascuna attività destinata a cessare	38
Esposizione delle informazioni richieste	39-43
Prospetto del bilancio o note	39-40
Esclusione dai componenti straordinari	41-42
Uso restrittivo del termine «attività destinata a cessare»	43
Esempi di informativa	44
Ricalcolo dei valori dei periodi precedenti	45-46
Informativa nei bilanci intermedi	47-48
Data di entrata in vigore	49-50

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere il paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di stabilire i principi per fornire adeguate informazioni sulle attività destinate a cessare, dando la possibilità agli utilizzatori del bilancio, grazie a un'informativa sulle attività destinate a cessare distinta da quella relativa alle attività destinate a continuare, di effettuare più agevolmente proiezioni sui flussi finanziari, sulla capacità di generare reddito, e sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio si applica a tutte le attività destinate a cessare di qualsiasi impresa.***

DEFINIZIONI

Attività destinate a cessare

2. ***L'attività destinata a cessare è una componente di un'impresa:***
 - (a) ***che l'impresa stessa, in base a un unico programma, ha intenzione di:***
 - (i) ***dismettere sostanzialmente nella sua totalità, per esempio vendendo la componente in un'unica operazione, oppure attraverso scorporo o scissione a favore dei proprietari dell'impresa stessa;***
 - (ii) ***dismettere in maniera frazionata, liquidando le attività ed estinguendo le passività della componente individualmente; oppure***
 - (iii) ***chiudere l'attività per abbandono;***
 - (b) ***che rappresenta un importante autonomo ramo di attività o area geografica di attività; e***
 - (c) ***che può essere individuata dal punto di vista operativo e del bilancio.***
3. In relazione al criterio di cui al punto (a) della definizione (paragrafo 2 (a)), un'attività destinata a cessare può essere ceduta nella sua totalità o in maniera frazionata, ma sempre in esecuzione di un programma complessivo il cui fine ultimo è quello di far cessare l'attività dell'intera componente.
4. Se l'impresa vende una componente sostanzialmente nella sua totalità, il risultato dell'operazione può essere una perdita netta o un utile netto. Per tale cessazione, esiste una data precisa in cui avviene la stipulazione di un accordo di vendita vincolante, nonostante che l'effettivo trasferimento del possesso e il connesso controllo dell'attività destinata a cessare possano verificarsi a una data successiva. Egualmente, i pagamenti dovuti al venditore possono aver luogo al momento dell'accordo, al momento del trasferimento, o anche in un periodo futuro differito.
5. Invece di cedere un'importante componente nella sua totalità, l'impresa può cessare la componente vendendo le attività ed estinguendo le passività in maniera frazionata (individualmente o in piccoli gruppi). In tal caso, mentre il risultato complessivo può essere una perdita netta o un utile netto, la vendita di una singola attività o l'estinzione di una singola passività può avere esito opposto. Inoltre, non esiste un momento preciso in cui un accordo complessivo di vendita vincolante viene stipulato. Invece, le vendite delle attività e l'estinzione delle passività possono richiedere un periodo di mesi o forse anche più lungo, e alla fine del periodo amministrativo si può verificare che solo parte della cessazione è completata. Perché un'attività possa essere qualificata come attività destinata a cessare, la cessione deve essere effettuata in base a un singolo programma coordinato.
6. L'impresa può chiudere un'attività per abbandono senza significative vendite di attività. Un'attività chiusa per abbandono viene considerata destinata a cessare nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni contenute nella definizione. Tuttavia, qualora cambi l'ambito di un'attività o il modo in cui questa viene gestita, l'attività medesima non può essere considerata un abbandono poiché, pur se cambiata, quella attività resta sempre operativa.
7. Le imprese commerciali, spesso, chiudono impianti, abbandonano prodotti o addirittura linee intere di prodotti, e modificano la dimensione della propria forza lavoro in risposta ai cambiamenti avvenuti sul mercato. Questi tipi di cessazioni, generalmente, non costituiscono, di per sé, attività destinate a cessare, in conformità all'accezione che al termine viene data nel Principio, anche se possono verificarsi allorché un'attività è in procinto di cessare.
8. Esempi di attività che non necessariamente soddisfano le condizioni di cui al punto (a) del paragrafo 2, ma che possono invece soddisfarle in combinazione con altre circostanze, includono:
 - (a) l'estinzione graduale o dovuta a un processo evolutivo di una linea di prodotti o di una categoria di servizi;

N. 35

- (b) la cessazione, anche se avvenuta in maniera relativamente repentina, di molti prodotti facenti parte di una categoria di attività ancora funzionante;
 - (c) il trasferimento da una ubicazione a un'altra di alcune operazioni di produzione o distribuzione connesse a un particolare ramo di attività;
 - (d) la chiusura di un impianto per ottenere miglioramenti di produttività o altri risparmi sui costi; e
 - (e) la vendita di una società controllata le cui attività sono molto simili a quelle della società madre o di altre affiliate.
9. Un settore di attività o un'area geografica oggetto di informazione in bilancio così come definito nello IAS 14, Informativa di settore, dovrebbe normalmente soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione di un'attività destinata a cessare (paragrafo 2 (b)), ossia dovrebbe costituire una importante autonoma linea di attività o un'area geografica di attività. Una parte di un settore di attività, così come definito nello IAS 14, può anch'esso soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione. In un'impresa che opera in un unico settore di attività o in un'unica area geografica e che, quindi, non presenta informazioni di settore, una linea di prodotti o di servizi può egualmente soddisfare le condizioni della definizione.
10. Lo IAS 14 consente, ma non richiede obbligatoriamente, che differenti fasi di operazioni integrate in linea verticale siano identificate come autonomi settori di attività. Tali settori di attività integrati verticalmente possono soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione di attività destinata a cessare.
11. Una componente può essere individuata distintamente dal punto di vista operativo e del bilancio — condizione (c) della definizione (paragrafo 2(c)) — se:
- (a) le proprie attività e passività possono essere direttamente attribuite a essa;
 - (b) i propri proventi (ricavi lordi) possono essere direttamente attribuiti a essa; e
 - (c) almeno la maggior parte dei propri costi operativi può essere direttamente attribuita a essa.
12. Attività, passività, ricavi e costi sono direttamente attribuibili a una componente se questi vengono meno nel momento in cui la componente stessa è venduta, abbandonata o altrimenti ceduta. Interessi e altri costi finanziari sono imputati a un'attività destinata a cessare solo se il debito connesso può essere attribuito similmente alla componente.
13. Come definito nel presente Principio, si suppone che le attività destinate a cessare siano relativamente infrequenti. Taluni cambiamenti non classificabili come attività destinate a cessare possono essere qualificati come ristrutturazioni (vedere IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali).
14. Inoltre, vi possono essere degli eventi infrequenti non qualificabili come cessazioni di attività o come ristrutturazioni da cui derivano voci di ricavo o di costo che richiedono una separata informativa, in linea con quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, in ragione del fatto che il loro ammontare, natura o incidenza li rende di rilevante importanza per spiegare l'andamento dell'impresa nel periodo in esame.
15. Il fatto che la cessione di una componente di un'impresa venga classificata come un'attività destinata a cessare, secondo quanto disposto nel presente Principio, non mette, di per sé, in discussione la capacità dell'impresa a continuare a essere in funzionamento. Lo IAS 1, Presentazione del bilancio, richiede che venga riferita in bilancio la possibilità o la definitiva certezza che l'impresa non sia più in grado di continuare a operare come una entità in funzionamento.

Fatti che determinano l'inizio dell'obbligo di informativa

16. ***In riferimento a un'attività destinata a cessare, i fatti che determinano l'inizio dell'obbligo di informativa sono rappresentati dal verificarsi di uno dei seguenti avvenimenti, qualsiasi di essi si verifichi per primo:***
- (a) ***l'impresa ha stipulato un accordo di vendita vincolante per la quasi totalità delle attività attribuibili all'attività destinata a cessare; o***
 - (b) ***il consiglio di amministrazione dell'impresa o un altro equivalente organo direzionale ha sia approvato un dettagliato e formale programma per la cessazione dell'attività sia comunicato tale programma.***

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

17. ***L'impresa deve applicare i principi di rilevazione e di valutazione previsti negli altri Principi contabili internazionali allo scopo di decidere quando e come rilevare e misurare i cambiamenti di valore di attività e passività, e i ricavi, costi e flussi finanziari relativi a una attività destinata a cessare.***
18. Il Principio in oggetto non stabilisce alcun principio di rilevazione e di valutazione. Piuttosto, prevede che l'impresa segua i principi di rilevazione e valutazione stabiliti in altri Principi. In proposito, con tutta probabilità due Principi risulteranno rilevanti, ovvero:
- (a) IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività; e
 - (b) IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.
19. Altri Principi che possono risultare attinenti sono lo IAS 19, Benefici per i dipendenti, per ciò che concerne la rilevazione contabile dei benefici derivanti dalla conclusione di rapporti lavorativi, e lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, in merito alla dismissione delle attività cui lo stesso Principio fa riferimento.

Accantonamenti

20. Un'attività destinata a cessare è una ristrutturazione secondo la definizione che di essa viene data nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Quest'ultimo fornisce una guida per alcune delle disposizioni contenute nel presente Principio, incluso:
- (a) che cosa si intende per «un dettagliato e formale programma per la cessazione» nell'accezione in cui il termine viene usato nel paragrafo 16 (b) del presente Principio; e
 - (b) che cosa si intende per «comunicazione del programma» nell'accezione in cui il termine è usato nel paragrafo 16 (b) del presente Principio.
21. Lo IAS 37 stabilisce quando un accantonamento deve essere rilevato. In alcuni casi, il fatto che obbliga l'impresa a effettuare un accantonamento si verifica dopo la chiusura del periodo amministrativo ma prima dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio di quell'esercizio. Il paragrafo 29 del presente Principio richiede che in tali circostanze venga fornita l'informativa prevista per le attività destinate a cessare.

Perdite durevoli di valore

22. L'approvazione e la comunicazione di un programma di cessazione sono indicative del fatto che i beni attribuibili all'attività destinata a cessare possono aver subito una perdita durevole di valore o anche che una perdita durevole di valore precedentemente rilevata e riferita alle medesime attività deve essere aumentata o stornata. Di conseguenza, in conformità a quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, l'impresa stima il valore recuperabile di ciascun bene dell'attività destinata a cessare (il valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso) e rileva la relativa perdita durevole di valore o lo storno di una eventuale precedente perdita di valore.
23. Nell'applicare lo IAS 36 a un'attività destinata a cessare, l'impresa decide se stimare il valore recuperabile di un bene dell'attività destinata a cessare tramite la valutazione delle attività singolarmente prese o dell'unità generatrice di flussi finanziari (definita nello IAS 36 come il più piccolo gruppo identificabile di attività, di cui il bene in oggetto fa parte, che genera, attraverso un uso continuativo degli stessi, flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di attività). Per esempio:
- (a) se l'impresa vende l'attività destinata a cessare sostanzialmente nella sua totalità, nessuna delle attività coinvolte nella cessazione genera flussi finanziari in maniera autonoma rispetto agli altri beni attribuibili all'attività destinata a cessare. Di conseguenza, il valore recuperabile delle attività destinate a cessare è calcolato nel suo complesso e una perdita durevole di valore, qualora esista, viene ripartita tra i beni dell'attività destinata a cessare in conformità a quanto previsto dallo IAS 36;
 - (b) se l'impresa cede l'attività destinata a cessare in altri modi come, per esempio, tramite vendite frazionate, il valore recuperabile è determinato per ogni singola attività, a meno che le attività stesse siano vendute per gruppi; e
 - (c) se l'impresa chiude per abbandono un'attività destinata a cessare, il valore recuperabile è determinato per ogni singola attività così come previsto dallo IAS 36.

N. 35

24. Una volta comunicato il programma, le negoziazioni che intercorrono con i potenziali acquirenti dell'attività destinata a cessare o gli effettivi accordi di vendita vincolanti possono indicare che il valore dei beni dell'attività destinata a cessare possono aver subito un'ulteriore perdita durevole di valore o che perdite durevoli di valore delle medesime attività rilevate in precedenti periodi possono essersi ridotte. Di conseguenza, quando tali circostanze si verificano, l'impresa deve stimare nuovamente il valore recuperabile dell'attività destinata a cessare e rilevare le risultanti perdite durevoli di valore o gli storni delle stesse in conformità a quanto stabilito dallo IAS 36.
25. Il prezzo stabilito in un accordo vincolante di vendita è la migliore stima del prezzo netto di vendita di un bene (o di un'unità generatrice di flussi finanziari) o del flusso finanziario in entrata atteso dalla definitiva dismissione per determinare il valore d'uso dell'attività (o dell'unità generatrice di flussi finanziari).
26. Il valore contabile (valore recuperabile) di un'attività destinata a cessare include il valore contabile (valore recuperabile) dell'eventuale avviamento che può essere attribuito in base a un criterio ragionevole e coerente alla medesima attività.

ESPOSIZIONE E INFORMATIVA DI BILANCIO

Informativa iniziale

27. ***L'impresa deve includere nel proprio bilancio, a partire dal bilancio del periodo nel quale si verifica uno dei fatti che determinano l'obbligo iniziale all'informativa (così come definito nel paragrafo 16), quanto segue in relazione a un'attività destinata a cessare:***
- (a) ***una descrizione dell'attività destinata a cessare;***
 - (b) ***il/i settore/i d'attività o geografico/i nel quale l'attività è ricompresa, in conformità a ciò che è stabilito dallo IAS 14;***
 - (c) ***la data e la natura del fatto che ha determinato l'inizio dell'obbligo di informativa;***
 - (d) ***la data o il periodo nel quale si prevede che la cessazione sia portata a termine, se conosciuti o determinabili;***
 - (e) ***i valori in bilancio della totalità delle attività e delle passività destinate alla cessione;***
 - (f) ***l'ammontare per l'esercizio corrente dei ricavi, dei costi, dell'utile prima delle imposte o della perdita derivanti dalla gestione ordinaria attribuibili all'attività destinata alla cessione, e i relativi oneri per imposte sul reddito come previsto dal paragrafo 81 (h) dello IAS 12; e***
 - (g) ***l'ammontare per l'esercizio corrente dei flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, di investimento, e finanziaria dell'attività destinata a cessare.***
28. Nella determinazione del valore di attività, passività, ricavi, costi, utili, perdite e flussi finanziari attribuibili a un'attività destinata a cessare, per adempiere agli obblighi informativi previsti dal presente Principio le suddette poste possono essere attribuite all'attività destinata a cessare solo se queste saranno cedute, liquidate, ridotte o eliminate quando la cessazione sarà completata. Nella misura in cui tali poste continuano a esistere dopo che la cessazione è stata portata a termine, queste stesse non possono essere attribuite all'attività destinata a cessare.
29. ***Se un fatto che determina l'inizio dell'obbligo di informativa si verifica dopo la chiusura del bilancio dell'impresa ma prima che la pubblicazione del bilancio del medesimo periodo sia autorizzata, il bilancio del periodo in oggetto deve includere le informazioni specificate nel paragrafo 27.***
30. Per esempio, il consiglio di amministrazione di un'impresa, il cui esercizio si chiude il 31 dicembre 20X5 approva un programma di cessazione d'attività in data 15 dicembre 20X5, e comunica tale programma il 10 gennaio 20X6. Il consiglio autorizza la pubblicazione del bilancio per il 20X5 il 20 marzo 20X6. Il bilancio del 20X5 contiene le informazioni previste dal paragrafo 27.

Altre informazioni integrative

31. **Quando un'impresa cede attività o estingue passività attribuibili a un'attività destinata a cessare oppure stipula accordi vincolanti per la vendita di tali attività o per l'estinzione di tali passività, deve inserire nel proprio bilancio, quando l'evento si verifica, le seguenti informazioni:**
- (a) **per qualsiasi utile o perdita rilevata nella cessione di attività o nella estinzione di passività attribuibili all'attività destinata a cessare, l'importo dell'utile prima delle imposte o della perdita e gli oneri per imposte sul reddito relativi all'utile o alla perdita, come previsto dal paragrafo 81 (h) dello IAS 12; e**
 - (b) **il prezzo netto di vendita o un intervallo di prezzi (al netto dei costi attesi di cessione) delle attività nette per le quali l'impresa ha stipulato uno o più accordi di vendita vincolanti, il momento previsto dell'incasso dei relativi flussi finanziari, e il valore contabile di queste attività nette.**
32. Le cessioni di attività, le estinzioni delle passività e gli accordi di vendita vincolanti cui si fa riferimento nel precedente paragrafo possono verificarsi in concomitanza con il fatto che determina l'obbligo iniziale di informativa, oppure nel periodo nel quale tale fatto si verifica, o anche in un periodo successivo. In conformità allo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data del bilancio, se alcuni dei beni attribuibili all'attività destinata a cessare sono stati effettivamente venduti o sono l'oggetto di uno o più accordi di vendita vincolanti stipulati dopo la fine dell'esercizio ma prima che il consiglio di amministrazione abbia autorizzato il bilancio alla pubblicazione, questo stesso bilancio deve includere le informazioni integrative previste dal paragrafo 31, se la loro mancata inclusione incide sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare valutazioni e decisioni corrette.

Aggiornamento dell'informativa

33. **In aggiunta alle informazioni previste dai paragrafi 27 e 31, l'impresa deve includere nei bilanci dei periodi successivi a quello nel quale si verifica uno dei fatti che determinano l'obbligo iniziale di informativa la descrizione di ogni cambiamento rilevante nell'importo o nel momento atteso dei flussi finanziari relativi alle attività e alle passività che devono essere cedute o estinte e le circostanze che hanno causato tali cambiamenti.**
34. Esempi di circostanze e attività che potrebbero essere evidenziati sono la natura e i termini degli accordi di vendita vincolanti delle attività, uno scorporo delle attività attraverso scissione a favore degli azionisti dell'impresa e l'approvazione legale o da parte di organi di controllo.
35. **Le informazioni previste dai paragrafi 27-34 devono essere presentate nei bilanci per tutti i periodi successivi fino a quello in cui la cessazione può essere considerata conclusa. Una cessazione si considera conclusa quando il programma è sostanzialmente concluso o abbandonato, sebbene il pagamento da parte del compratore (compratori) al venditore possa ancora non essere interamente avvenuto.**
36. **Se l'impresa abbandona o si ritira da un programma precedentemente indicato come destinato a far cessare un'attività, tale decisione e i suoi effetti devono essere evidenziati.**
37. Per l'applicazione del precedente paragrafo, l'informativa riguarda anche lo storno di qualsiasi precedente perdita di valore o accantonamenti rilevati in riferimento all'attività destinata a cessare.

Informazioni distinte per ciascuna attività destinata a cessare

38. **Qualsiasi informazione prevista dal presente Principio deve essere esposta distintamente per ciascuna attività destinata a cessare.**

N. 35*Esposizione delle informazioni richieste**Prospetto del bilancio o note*

39. ***Le informazioni richieste dai paragrafi 27-37 possono essere esposte sia nelle note sia nei prospetti di bilancio, a eccezione dell'informazione sull'utile prima delle imposte o perdita rilevata in occasione della cessione di attività o estinzione di passività attribuibili all'attività destinata a cessare (paragrafo 31 (a)), che deve essere esposta nel prospetto di conto economico.***
40. Si incoraggia l'esposizione delle informazioni previste dai paragrafi 27 (f) e 27 (g) rispettivamente nel prospetto di conto economico e nel rendiconto finanziario.

Esclusione dai componenti straordinari

41. ***Un'attività destinata a cessare non deve essere esposta come un componente straordinario.***
42. Lo IAS 8 definisce i componenti straordinari come quei «ricavi o costi che originano da fatti od operazioni che sono chiaramente distinti dalla attività ordinaria dell'impresa e quindi non si prevede che essi si ripetano spesso o con regolarità». I due esempi di componenti straordinari esposti nello IAS 8 riguardano gli espropri di beni e le calamità naturali; entrambe sono tipologie di eventi che sfuggono al controllo della direzione aziendale. Come definito nel presente Principio, un'attività destinata a cessare si fonda su un unico programma di vendita o comunque di cessione di una importante parte dell'azienda predisposto dalla direzione aziendale.

Uso restrittivo del termine «attività destinata a cessare»

43. ***Una ristrutturazione, un'operazione o un fatto che non soddisfa la definizione di attività destinata a cessare data nel presente Principio non deve essere indicata come attività destinata a cessare.***

Esempi di informativa

44. L'appendice A fornisce esempi di esposizione e informazioni richieste dal presente Principio.

Ricalcolo dei valori dei periodi precedenti

45. ***Le informazioni comparative relative a periodi precedenti esposte nel bilancio preparato dopo che si è verificato uno dei fatti che ha determinato l'obbligo iniziale d'informativa devono essere modificate per separare attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari destinati a restare da quelli destinati, invece, a restare operativi, in modo analogo a quanto previsto dai paragrafi 27-43.***
46. L'appendice B illustra l'applicazione del paragrafo precedente.

Informativa nei bilanci intermedi

47. ***Le note di un bilancio intermedio devono descrivere qualsiasi attività o fatto rilevante che si è verificato relativamente all'attività destinata a cessare dalla fine del più recente esercizio annuale e qualsiasi cambiamento rilevante nell'importo o nel momento in cui si prevede che si verifichino i flussi finanziari relativi alle attività o alle passività destinate rispettivamente a essere cedute o estinte.***
48. Il presente Principio è coerente con l'impostazione utilizzata nello IAS 34, Bilanci intermedi, secondo il quale le note al bilancio intermedio hanno l'obiettivo di fornire una spiegazione dei cambiamenti significativi che si sono verificati dalla data dell'ultimo bilancio annuale.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

49. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata anche per esercizi chiusi dopo la pubblicazione del presente Principio.***
50. Il presente Principio sostituisce i paragrafi 19-22 dello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 36**Riduzione durevole di valore delle attività**

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nell'aprile 1998 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva.

Nel luglio 1998, l'approvazione dello IAS 38, Attività immateriali, e dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese, ha apportato conseguenti cambiamenti ai riferimenti incrociati e alla terminologia utilizzati nella Introduzione e nei paragrafi 39, 40 e 110. In aggiunta, lo IAS 38 aggiunse la definizione di «mercato attivo» al paragrafo 5. Infine, è stata corretta una piccola incoerenza terminologica presente nell'Appendice A ai paragrafi A47, A48 e A57.

Nell'aprile 2000, lo IAS 40, Investimenti immobiliari, ha modificato il paragrafo 1.

INTRODUZIONE

1. Il presente Principio (IAS 36) statuisce i principi di contabilizzazione e l'informativa di bilancio relativi alla riduzione durevole di valore di ogni tipo di attività. Esso sostituisce le disposizioni previste in materia di valutazione dell'importo recuperabile da un'attività incluse nei seguenti Principi:
 - (a) IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1993), Immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998));
 - (b) IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993), Aggregazioni di imprese (vedere IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998));
 - (c) IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994), Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (vedere IAS 28 (rivisto nella sostanza nel 1998)); e
 - (d) IAS 31 (rivisto nella forma nel 1994), Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture (vedere IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 1998)).

I principali cambiamenti rispetto alle precedenti disposizioni e le spiegazioni dei principi contenuti nello IAS 36 sono esposti nella parte separata «Motivazioni delle conclusioni».

2. Lo IAS 36 non tratta la riduzione durevole di valore di rimanenze, attività fiscali differite, attività derivanti da commesse a lungo termine, attività derivanti da benefici per i dipendenti o della maggior parte delle attività finanziarie.
3. Lo IAS 36 richiede di stimare il valore recuperabile di un'attività ogniqualvolta vi sia indicazione che l'attività può aver subito una riduzione durevole di valore. In situazioni particolari, il Principio contabile internazionale applicabile a un'attività può anche includere disposizioni che prevedono ulteriori riesami. Per esempio, lo IAS 38, Attività immateriali, e lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese, dispongono che il valore recuperabile delle attività immateriali e dell'avviamento che sono ammortizzati in un periodo superiore ai vent'anni debba essere stimato annualmente.
4. Lo IAS 36 richiede la rilevazione di una perdita durevole di valore (un'attività ha subito una perdita durevole di valore) ogniqualvolta il valore contabile di un'attività risulti superiore al suo valore recuperabile. Una perdita durevole di valore deve essere rilevata in conto economico se riferita ad attività iscritta al costo mentre deve essere trattata come una diminuzione della riserva di rivalutazione se riferita ad attività iscritta al valore rivalutato.
5. Lo IAS 36 richiede che il valore recuperabile sia determinato al valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso:
 - (a) il prezzo netto di vendita è l'importo ottenibile dalla vendita di un'attività in un'operazione fra parti indipendenti, consapevoli e disponibili, dedotto ogni costo marginale diretto di dismissione; e
 - (b) il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dall'uso continuativo di un'attività e dalla dismissione della stessa al termine della sua vita utile.

N. 36

6. Nel determinare il valore d'uso di un'attività, lo IAS 36 richiede che l'impresa debba usare, tra l'altro:
 - (a) proiezioni dei flussi finanziari basate su presupposti ragionevoli e sostenibili che:
 - (i) riflettano il valore dell'attività nelle sue condizioni attuali; e
 - (ii) rappresentino la migliore stima effettuabile dalla direzione aziendale in merito all'insieme di condizioni economiche esistenti nel corso della restante vita utile dell'attività; e
 - (b) un tasso di attualizzazione ante imposte che rifletta le valutazioni correnti del mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi all'attività. Il tasso di attualizzazione non deve riflettere i rischi per i quali i flussi finanziari futuri sono stati rettificati.
7. Deve essere stimato il valore recuperabile di ogni singola attività. Se ciò non fosse possibile, lo IAS 36 richiede che l'impresa determini il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene. Un'unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo delle attività e che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. Tuttavia, se il prodotto dell'attività o del gruppo di attività è commercializzato in un mercato attivo, questa attività o questo gruppo di attività devono essere identificati come una distinta unità generatrice di flussi finanziari, anche se parte o tutta la produzione di questi è usata per fini interni all'azienda. L'Appendice A, Esempi illustrativi, comprende esempi relativi all'identificazione delle unità generatrici di flussi finanziari.
8. Nel verificare se un'attività generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione durevole di valore, lo IAS 36 richiede che siano presi in considerazione anche l'avviamento e le attività aziendali (come per esempio i beni della sede centrale) connessi a quella unità generatrice di flussi finanziari. Lo IAS 36 specifica come ciò debba essere fatto.
9. I principi con cui rilevare e valutare le perdite durevoli di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari sono gli stessi di quelli utilizzati per le singole attività. Lo IAS 36 specifica come determinare il valore contabile di un'unità generatrice di flussi finanziari e come ripartire una perdita durevole di valore tra le attività dell'unità.
10. Lo IAS 36 richiede che una perdita durevole di valore rilevata negli anni precedenti deve essere ripristinata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle stime utilizzate per la determinazione del valore recuperabile da quando l'ultima perdita durevole di valore è stata rilevata. Tuttavia una perdita durevole di valore può essere ripristinata solo nella misura in cui tale rettifica non sia tale da rendere il valore contabile di un'attività superiore al valore contabile che la medesima (al netto della svalutazione o dell'ammortamento) avrebbe avuto nel caso in cui negli anni precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita durevole di valore. Una rettifica di una perdita durevole di valore deve essere rilevata in conto economico se riferita ad attività iscritte al costo e trattata, invece, come un incremento di rivalutazione se riferita ad attività iscritte al valore rivalutato.
11. Lo IAS 36 richiede che una perdita durevole di valore dell'avviamento non possa essere ripristinata a meno che:
 - (a) la perdita durevole di valore era stata causata da un fatto esterno specifico di natura eccezionale e che si suppone non si verificherà nuovamente; e
 - (b) fatti esterni successivi hanno annullato l'effetto di tale evento.
12. Quando vengono rilevate (ripristinate) perdite durevoli di valore, lo IAS 36 richiede siano fornite in bilancio alcune informazioni:
 - (a) per classe di attività; e
 - (b) per settori oggetto di informazione in base allo schema primario dell'impresa (previsto solo se l'impresa applica lo IAS 14, Informativa di settore).

Lo IAS 36 richiede ulteriori informazioni se le perdite durevoli di valore rilevate (ripristinate) nel corso del periodo sono significative in relazione al bilancio dell'impresa nel suo complesso.

13. In sede di prima adozione, lo IAS 36 deve essere applicato solamente in chiave prospettica. Le perdite durevoli di valore rilevate (ripristinate) devono essere trattate secondo le disposizioni dello IAS 36 e non secondo il trattamento contabile di riferimento o quello alternativo consentito di cui allo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.
14. Lo IAS 36 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-4
Definizioni	5
Identificazione di un'attività che può aver perso durevolmente di valore	6-14
Determinazione del valore recuperabile	15-56
Prezzo netto di vendita	21-25
Valore d'uso	26-56
Criteri di stima dei flussi finanziari futuri	27-31
Composizione delle stime dei flussi finanziari futuri	32-46
Flussi finanziari futuri in valuta estera	47
Tasso di attualizzazione	48-56
Rilevazione e valutazione di una perdita durevole di valore	57-63
Unità generatrice di flussi finanziari	64-93
Identificazione dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale un'attività appartiene	65-72
Valore recuperabile e valore contabile di un'unità generatrice di flussi finanziari	73-87
Avviamento	79-83
Beni destinati ad attività ausiliarie o comuni (corporate assets)	84-87
Perdita durevole di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari	88-93
Ripristini di valore	94-112
Ripristino di valore di una singola attività	102-106
Ripristino di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari	107-108
Ripristino di valore dell'avviamento	109-112
Informazioni integrative	113-119
Disposizioni transitorie	120-121
Data di entrata in vigore	122

N. 36

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire i principi che l'impresa deve seguire per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile. Un'attività è iscritta in bilancio a un valore superiore a quello recuperabile se il suo valore contabile eccede l'importo che può essere ottenuto dall'utilizzo o dalla vendita dell'attività. Quando si è in una circostanza simile, si afferma che l'attività ha subito una perdita durevole di valore e il Principio richiede che l'impresa la rilevi. Il Principio specifica anche quando l'impresa deve ripristinare una perdita durevole di valore e prescrive anche alcune informazioni integrative da fornire in merito alle attività che hanno subito una riduzione durevole di valore.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle perdite durevoli di valore di tutte le attività, eccetto che per:***
 - (a) ***rimanenze (vedere IAS 2, Rimanenze);***
 - (b) ***attività derivanti da commesse a lungo termine (vedere IAS 11, Commesse a lungo termine);***
 - (c) ***attività fiscali differite (vedere IAS 12, Imposte sul reddito);***
 - (d) ***attività derivanti da benefici per i dipendenti (vedere IAS 19, Benefici per i dipendenti);***
 - (e) ***attività finanziarie già trattate dallo IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative;***
 - (f) ***investimenti immobiliari che sono valutati al fair value (valore equo) (vedere IAS 40, Investimenti immobiliari); e***
 - (g) ***attività biologiche connesse all'attività agricola che sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita (vedere IAS 41, Agricoltura).***
2. Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da commesse a lungo termine, alle attività fiscali differite o alle attività derivanti da benefici per gli impiegati poiché esistono già Principi contabili internazionali applicabili a questi tipi di attività che contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.
3. Il presente Principio si applica a:
 - (a) società controllate, come definite nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate;
 - (b) società collegate, come definite nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate; e
 - (c) joint venture, come definite nello IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture;

Per la riduzione durevole di valore delle altre attività finanziarie, si deve fare riferimento allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
4. Il presente Principio si applica, inoltre, alle attività iscritte in bilancio al valore rivalutato (fair value (valore equo)) secondo le disposizioni di altri Principi contabili internazionali, quale per esempio il trattamento contabile alternativo consentito dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, la verifica per stabilire se un'attività può aver subito una perdita durevole di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il fair value (valore equo):
 - (a) se il fair value (valore equo) dell'attività è il suo valore di mercato, la sola differenza tra fair value (valore equo) e prezzo netto di vendita dell'attività è rappresentato dai costi marginali diretti per dismettere l'attività;

- (i) se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell'attività rivalutata è necessariamente simile, o anche maggiore, al valore rivalutato (fair value (valore equo)). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, è improbabile che l'attività rivalutata abbia subito una perdita durevole di valore e non è necessario stimare il valore recuperabile; invece
 - (ii) se i costi di dismissione non sono irrilevanti, il prezzo netto di vendita dell'attività rivalutata è inevitabilmente inferiore al fair value (valore equo). Perciò, l'attività rivalutata avrà subito una perdita durevole di valore se il valore d'uso è inferiore al valore rivalutato (fair value (valore equo)). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, l'impresa applica il presente Principio per determinare se l'attività ha subito una riduzione durevole di valore; e
- (b) se il fair value (valore equo) di un'attività è determinato secondo un criterio diverso dal valore di mercato, il valore rivalutato (fair value (valore equo)) può essere superiore o inferiore al valore recuperabile. Perciò, dopo che sono state applicate le disposizioni concernenti la rivalutazione, l'impresa applica il presente Principio per determinare se l'attività può aver subito una perdita durevole di valore.

DEFINIZIONI

5. **I termini seguenti vengono usati nel presente Principio contabile con i seguenti significati:**

Il valore recuperabile è il valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso di un'attività.

Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi che si suppone deriveranno dall'uso continuativo e dalla dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile.

Il prezzo netto di vendita è l'ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione, dalla vendita di un'attività in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

I costi di dismissione sono i costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi i costi di finanziamento e gli effetti fiscali.

Una perdita durevole di valore è l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività eccede il valore recuperabile.

Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nello stato patrimoniale dopo aver dedotto qualsiasi svalutazione (ammortamento) accumulata e le connesse perdite durevoli di valori accumulate.

La svalutazione (ammortamento) è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un'attività lungo il corso della sua vita utile⁽¹⁾.

Il valore ammortizzabile è il costo di un'attività o del valore sostitutivo del costo nel bilancio, al netto del suo valore residuo.

La vita utile è, alternativamente:

- (a) **il periodo di tempo nel quale ci si attende che un'attività sarà utilizzata dall'impresa; o**
- (b) **il numero delle unità prodotte o altrimenti ricavabili che l'impresa si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.**

L'unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo delle attività e che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.

⁽¹⁾ Nel caso di un'attività immateriale o di avviamento, il termine «ammortamento» è generalmente usato al posto di «svalutazione». I termini vengono considerati sinonimi.

N. 36

I beni destinati ad attività ausiliarie e comuni sono tutte le attività, escluso l'avviamento, che contribuiscono ai futuri flussi finanziari sia dell'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto sia delle altre unità generatrici di flussi finanziari.

Il mercato attivo è un mercato in cui esistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- (a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;*
- (b) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; e*
- (c) i prezzi sono disponibili al pubblico.*

IDENTIFICAZIONE DI UN'ATTIVITÀ CHE PUÒ AVER PERSO DUREVOLMENTE DI VALORE

- 6. I paragrafi da 7 a 14 specificano in quali circostanze deve essere determinato il valore recuperabile. Tali disposizioni fanno uso del termine «un'attività» ma si applicano indistintamente a una singola attività come a un'unità generatrice di flussi finanziari.
- 7. Un'attività ha subito una riduzione durevole di valore quando il suo valore contabile dell'attività supera il suo valore recuperabile. I paragrafi compresi tra 9 e 11 descrivono alcune prove indicative del fatto che può essersi verificata una perdita durevole di valore: se qualcuna di queste indicazioni è presente, l'impresa deve effettuare una stima formale del valore recuperabile. Se non esiste, invece, alcuna indicazione di una potenziale perdita durevole di valore, il presente Principio non obbliga l'impresa a effettuare alcuna stima formale del valore recuperabile.
- 8. *L'impresa deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste qualche indicazione che dimostri che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'impresa deve stimare il valore recuperabile dell'attività.*
- 9. *Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività può aver subito una perdita durevole di valore, l'impresa deve considerare, al minimo, le seguenti indicazioni:*

Fonti informative esterne

- (a) durante l'esercizio, il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;*
- (b) si sono verificate durante l'esercizio o si verificheranno nel futuro prossimo per l'impresa variazioni significative con effetto negativo o nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'impresa opera o nel mercato al quale un'attività è rivolta;*
- (c) i tassi di interesse di mercato o altri tassi di remunerazione del capitale sugli investimenti sono aumentati nel corso dell'esercizio, ed è probabile che tali incrementi sia condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività sia riducano in maniera rilevante il valore recuperabile dell'attività;*
- (d) il valore contabile dell'attivo netto dell'impresa che redige il bilancio è superiore alla capitalizzazione del mercato;*

Fonti informative interne

- (e) risulta evidente l'obsolescenza o il deterioramento materiale di un'attività;*
- (f) si sono verificati nel corso dell'esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull'impresa, oppure si suppone che questi si verificheranno nel futuro prossimo, nella misura in cui o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o si suppone sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono programmi di cessazione o di ristrutturazione del settore operativo al quale un'attività appartiene oppure di dismissione di un'attività prima della data precedentemente prevista; e*
- (g) risulta evidente dall'informativa interna che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.*

10. L'elenco del paragrafo 9 non è esaustivo. L'impresa può individuare altre indicazioni che un'attività può aver subito una perdita durevole di valore e queste egualmente obbligano l'impresa a determinare il valore recuperabile di un'attività.
11. Indicazioni derivanti dall'informativa interna in grado di rivelare che un'attività può aver subito una perdita durevole di valore comprendono:
- (a) flussi finanziari connessi all'acquisto di un'attività, o disponibilità liquide che in seguito si rendono necessarie per rendere operativa o conservare l'attività significativamente superiori a quelli originariamente preventivati;
 - (b) flussi finanziari netti effettivi oppure utili o perdite operative conseguenti all'esercizio dell'attività che si rivelano significativamente peggiori a quelli originariamente preventivati;
 - (c) un significativo peggioramento dei flussi finanziari netti o del reddito operativo preventivato, o un significativo aumento della perdita preventivata relativa all'utilizzo dell'attività; oppure
 - (d) perdite operative o flussi finanziari netti in uscita connessi all'attività, quando i risultati del periodo in corso vengono aggregati a quelli preventivati per il futuro.
12. Si applica il principio della rilevanza nel determinare se il valore recuperabile di un'attività debba essere stimato. Per esempio, se precedenti calcoli mostrano che il valore recuperabile di un'attività è significativamente maggiore rispetto al valore contabile, l'impresa non ha bisogno di valutare nuovamente il valore recuperabile dell'attività, se non si è verificato alcun evento che abbia eliminato tale differenza. In maniera analoga, analisi precedenti possono mostrare che il valore recuperabile di un'attività non è condizionato da una (o più d'una) delle indicazioni elencate nel paragrafo 9.
13. Come spiegazione del paragrafo 12, se i tassi di interesse presenti nel mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti sono aumentati nel corso dell'esercizio, l'impresa non è obbligata a effettuare una stima formale del valore recuperabile di un'attività nei seguenti casi:
- (a) se non è probabile che l'aumento dei tassi di mercato incida sulla scelta del tasso di attualizzazione da usare nel calcolo del valore d'uso. Per esempio, aumenti nei tassi di interesse a breve termine possono non avere un effetto rilevante sui tassi di attualizzazione usati per un'attività che ha una lunga vita utile rimanente; oppure
 - (b) se è probabile che l'aumento dei tassi di mercato incida sulla scelta del tasso di attualizzazione da usare nel calcolo del valore d'uso ma una precedente analisi di sensitività del valore recuperabile mostra che:
 - (i) non è probabile che si verificherà un rilevante calo del valore recuperabile poiché anche i flussi finanziari futuri probabilmente aumenteranno. Per esempio, in alcune circostanze, l'impresa può essere in grado di dimostrare che può modificare i propri ricavi al punto tale da compensare qualsiasi aumento nei tassi di mercato; o
 - (ii) è improbabile che il calo nel valore recuperabile comporti una rilevante perdita durevole di valore.
14. Se esiste una indicazione che un'attività può aver subito una riduzione durevole di valore, questo può indicare che la vita utile residua, il criterio di svalutazione (ammortamento) o il valore residuo dell'attività necessitano di essere riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nel Principio contabile internazionale applicabile a tale attività, persino quando non è stata rilevata alcuna perdita durevole di valore della stessa.

DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE

15. Il presente Principio definisce il valore recuperabile come il maggiore valore tra prezzo netto di vendita e valore d'uso. I paragrafi compresi tra 16 e 56 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni utilizzano il termine «un'attività» ma si applicano egualmente sia a una singola attività sia a un'unità generatrice di flussi finanziari.

N. 36

16. Non è sempre necessario determinare sia il prezzo netto di vendita di un'attività sia il suo valore d'uso. Per esempio, se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una perdita durevole di valore e non è necessario stimare l'altro importo.
17. Può essere possibile determinare il prezzo netto di vendita, anche se un'attività non è commercializzata in un mercato attivo. Tuttavia, alcune volte non sarà possibile determinare il prezzo netto di vendita poiché non esiste alcun criterio per effettuare una stima attendibile dell'importo ottenibile dalla vendita dell'attività in una contrattazione tra parti indipendenti, consapevoli e disponibili. In questo caso, per valore recuperabile dell'attività può essere assunto il suo valore d'uso.
18. Se non c'è ragione di credere che il valore d'uso di un'attività sia sensibilmente superiore al suo prezzo netto di vendita, il valore recuperabile dell'attività può essere considerato il prezzo netto di vendita. Questo capiterà spesso quando un'attività è destinata alla vendita. Ciò dipende dal fatto che il valore d'uso di un bene destinato alla vendita è dato principalmente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione, considerato che i flussi finanziari futuri derivanti dall'uso continuativo dell'attività sino alla vendita è probabile che siano irrilevanti.
19. Il valore recuperabile viene calcolato con riferimento a una singola attività, salvo che essa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. Se ci troviamo in questa situazione, il valore recuperabile viene riferito all'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene (vedere paragrafi compresi tra 64 a 87), a meno che:
 - (a) il prezzo netto di vendita dell'attività sia superiore al valore contabile; o
 - (b) il valore d'uso dell'attività possa essere considerato simile al suo prezzo netto di vendita e il prezzo netto di vendita sia determinabile.
20. In alcune circostanze, stime, medie e sistemi semplificati di calcolo possono fornire una ragionevole approssimazione dei calcoli dettagliati esposti nel presente Principio per determinare il prezzo netto di vendita o il valore d'uso.

Prezzo netto di vendita

21. La migliore evidenza del prezzo netto di vendita di un'attività è il prezzo contenuto in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti rettificato dei costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione del bene.
22. Se non c'è alcun accordo vincolante di vendita ma un'attività è commercializzata in un mercato attivo, il prezzo netto di vendita è il prezzo di mercato dell'attività dedotti i costi di dismissione. Il prezzo di mercato appropriato è solitamente il prezzo corrente d'offerta. Quando non sono disponibili i prezzi correnti d'offerta, il prezzo dell'operazione più recente può fornire un criterio con il quale poter stimare il prezzo netto di vendita, purché non vi siano stati significativi cambiamenti nel contesto economico tra la data dell'operazione e la data alla quale la stima è stata effettuata.
23. Se non esiste alcun accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il prezzo netto di vendita è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che l'impresa può ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo che i costi di dismissione siano stati dedotti. Nel determinare questo ammontare, l'impresa considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale. Il prezzo netto di vendita non riflette una vendita forzata, a meno che la direzione aziendale non si trovi nella necessità di dover vendere il prima possibile.
24. I costi di dismissione, diversi da quelli già rilevati come passività, devono essere dedotti ai fini della determinazione del prezzo netto di vendita. Esempi di tali costi sono le spese legali, l'imposta di bollo e altre simili imposte connesse alla transazione, i costi di rimozione dell'attività, e i costi incrementali diretti necessari per rendere un'attività pronta alla vendita. Tuttavia, i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione di rapporti lavorativi (come definiti nello IAS 19, Benefici per i dipendenti) e i costi associati alla riduzione o alla riorganizzazione dell'azienda successivi alla dismissione di un'attività non sono costi incrementali diretti per la dismissione della stessa.

25. Talvolta, la dismissione di un'attività richiede che il compratore debba assumersi contestualmente all'attività anche una passività ed è disponibile solo un prezzo netto di vendita complessivo per l'attività e per la passività. Il paragrafo 77 spiegherà come comportarsi in tali circostanze.

Valore d'uso

26. La stima del valore d'uso di un'attività comporta le seguenti operazioni:
- stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale; e
 - applicare il tasso di attualizzazione appropriato a questi flussi finanziari futuri.

Criteri di stima dei flussi finanziari futuri

27. **Nella determinazione del valore d'uso:**
- le proiezioni dei flussi finanziari devono essere fondate su presupposti ragionevoli e sostenibili in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell'attività. Maggior peso deve essere dato alle evidenze provenienti dall'esterno;**
 - le proiezioni dei flussi finanziari devono essere fondate sui più recenti budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale. Le proiezioni fondate su questi budget/previsioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato; e**
 - le proiezioni di flussi finanziari superiori al periodo coperto dai più recenti budget/previsioni devono essere stimate tramite estrapolazione delle proiezioni fondate su budget/previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o calante, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l'impresa è operativa, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato.**
28. Budget/previsioni dettagliate, esplicite e attendibili di flussi finanziari futuri per archi temporali superiori ai cinque anni non sono generalmente disponibili. Per questo motivo, le stime dei flussi finanziari futuri effettuate dalla direzione aziendale sono fondate sui più recenti budget/previsioni per un periodo massimo di cinque anni. La direzione aziendale può fare uso di proiezioni di flussi finanziari fondate su budget/previsioni per un periodo superiore ai cinque anni se è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e se può dimostrare la propria abilità, fondata sulle passate esperienze, nel prevedere accuratamente flussi finanziari per un periodo più lungo.
29. Le proiezioni dei flussi finanziari sino alla fine della vita utile di un'attività sono stimate tramite l'estrapolazione di proiezioni di flussi finanziari basati su budget/previsioni utilizzando un tasso di crescita per gli anni successivi. Questo tasso è stabile o calante, a meno che una crescita del tasso sia coerente con informazioni oggettive di crescita in merito a modelli di cicli di vita di un prodotto o di un settore aziendale. Se appropriato, il tasso di crescita può corrispondere a zero o può anche essere negativo.
30. Quando le condizioni sono molto favorevoli, è probabile che altri concorrenti entrino nel mercato e che riducano i tassi di crescita. Perciò, le imprese avranno difficoltà nel lungo periodo (per esempio, venti anni) a superare il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l'impresa è operativa, o del mercato nel quale l'attività è inserita.
31. Nel fare uso di informazioni contenute in budget/previsioni, l'impresa valuta se l'informazione si basa su presupposti ragionevoli e dimostrabili ed esprime la migliore stima effettuata dalla direzione aziendale sull'insieme delle condizioni economiche che esisteranno per la restante vita utile dell'attività.

N. 36

Composizione delle stime dei flussi finanziari futuri

32. **Le stime dei flussi finanziari futuri devono includere:**
- (a) **le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;**
 - (b) **le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che necessariamente si verificano per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o ripartiti all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente; e**
 - (c) **i flussi finanziari netti, qualora esistano, che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.**
33. Le stime dei flussi finanziari futuri e il tasso di attualizzazione riflettono presupposti coerenti in merito agli aumenti dei prezzi dovuti all'inflazione generale. Perciò, se il tasso di attualizzazione include l'effetto degli aumenti dei prezzi dovuti all'inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore nominale. Se il tasso di attualizzazione esclude l'effetto degli aumenti dei prezzi dovuti all'inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore reale (ma includono specifici aumenti o diminuzioni del prezzo futuro).
34. Le proiezioni dei flussi finanziari in uscita includono le spese generali future che possono essere attribuite direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, per l'uso dell'attività.
35. Quando il valore contabile dell'attività non include ancora tutti i flussi finanziari in uscita che si manifesteranno prima che questa sia pronta per essere usata o venduta, la stima dei flussi finanziari futuri in uscita include una stima di qualsiasi altro flusso finanziario in uscita che si suppone si verifichi prima che l'attività sia pronta per l'uso o per la vendita. Per esempio, questo è il caso di un edificio in costruzione o di un progetto di sviluppo che non è ancora completato.
36. Al fine di evitare un doppio conteggio, le stime di flussi finanziari futuri non includono:
- (a) flussi finanziari in entrata derivanti da attività che generano flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo che sono largamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata delle attività in oggetto (per esempio, attività finanziarie quali crediti); e
 - (b) flussi finanziari in uscita che sono correlati a obbligazioni già rilevate tra le passività (per esempio, debiti, pensioni o accantonamenti).
37. **I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:**
- (a) **una ristrutturazione futura per la quale l'impresa non è ancora impegnata; o**
 - (b) **un investimento futuro in cespiti che metterà l'attività nelle condizioni di fornire un rendimento superiore al livello medio di prestazione originariamente accertato.**
38. Poiché i flussi finanziari futuri dell'attività sono stimati in funzione della sua condizione attuale, il valore d'uso non riflette:
- (a) i flussi finanziari futuri in uscita, o i connessi risparmi di costo (per esempio, le riduzioni sui costi del personale) o i benefici che si suppone deriveranno da una futura ristrutturazione per la quale l'impresa non è ancora impegnata; o
 - (b) un investimento futuro in cespiti che metterà l'attività nelle condizioni di fornire un rendimento superiore al livello medio di prestazione originariamente accertato o i relativi benefici futuri derivanti da questo futuro investimento.
39. Una ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera rilevante l'ampiezza dell'attività intrapresa da un'azienda o il modo in cui l'attività è condotta. Lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, fornisce una guida che aiuta a chiarire quando l'impresa si è impegnata in una ristrutturazione.

40. Quando l'impresa si impegna in una ristrutturazione, è probabile che alcune attività siano interessate da questa ristrutturazione. Una volta che l'impresa si è impegnata nella ristrutturazione:
- (a) nel determinare il valore d'uso, le stime dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita devono riflettere i tagli sui costi e gli altri benefici derivanti dalla ristrutturazione (in funzione del più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale); e
 - (b) le stime dei flussi finanziari in uscita relativi alla ristrutturazione sono trattati come accantonamenti per ristrutturazioni in osservanza dello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

L'Appendice A, Esempio 5, illustra l'incidenza che può avere una futura ristrutturazione sul calcolo del valore d'uso.

41. Sino al momento in cui l'impresa effettua un investimento in cespiti che mette l'attività nelle condizioni di fornire un rendimento superiore al livello medio di prestazione originariamente accertato, le stime dei flussi finanziari futuri non includono i flussi finanziari futuri in entrata stimati che si suppone derivino da tale investimento (vedere Appendice A, Esempio 6).
42. Le stime di flussi finanziari futuri includono gli investimenti futuri in cespiti necessari per mantenere o sostenere un'attività al suo livello standard di rendimento originariamente accertato.
43. **Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere:**
- (a) **i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento; o**
 - (b) **pagamenti o rimborsi fiscali.**
44. I flussi finanziari attesi futuri riflettono presupposti che sono coerenti con il criterio con cui il tasso di attualizzazione è determinato. Altrimenti, gli effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati due volte oppure ignorati. Poiché il valore attuale del denaro è considerato nell'attualizzazione dei flussi finanziari futuri stimati, questi flussi finanziari escludono i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento. Analogamente, considerato che il tasso di attualizzazione è determinato al lordo delle imposte, anche i flussi finanziari futuri sono stimati al lordo degli effetti fiscali.
45. **La stima dei flussi netti finanziari incassabili (o pagabili) per la dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile è rappresentata dall'ammontare che l'impresa si aspetta di ottenere dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti indipendenti, consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi stimati di dismissione.**
46. La stima dei flussi netti finanziari che devono essere ricevuti (o pagati) incassabili (o pagabili) per la dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile è determinata in modo simile al prezzo netto di vendita di un'attività, con la differenza che, nella stima dei flussi netti finanziari:
- (a) l'impresa usa i prezzi in vigore alla data della stima per attività simili che hanno completato il proprio ciclo di vita utile e che sono state utilizzate in condizioni simili a quelle in cui l'attività sarà usata; e
 - (b) questi prezzi sono rettificati per effetto sia degli aumenti futuri dei prezzi dovuti all'inflazione generale sia degli specifici aumenti (diminuzioni) futuri dei prezzi. Tuttavia, se le stime di futuri flussi finanziari derivanti dall'uso continuativo dell'attività e il tasso di attualizzazione escludono l'effetto di una generale inflazione, questo effetto verrà anche escluso dalla stima di flussi netti di cassa relativi alla dismissione.

Flussi finanziari futuri in valuta estera

47. I flussi finanziari futuri sono stimati nella valuta nella quale essi saranno generati e, quindi, attualizzati facendo uso di un tasso appropriato a quella stessa valuta. L'impresa converte il valore attuale ottenuto usando il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio (descritto nello IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere), come tasso di chiusura.

N. 36

Tasso di attualizzazione

48. ***Il tasso (o tassi) di attualizzazione deve essere un tasso (o tassi) al lordo delle imposte che riflette (riflettono) le attuali valutazioni del mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi all'attività. Il tasso (tassi) di attualizzazione non deve riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificare.***
49. Un tasso che riflette le attuali valutazioni del mercato del valore attuale del denaro e dei rischi specifici dell'attività corrisponde al rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che l'impresa si aspetta che derivino dall'attività in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività simili nelle contrattazioni attualmente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale di una società quotata che ha una singola attività (o un portafoglio di attività) simile all'attività considerata in termini di servizio e rischi.
50. Quando il tasso di un'attività specifica non è reperibile direttamente dal mercato, l'impresa fa uso di surrogati per stimarne il tasso di attualizzazione. La finalità è stimare, per quanto possibile, una valutazione di mercato:
- (a) del valore attuale del denaro per gli esercizi che vanno sino alla fine della vita utile dell'attività; e
 - (b) dei rischi che i flussi finanziari futuri differiranno dalle stime effettuate per importo o tempo.
51. Come punto di partenza, l'impresa può prendere in considerazione i seguenti tassi:
- (a) il costo medio ponderato del capitale per l'impresa determinato facendo uso di tecniche valutative quale il Capital Asset Pricing Model;
 - (b) il tasso di finanziamento marginale dell'impresa; e
 - (c) altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato.
52. Questi tassi sono rettificati:
- (a) per riflettere il modo in cui il mercato valuterrebbe i rischi specifici associati ai flussi finanziari proiettati; e
 - (b) per escludere i rischi non significativi per i flussi finanziari proiettati.
- Devono essere tenuti in considerazione rischi quali quelli legati al Paese, alla valuta, al prezzo e al flusso finanziario.
53. Per evitare un doppio conteggio, il tasso di attualizzazione non deve riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono stati rettificati.
54. Il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale di un'impresa e dal modo in cui l'impresa ha finanziato l'acquisto dell'attività poiché i flussi finanziari futuri che si suppone deriveranno da un'attività non dipendono dal modo in cui l'impresa ha finanziato l'acquisto dell'attività.
55. Quando il tasso di attualizzazione è al netto degli effetti fiscali, esso deve essere rettificato per riflettere un tasso ante imposte.
56. L'impresa normalmente usa un unico tasso di attualizzazione per la stima del valore d'uso di un'attività. Tuttavia, l'impresa usa tassi di attualizzazione distinti per esercizi successivi differenti quando il valore d'uso riflette una differenza di rischio per i diversi esercizi o condizioni differenti nella struttura dei tassi di interesse.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DI UNA PERDITA DUREVOLE DI VALORE

57. I paragrafi dal 58 al 63 contengono le disposizioni di rilevazione e valutazione delle perdite durevoli di valore di una singola attività. La rilevazione e la valutazione delle perdite durevoli di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari sono trattate nei paragrafi compresi tra 88 e 93.
58. ***Se, e solo se, il valore recuperabile di un'attività è inferiore al valore contabile, quest'ultimo deve essere riportato al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita durevole di valore.***
59. ***Una perdita durevole di valore deve essere immediatamente rilevata come un costo nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio contabile internazionale (per esempio, come previsto dal trattamento contabile alternativo consentito dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi perdita durevole di valore di un'attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quel Principio contabile internazionale.***
60. La perdita durevole di valore di un'attività rivalutata deve essere rilevata come un costo nel conto economico. Tuttavia, essa deve essere rilevata direttamente a riduzione della riserva di rivalutazione dell'attività a meno che la perdita durevole di valore non supera l'ammontare della riserva di rivalutazione costituita per quella stessa attività.
61. ***Quando la perdita durevole di valore è stimata per un importo superiore a quello dell'attività cui si riferisce, l'impresa deve rilevare una passività se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio contabile internazionale.***
62. ***Dopo che la perdita di valore è stata rilevata, la quota di svalutazione (ammortamento) dell'attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell'attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile.***
63. Se è rilevata una perdita durevole di valore, qualsiasi attività o passività fiscale differita connessa viene rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito, attraverso la comparazione tra il valore contabile rettificato e il valore ai fini fiscali dell'attività (vedere Appendice A, Esempio 3).

UNITÀ GENERATRICE DI FLUSSI FINANZIARI

64. I paragrafi dal 65 al 93 contengono le disposizioni per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari cui un'attività appartiene, per determinare il valore contabile e rilevare le perdite durevoli di valore dell'unità generatrice di flussi finanziari.

Identificazione dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale un'attività appartiene

65. ***Se esiste un'indicazione che un'attività può aver subito una riduzione durevole di valore, deve essere stimato il valore recuperabile della singola attività. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, l'impresa deve determinare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene (unità generatrice di flussi finanziari dell'attività).***
66. Il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato se:
- (a) il valore d'uso dell'attività non è stimato essere prossimo al proprio prezzo netto di vendita (per esempio, quando non è possibile stimare che i flussi finanziari futuri derivanti dall'uso continuativo dell'attività siano irrilevanti); e
 - (b) l'attività non genera flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo ampiamente indipendenti da quelli derivanti dalle altre attività. In tali circostanze, il valore d'uso e, perciò, il valore recuperabile, possono essere determinati solo con riferimento all'unità generatrice di flussi finanziari dell'attività.

N. 36

E s e m p i o

Un'impresa mineraria possiede una ferrovia privata per agevolare la propria attività estrattiva. La ferrovia privata può essere venduta solo al valore di rottame e non genera flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività estrattive.

Non è possibile stimare il valore recuperabile della ferrovia privata perché il valore d'uso della ferrovia privata non può essere determinato ed è probabilmente differente dal valore recuperabile. Perciò, l'impresa stima il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari cui la strada privata appartiene, che coincide con la miniera nel suo insieme.

67. Come definito nel paragrafo 5, l'unità generatrice di flussi finanziari di un'attività è il più piccolo gruppo di attività che comprende l'attività e che genera flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività. L'identificazione di un'unità generatrice di flussi finanziari di un'attività implica un giudizio soggettivo. Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato, l'impresa identifica la più piccola aggregazione di attività che genera flussi finanziari in entrata largamente indipendenti derivanti dall'uso continuativo.

E s e m p i o

Una società di autobus fornisce per contratto servizi a un Comune, che richiede un servizio minimo su ciascuno di cinque distinti percorsi. Le attività impiegate in ciascun percorso e i flussi finanziari derivanti da ciascun percorso possono essere identificati separatamente. Uno di questi percorsi opera con una significativa perdita.

Poiché l'impresa non ha la possibilità di chiudere alcuno dei percorsi degli autobus, il livello più basso di flussi finanziari in entrata identificabili dall'uso continuativo ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività o gruppi di attività è il flusso finanziario in entrata generato dai cinque percorsi insieme. L'unità generatrice di flussi finanziari per ciascun percorso è la società di autobus nel suo insieme.

68. I flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo sono entrate di denaro e di disponibilità liquide ricevute da terzi esterni alla società che redige il bilancio. Nell'identificare se i flussi finanziari in entrata derivanti da un'attività (o da un gruppo di attività) siano ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività, l'impresa considera diversi fattori, fra i quali il modo in cui la direzione aziendale controlla l'operatività dell'impresa (per esempio, per linee di prodotto, settori aziendali, dislocazioni aziendali, le aree distrettuali o regionali o in qualche altro modo) o come la direzione aziendale prende decisioni in merito a far restare operativi o far cessare i beni e le attività dell'impresa. L'Appendice A, Esempio 1, fornisce esempi di identificazione di unità generatrici di flussi finanziari.
69. ***Se esiste un mercato attivo per il prodotto di un'attività o di un gruppo di attività, tale attività o gruppo di attività deve essere identificata come un'unità generatrice di flussi finanziari, anche se alcuni o tutti i prodotti sono usati internamente. Se ci troviamo in questa circostanza, deve essere usata la migliore stima effettuabile della direzione aziendale dei futuri prezzi di mercato:***
- (a) ***nel determinare il valore d'uso di questa unità generatrice di flussi finanziari, quando la stima dei flussi finanziari in entrata futuri fa riferimento all'uso interno del prodotto; e***
- (b) ***nel determinare il valore d'uso di altre unità generatrici di flussi finanziari dell'impresa che redige il bilancio, quando la stima dei flussi finanziari futuri in uscita fa riferimento all'uso interno del prodotto.***
70. Anche se parte o tutto il prodotto di un'attività o di un gruppo di attività è usato da altre unità appartenenti all'impresa che redige il bilancio (per esempio, prodotti a uno stadio intermedio del processo di produzione), questa attività o gruppi di attività formano un'unità generatrice di flussi finanziari distinta se l'impresa può vendere questo prodotto in un mercato attivo. Questo perché l'attività o il gruppo di attività può generare flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo che sarebbero, in questa circostanza, ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività o altri gruppi di attività. Nell'usare

l'informazione basata sui budget/previsioni che fanno riferimento a tale unità generatrice di flussi finanziari, l'impresa rettifica questa informazione se il trasferimento interno dei prezzi non riflette la migliore stima effettuata dalla direzione aziendale dei prezzi di mercato futuri per il prodotto dell'unità generatrice di flussi finanziari.

71. ***Le unità generatrici di flussi finanziari della stessa attività o delle stesse tipologie di attività devono essere identificate con criteri coerenti da esercizio a esercizio, a meno che il cambiamento possa essere giustificato.***
72. Se l'impresa ritiene che un'attività appartiene a un'unità generatrice di flussi finanziari diversa rispetto a quella dei precedenti esercizi, o che le tipologie di attività aggregate dell'unità generatrice di flussi finanziari dell'attività sono cambiate, il paragrafo 117 richiede che debbano essere fornite alcune informazioni integrative sulle unità generatrici di flussi finanziari, se una perdita durevole di valore dell'unità generatrice di flussi finanziari viene rilevata o rettificata ed è rilevante per il bilancio dell'impresa che redige il bilancio nel suo insieme.

Valore recuperabile e valore contabile di un'unità generatrice di flussi finanziari

73. Il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso della stessa. Per la determinazione del valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari, qualsiasi riferimento contenuto nei paragrafi compresi tra 16 e 56 a «un'attività» deve essere letto come riferimento a «un'unità generatrice di flussi finanziari».
74. ***Il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari deve essere determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari.***
75. Il valore contabile di un'unità generatrice di flussi finanziari:
- (a) include il valore contabile delle sole attività che possono essere attribuite direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, all'unità generatrice di flussi finanziari e che genereranno flussi finanziari futuri in entrata stimati nel determinare il valore d'uso dell'unità generatrice di flussi finanziari; e
 - (b) non include il valore contabile di nessuna passività rilevata, a meno che il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari non possa essere determinato senza tenere conto di questa passività.

Ciò deriva dal fatto che il prezzo netto di vendita e il valore d'uso di un'unità generatrice di flussi finanziari sono determinati escludendo i flussi finanziari connessi alle attività che non fanno parte dell'unità generatrice di flussi finanziari e le passività che sono già state rilevate nel bilancio (vedere paragrafi compresi tra 24 e 36).

76. Laddove le attività sono raggruppate per valutarne la loro recuperabilità, è importante includere nell'unità generatrice di flussi finanziari tutte le attività che generano flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo. Altrimenti, l'unità generatrice di flussi finanziari può sembrare totalmente recuperabile quando in realtà si è verificata una perdita durevole di valore. In alcune circostanze, sebbene qualche attività contribuisca alla formazione dei flussi finanziari futuri attesi di un'unità generatrice di flussi finanziari, queste non possono essere imputate all'unità generatrice di flussi finanziari in base a un criterio ragionevole e coerente. Questo è il caso dell'avviamento o delle attività societarie quali, per esempio, le attività della sede. I paragrafi compresi tra 79 e 87 spiegano come trattare queste attività nella verifica di una riduzione durevole di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari.
77. Può essere necessario considerare alcune passività rilevate al fine di misurare il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari. Ciò si può verificare se la dismissione di un'unità generatrice di flussi finanziari richiede che il compratore si accoli una passività. In tale circostanza, il prezzo netto di vendita (o il flusso finanziario stimato derivante dalla dismissione ultimata) dell'unità generatrice di flussi finanziari equivale al prezzo netto di vendita stimato delle attività dell'unità generatrice di flussi finanziari e della passività nel loro insieme, detratti i costi di dismissione. Al fine di effettuare una significativa comparazione tra valore contabile dell'unità generatrice di flussi e valore recuperabile, il valore contabile della passività è detratto sia nella determinazione del valore d'uso sia del valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari.

N. 36

E s e m p i o

Una società gestisce una miniera in un Paese in cui la normativa richiede che il proprietario ripristini il luogo una volta conclusa la propria attività estrattiva. Il costo di tale operazione comprende la sostituzione del materiale in eccesso prima che l'attività estrattiva ricominci. Un accantonamento per i costi di sostituzione del materiale in eccesso è stato rilevato non appena lo stesso è stato rimosso. L'ammontare previsto è stato rilevato come parte del costo della miniera e ammortizzato lungo il corso della vita utile della miniera. Il valore contabile dell'accantonamento per i costi di bonifica è pari a 500, che equivale al valore attuale dei costi di bonifica.

L'impresa sta verificando se la miniera ha subito una riduzione durevole di valore. L'unità generatrice di flussi finanziari della miniera è la miniera nel suo insieme. L'impresa ha ricevuto varie offerte di acquisto per la miniera per un prezzo di circa 800; tale prezzo comprende il fatto che il compratore si assuma l'obbligo di rimuovere il materiale in eccesso. I costi di dismissione della miniera sono irrilevanti. Il valore d'uso della miniera è valutato approssimativamente in 1 200, esclusi i costi di bonifica. Il valore contabile della miniera è di 1 000.

Il prezzo netto di vendita dell'unità generatrice di flussi finanziari è 800. Tale importo è comprensivo dei costi di bonifica già accantonati. Come conseguenza, il valore d'uso dell'unità generatrice è calcolato dopo la valutazione dei costi di ristorazione ed è stimato pari a 700 (1 200 meno 500). Il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari è 500, che è il risultato del valore contabile della miniera (1 000) meno il valore contabile dell'accantonamento per i costi di bonifica (500).

78. Per motivi pratici, il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari è talvolta determinato dopo aver preso in esame anche attività che non fanno parte dell'unità generatrice di flussi finanziari (per esempio, crediti o altre attività finanziarie) o passività che sono già state rilevate in bilancio (per esempio, debiti, indennità e altri accantonamenti). In tali circostanze, il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari è accresciuto dal valore contabile di tali attività e passività.

A v v i a m e n t o

79. L'avviamento connesso ad un'operazione di aggregazione di imprese è costituito dal prezzo pagato dall'acquirente in previsione dell'ottenimento di benefici economici futuri. Questi possono derivare dalle sinergie tra le attività identificabili acquisite o dalle attività che, individualmente, non presentano le caratteristiche per essere rilevate in bilancio. L'avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività e, perciò, il valore recuperabile dell'avviamento non può essere determinato come il valore recuperabile di una qualsiasi singola attività. Conseguentemente, se vi è indicazione che l'avviamento possa avere subito una riduzione durevole di valore, si determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari al quale l'avviamento appartiene. Tale ammontare è, quindi, comparato con il valore contabile di questa unità generatrice di flussi finanziari e qualsiasi perdita durevole di valore viene rilevata in conformità a ciò che è stabilito dal paragrafo 88.

80. ***Nel verificare se un'unità generatrice di flussi finanziari ha subito una perdita durevole di valore, l'impresa deve identificare se l'avviamento connesso a questa unità generatrice di flussi finanziari è rilevato in bilancio. Se ci troviamo in questa circostanza, l'impresa deve:***

- (a) ***eseguire una verifica «dal basso verso l'alto» («bottom-up» test), per la quale l'impresa deve:***
- (i) ***identificare se il valore contabile dell'avviamento può essere ripartito in base a un criterio ragionevole e coerente sull'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto; e***
- (ii) ***quindi, confrontare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto con il valore contabile (incluso il valore contabile dell'avviamento ripartito, qualora esista) e rilevare qualsiasi perdita durevole di valore in conformità a ciò che è stabilito dal paragrafo 88.***

L'impresa deve eseguire il secondo passo della verifica «dal basso verso l'alto» anche se nessuna porzione del valore contabile dell'avviamento può essere ripartita in base a un criterio ragionevole e coerente con l'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto; e

- (b) *se, nell'eseguire una verifica «dal basso verso l'alto», l'impresa non può attribuire all'unità generatrice di flussi finanziari il valore contabile dell'avviamento in base a un criterio ragionevole e coerente, l'impresa deve eseguire anche una verifica «dall'alto verso il basso» («top-down» test), per la quale l'impresa è tenuta a:*
- (i) *identificare l'unità generatrice di flussi finanziari più piccola di cui fa parte l'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto e alla quale il valore contabile dell'avviamento può essere imputato secondo un criterio ragionevole e coerente (la «più grande» unità generatrice di flussi finanziari); e*
 - (ii) *quindi, comparare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari più grande con il valore contabile (incluso il valore contabile dell'avviamento ripartito) e rilevare qualsiasi perdita durevole di valore in conformità con quanto stabilito dal paragrafo 88.*
81. Ogniqualvolta si procede a una verifica, se un'unità generatrice di flussi finanziari ha subito una perdita durevole di valore, l'impresa deve considerare qualsiasi avviamento associato ai flussi finanziari futuri generabili dall'unità generatrice di flussi finanziari. Se l'avviamento può essere ripartito in base a un criterio ragionevole e coerente, l'impresa esegue solamente la verifica «dal basso verso l'alto». Se non è possibile ripartire l'avviamento in base a un criterio ragionevole e coerente, l'impresa applica sia la verifica «dal basso verso l'alto» sia quella «dall'alto verso il basso» (vedere Appendice A, Esempio 7).
82. La verifica «dal basso verso l'alto» assicura che l'impresa rilevi qualsiasi perdita durevole di valore esistente di un'unità generatrice di flussi finanziari, inclusa quella dell'avviamento ripartito in base a un criterio ragionevole e coerente. Ogniqualvolta non è possibile ripartire l'avviamento in base a un criterio ragionevole e coerente facendo uso della verifica «dal basso verso l'alto», la combinazione della verifica «dal basso verso l'alto» con quella «dall'alto verso il basso» assicura che l'impresa rilevi:
- (a) anzitutto, qualsiasi perdita durevole di valore esistente dell'unità generatrice di flussi finanziari, escludendo qualsiasi considerazione sull'avviamento; e
 - (b) quindi, qualsiasi perdita durevole di valore esistente dell'avviamento. Poiché l'impresa applica la verifica «dal basso verso l'alto» inizialmente a tutte le attività che possono aver subito una perdita durevole di valore, qualsiasi perdita durevole di valore dell'unità generatrice di flussi finanziari identificata come più grande nella verifica «dall'alto verso il basso» fa riferimento solamente all'avviamento imputato all'unità più grande.
83. Se viene utilizzata la verifica «dall'alto verso il basso», l'impresa formalmente determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi più grande, a meno che vi sia prova evidente che non esiste alcun rischio che l'unità generatrice di flussi finanziari più grande abbia subito una perdita durevole di valore (vedere paragrafo 12).

Beni destinati ad attività ausiliarie o comuni (*corporate assets*)

84. I beni destinati ad attività ausiliarie o comuni (*corporate assets*) comprendono attività di gruppo o divisionali quali, per esempio, l'edificio in cui si trova la direzione centrale o una sua divisione o i macchinari per l'elaborazione elettronica dei dati o un centro di ricerca, etc.... La struttura dell'impresa determina se un'attività soddisfa la definizione di beni destinati ad attività ausiliarie o comuni contenuta nel presente Principio per una particolare unità generatrice di flussi finanziari. Le caratteristiche fondamentali di queste attività aziendali sono che esse non generano flussi finanziari in entrata indipendentemente dalle altre attività o da altri gruppi di attività e che i loro valori contabili non possono essere totalmente imputati all'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto.
85. Poiché le predette attività non generano flussi finanziari in entrata, il valore recuperabile di esse non può essere determinato a meno che la direzione aziendale abbia deciso di dismettere l'attività. Come conseguenza, se vi è un'indicazione che tale attività può aver subito una perdita durevole di valore, si determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari cui questa attività appartiene, lo si confronta con il valore contabile di questa unità generatrice di flussi finanziari e qualsiasi perdita durevole di valore è rilevata in conformità a ciò che è previsto dal paragrafo 88.

N. 36

86. *Nel verificare se un'unità generatrice di flussi finanziari ha subito una perdita durevole di valore, l'impresa deve identificare le attività di cui al paragrafo 84 che fanno riferimento all'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto. A un'attività del genere l'impresa deve, quindi, applicare il paragrafo 80, secondo il quale:*
- (a) *se il valore contabile dell'attività aziendale può essere ripartito in base a un criterio ragionevole e coerente all'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto, l'impresa deve applicare solamente la verifica «dal basso verso l'alto»; e*
 - (b) *se il valore contabile dell'attività aziendale non può essere imputato all'unità generatrice di flussi finanziari in oggetto in base a un criterio ragionevole e coerente, l'impresa deve applicare sia la verifica «dal basso verso l'alto» sia quella «dall'alto verso il basso».*
87. Un esempio di come trattare le attività societarie può essere trovato nell'Appendice A, Esempio 8.

Perdita durevole di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari

88. *Una perdita durevole di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari deve essere rilevata se, e solo se, il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. La perdita durevole di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:*
- (a) *anzitutto, all'avviamento imputato all'unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista); e*
 - (b) *quindi, alle altre attività dell'unità in base a un criterio proporzionale basato sul valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità.*
- Tali riduzioni dei valori contabili devono essere trattate come perdite durevoli di valore delle singole attività e rilevate in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 59.*
89. *Nel ripartire una perdita durevole di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 88, il valore contabile di un'attività deve essere ridotto non al di sotto del più alto tra:*
- (a) *il prezzo netto di vendita (se determinabile);*
 - (b) *il valore d'uso (se determinabile); e*
 - (c) *zero.*

L'ammontare della perdita durevole di valore che sarebbe stata altrimenti imputata all'attività deve essere imputato alle altre attività dell'unità in base a un criterio proporzionale.

90. A causa della propria natura, l'avviamento imputato all'unità generatrice di flussi finanziari viene ridotto prima che venga ridotto il valore contabile delle altre attività.
91. Se non vi è la possibilità concreta di stimare il valore recuperabile di ciascuna attività di un'unità generatrice di flussi finanziari, il presente Principio richiede che una perdita durevole di valore debba essere ripartita arbitrariamente tra le attività della stessa unità, diverse dall'avviamento, in considerazione del fatto che tutte le attività di un'unità generatrice di flussi finanziari operano congiuntamente.
92. Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato (vedere paragrafo 66):
- (a) una perdita durevole di valore dell'attività è rilevata se il proprio valore contabile è più elevato del più alto tra il prezzo netto di vendita e i risultati delle procedure di ripartizione descritti nei paragrafi 88 e 89; e
 - (b) nessuna perdita durevole di valore dell'attività è rilevata se la connessa unità generatrice di flussi finanziari non ha subito una perdita durevole di valore. Questo si applica anche se il prezzo netto di vendita dell'attività è inferiore al valore contabile.

E s e m p i o

Una macchina ha subito un danno ma è ancora funzionante, sebbene non come prima. Il prezzo netto di vendita della macchina è inferiore al valore contabile. La macchina non genera flussi finanziari in entrata indipendenti derivanti dal suo uso continuativo. Il più piccolo gruppo identificabile di attività che comprende la macchina e che genera flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo e ampiamente indipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività è la linea di prodotto alla quale la macchina appartiene. Il valore recuperabile della linea di prodotti indica che questa, considerata nel suo insieme, non ha subito alcuna perdita durevole di valore.

Presupposto 1: i budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale non riflettono alcun impegno preso dalla direzione stessa per rimpiazzare la macchina.

Il valore recuperabile della sola macchina non può essere stimato poiché il valore d'uso di una macchina:

- (a) può differire dal suo prezzo netto di vendita; e
- (b) può essere determinato solamente con riferimento all'unità generatrice di flussi finanziari alla quale la macchina appartiene (la linea di prodotto).

La linea di prodotto non ha subito una perdita durevole di valore, perciò non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore della macchina. Tuttavia, l'impresa può aver bisogno di rivedere il periodo o il criterio di ammortamento della macchina. Forse, può essere necessario un periodo di ammortamento più corto o un metodo di ammortamento più rapido per riflettere la restante vita utile attesa della macchina o l'andamento con cui i benefici economici sono consumati dall'impresa.

Presupposto 2: i budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale riflettono un impegno preso da parte degli amministratori per rimpiazzare la macchina e per venderla nel futuro prossimo. I flussi finanziari derivanti dall'uso continuativo della macchina sino alla sua dismissione sono ritenuti irrilevanti.

Il valore d'uso della macchina può essere stimato pressoché equivalente al suo prezzo netto di vendita. Perciò, il valore recuperabile della macchina può essere stimato e non viene presa in considerazione l'unità generatrice di flussi finanziari alla quale la macchina appartiene (la linea di prodotto). In considerazione del fatto che il prezzo netto di vendita della macchina è inferiore al suo valore contabile, viene rilevata una perdita durevole di valore della macchina.

93. ***Dopo che sono state applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 88 e 89, deve essere rilevata una passività per qualsiasi importo residuo di una perdita durevole di valore dell'unità generatrice di flussi finanziari se, e solo se, ciò è richiesto da altri Principi contabili internazionali.***

RIPRISTINI DI VALORE

94. I paragrafi compresi tra 95 e 101 contengono le disposizioni relative al ripristino di valore di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari che ha subito una perdita durevole di valore rilevata negli anni precedenti. Queste disposizioni fanno uso del termine «un'attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un'unità generatrice di flussi finanziari. Disposizioni aggiuntive sono previste per le singole attività nei paragrafi compresi tra 102 e 106, per un'unità generatrice di flussi finanziari nei paragrafi 107 e 108 e per l'avviamento nei paragrafi compresi tra 109 e 112.
95. ***L'impresa deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se vi è indicazione che una perdita durevole di valore di un'attività rilevata negli anni precedenti possa non esistere più o possa essere diminuita. Se esiste indicazione in tal senso, l'impresa deve stimare il valore recuperabile di quell'attività.***
96. ***Nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita durevole di valore di un'attività rilevata negli anni precedenti possa non esistere più o possa essere diminuita, l'impresa deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:***

Fonti esterne di informazione

- (a) ***il valore di mercato dell'attività è aumentato in maniera significativa nel corso dell'esercizio;***
- (b) ***significativi cambiamenti con effetto favorevole per l'impresa hanno avuto luogo nel corso dell'esercizio, o lo avranno nel futuro prossimo, nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale nel quale l'impresa opera o nel mercato nel quale l'attività è interessata;***

N. 36

- (c) *i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti sono diminuiti nel corso dell'esercizio, e tali diminuzioni probabilmente condizionano il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso dell'attività e aumenteranno in maniera rilevante il valore recuperabile dell'attività;*

Fonti interne di informazione

- (d) *significativi cambiamenti con effetto favorevole sull'impresa hanno avuto luogo nel corso dell'esercizio, o si suppone che abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l'attività è usata o si suppone che venga usata. Questi cambiamenti comprendono gli investimenti in cespiti effettuati nel corso dell'esercizio per mettere un bene in condizione di fornire prestazioni superiori o migliori a quelle normali originariamente accertate o si sono assunti impegni per riorganizzare l'attività al quale il bene appartiene; e*
- (e) *vi sono indicazioni evidenti dal sistema informativo interno che il rendimento economico dell'attività è, o sarà, migliore di quanto precedentemente supposto.*
97. Le indicazioni di una potenziale diminuzione di una perdita durevole di valore fornite nel paragrafo 96 rispecchiano fondamentalmente le indicazioni contrarie previste per l'individuazione di una perdita durevole di valore contenute nel paragrafo 9. Si applica il principio della rilevanza nell'identificare se una perdita durevole di valore di un'attività rilevata nel corso degli anni precedenti necessita di essere rettificata e se il valore recuperabile dell'attività necessita di essere determinato nuovamente.
98. Se vi è indicazione che una perdita durevole di valore di un'attività già rilevata possa non esistere più o possa essere diminuita, ciò può essere indice del fatto che la restante vita utile, il metodo di svalutazione (di ammortamento) o il valore residuo necessita di essere riconsiderato e rettificato in conformità alle disposizioni del Principio contabile internazionale applicabile all'attività, persino se non è stata ripristinata alcuna perdita durevole di valore dell'attività.
99. *Una perdita durevole di valore di un'attività rilevata negli anni precedenti deve essere rettificata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell'attività da quando è stata rilevata l'ultima perdita durevole di valore. Se ci troviamo in questa circostanza, il valore contabile dell'attività deve essere aumentato sino al valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore.*
100. Un ripristino di valore riflette un aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto da un'attività, sia dal suo utilizzo sia dalla sua vendita, intercorso dalla data in cui l'impresa ha rilevato per l'ultima volta una perdita durevole di valore di quell'attività. L'impresa deve identificare il cambiamento nelle stime che è all'origine dell'aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto. Esempi di cambiamenti nelle stime includono:
- (a) un cambiamento nel criterio utilizzato per calcolare il valore recuperabile (per esempio, se il valore recuperabile è basato sul prezzo netto di vendita o sul valore d'uso);
- (b) se il valore recuperabile era basato sul valore d'uso: una variazione nell'ammontare o nel momento in cui si suppone si verificheranno i flussi finanziari futuri o nel tasso di attualizzazione; o
- (c) se il valore recuperabile era basato sul prezzo netto di vendita: un cambiamento nella stima dei componenti del prezzo netto di vendita.
101. Il valore d'uso di un'attività può diventare maggiore del valore contabile dell'attività semplicemente perché il valore attuale dei flussi finanziari in entrata aumenta allorché i flussi si avvicinano nel tempo. Tuttavia il servizio potenzialmente offerto dall'attività non è aumentato. Di conseguenza, una perdita durevole di valore non viene ripristinata a seguito del passare del tempo (alcune volte chiamato smontamento o «unwinding» dell'attualizzazione), anche se il valore recuperabile dell'attività diviene maggiore rispetto al valore contabile.

Ripristino di valore di una singola attività

102. *L'accresciuto valore contabile di un'attività dovuto a un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita durevole di valore dell'attività negli anni precedenti.*

103. Qualsiasi incremento nel valore contabile di un'attività che renda il valore contabile maggiore di quanto sarebbe stato (al netto di svalutazione o ammortamento) nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita durevole di valore dell'attività negli anni precedenti è una rivalutazione. Per contabilizzare tale rivalutazione, l'impresa utilizza il Principio contabile internazionale applicabile a tale attività.
104. **Un ripristino di valore di un'attività deve essere rilevato immediatamente quale provento in conto economico, a meno che l'attività sia iscritta a un importo rivalutato in conformità alle disposizioni di un altro Principio contabile internazionale (per esempio, il trattamento contabile alternativo consentito di cui allo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi ripristino di valore di un'attività rivalutata deve essere trattato come una rivalutazione secondo le disposizioni del relativo Principio contabile internazionale.**
105. Un ripristino di valore di un'attività rivalutata è accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, nella misura in cui una perdita durevole di valore della stessa attività rivalutata era precedentemente rilevata come costo nel conto economico, un ripristino di valore è rilevato come provento nel conto economico.
106. **Dopo che è stato rilevato un ripristino di valore, la quota di svalutazione (ammortamento) dell'attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il valore contabile modificato dell'attività, detratto il valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la restante vita utile.**

Ripristino di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari

107. **Un ripristino di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari deve essere ripartito nell'aumento del valore contabile delle singole attività dell'unità nel seguente ordine:**
- (a) **prima alle attività, diverse dall'avviamento, secondo quote proporzionali basate sul valore contabile di ciascuna attività appartenente all'unità; e**
 - (b) **quindi, alla parte di avviamento (qualora esista) imputato all'unità generatrice di flussi finanziari, se vengono soddisfatte le condizioni del paragrafo 109.**

Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come ripristini di valore di singole attività e rilevati in conformità alle disposizioni del paragrafo 104.

108. **Nell'imputare l'importo derivante da un ripristino di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari, in conformità al paragrafo 107, il valore contabile di un'attività non può essere superiore al più basso tra:**
- (a) **valore recuperabile (qualora determinabile); e**
 - (b) **valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto della svalutazione o dell'ammortamento) se non fosse stata rilevata alcuna perdita durevole di valore dell'attività negli anni precedenti.**

L'importo del ripristino di valore che sarebbe stato altrimenti imputato all'attività deve essere imputato alle altre attività dell'unità in base a un criterio proporzionale.

Ripristino di valore dell'avviamento

109. **Come eccezione alla disposizione contenuta nel paragrafo 99, una perdita durevole di valore dell'avviamento già rilevata non può essere rettificata in un periodo successivo a meno che:**
- (a) **la perdita durevole di valore è stata causata da uno specifico fatto esterno di natura eccezionale e che, quindi, non si suppone si verifichi nuovamente; e**
 - (b) **si sono verificati successivi fatti esterni tali da annullare l'effetto di tale evento.**
110. Lo IAS 38, Attività immateriali, vieta la rilevazione dell'avviamento generato internamente. Qualsiasi successivo aumento del valore recuperabile dell'avviamento è probabilmente l'effetto di un incremento dell'avviamento generato internamente, a meno che tale aumento si riferisca chiaramente alla rettifica dell'effetto di un fatto esterno specifico di natura eccezionale.

N. 36

111. Il presente Principio vieta ripristini di valore dell'avviamento a seguito di cambiamenti avvenuti nelle stime (per esempio, un cambiamento nel tasso di attualizzazione o nell'ammontare e nel tempo di manifestazione di flussi finanziari futuri dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'avviamento si riferisce).
112. Un fatto specifico esterno è un fatto che è fuori del controllo dell'impresa. Esempi di fatti esterni di natura eccezionale includono nuove norme che in maniera significativa riducono l'attività operativa, o rendono inferiore la redditività dell'azienda cui l'avviamento si riferisce.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

113. **Per ciascuna classe di attività, il bilancio deve indicare:**
- (a) *l'ammontare delle perdite durevoli di valore rilevate in conto economico nel corso dell'esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali perdite durevoli di valore sono incluse;*
 - (b) *l'ammontare dei ripristini di valore rilevati in conto economico nel corso del periodo e la linea (linee) della posta del conto economico nella quale tali perdite durevoli di valore vengono rettificare;*
 - (c) *l'ammontare delle perdite durevoli di valore rilevate direttamente in patrimonio netto nel corso dell'esercizio; e*
 - (d) *l'ammontare dei ripristini di valore rilevati direttamente in patrimonio netto nel corso dell'esercizio.*
114. Una classe di attività è un gruppo di attività simile per natura e utilizzo nell'attività d'impresa.
115. L'informazione richiesta nel paragrafo 113 può essere esposta congiuntamente a un'altra informazione prevista per la classe di attività. Per esempio, questa informazione può essere inclusa in una riconciliazione del valore contabile di immobili, impianti e macchinari, all'inizio e alla fine dell'esercizio, come disposto dallo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari.
116. **L'impresa che applica lo IAS 14, Informativa di settore, deve esporre per ciascun settore oggetto di informazione la seguente informativa basata sullo schema primario dell'impresa medesima (come definito nello IAS 14):**
- (a) *l'ammontare delle perdite durevoli di valore rilevate in conto economico e direttamente in patrimonio netto nel corso dell'esercizio; e*
 - (b) *l'ammontare dei ripristini di valore rilevati in conto economico e direttamente in patrimonio netto nel corso dell'esercizio.*
117. **Se una perdita durevole di valore di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari è rilevata o ripristinata nel corso dell'esercizio ed è rilevante sul bilancio nel suo complesso, l'impresa che redige il bilancio deve indicare:**
- (a) *i fatti o le circostanze che hanno portato alla rilevazione o al ripristino della perdita durevole di valore;*
 - (b) *l'ammontare della perdita durevole di valore rilevata o ripristinata;*
 - (c) *se singola attività:*
 - (i) *la natura dell'attività; e*
 - (ii) *il settore oggetto di informazione al quale l'attività appartiene, basato sullo schema primario dell'impresa (come definito nello IAS 14, Informativa di settore, se l'impresa applica lo IAS 14 o un altro Principio);*

- (d) *se unità generatrice di flussi finanziari:*
- (i) *una descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di prodotto, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, un settore oggetto di presentazione come definito nello IAS 14);*
 - (ii) *l'ammontare della perdita durevole di valore rilevata o ripristinata per classe di attività e per settore oggetto di presentazione basato sullo schema primario dell'impresa (come definito nello IAS 14, se l'impresa applica lo IAS 14); e*
 - (iii) *se l'aggregazione di attività utilizzate per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall'ultima stima del valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), l'impresa deve descrivere la metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l'unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata;*
- (e) *se il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il prezzo netto di vendita o il valore d'uso;*
- (f) *se il valore recuperabile è il prezzo netto di vendita, il criterio usato per determinare il prezzo netto di vendita (per esempio, se il prezzo di vendita è stato determinato facendo riferimento a un mercato attivo o in base a un qualche altro criterio di valutazione); e*
- (g) *se il valore recuperabile è il valore d'uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzati nella presente stima e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d'uso.*
118. *Se le perdite durevoli di valore rilevate (ripristinate) nel corso del periodo sono nel loro insieme rilevanti sul bilancio dell'impresa, l'impresa che redige il bilancio deve fornire una breve descrizione delle seguenti circostanze:*
- (a) *le principali classi di attività toccate da perdite durevoli di valore (ripristini di perdite durevoli di valore) per le quali, in conformità alle disposizioni del paragrafo 117, non è fornita alcuna informazione; e*
 - (b) *i principali fatti e circostanze che hanno portato alla rilevazione (ripristino) di tali perdite durevoli di valore per le quali non è fornita alcuna informazione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 117.*
119. Si incoraggiano le imprese a indicare i presupposti fondamentali utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell'esercizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

120. *L'applicazione del presente Principio deve essere solamente prospettica. Le perdite durevoli di valore (ripristini di valore) che originano dall'adozione del presente Principio contabile internazionale devono essere rilevate in conformità alle disposizioni del presente Principio (cioè, nel conto economico, a meno che un'attività sia iscritta all'ammontare rivalutato. Una perdita durevole di valore (ripristino di valore) di un'attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione (aumento) di rivalutazione).*
121. Prima dell'emanazione del presente Principio, vari Principi contabili internazionali hanno incluso disposizioni assai simili a quelle contenute nel presente Principio per la rilevazione e per lo storno delle perdite durevoli di valore. Tuttavia, rispetto a precedenti valutazioni possono sorgere taluni cambiamenti perché il presente Principio prevede in dettaglio come determinare il valore recuperabile e come considerare l'unità generatrice di flussi finanziari di un'attività. Sarebbe difficile determinare retroattivamente quale sarebbe stata la stima del valore recuperabile. Perciò, nell'adottare il presente Principio, l'impresa non applica il trattamento contabile di riferimento o quello alternativo consentito previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, in merito agli altri cambiamenti di principi contabili.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

122. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica il presente Principio per i bilanci relativi a periodi antecedenti il 1° luglio 1999, l'impresa deve indicare questo fatto.*

N. 37

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel luglio 1998 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva.

INTRODUZIONE

1. Lo IAS 37 statuisce i criteri di contabilizzazione e l'informativa relativa agli accantonamenti, attività e passività potenziali, eccetto:
 - (a) quelli risultanti dall'iscrizione in bilancio al fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;
 - (b) quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura;
 - (c) quelli derivanti nelle imprese assicurative dai contratti stipulati con i propri titolari di polizza;
 - (d) quelli già coperti da un altro Principio contabile internazionale.

Accantonamenti

2. Il Principio definisce gli accantonamenti come passività con scadenza o ammontare incerti. Un accantonamento deve essere contabilmente rilevato se, e solo se:
 - (a) un'impresa ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
 - (b) è probabile (cioè è più verosimile piuttosto che il contrario) che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e
 - (c) può essere effettuata una stima attendibile dell'importo derivante dall'adempimento dell'obbligazione. Il Principio fa notare che solo in casi estremamente rari non sarà possibile effettuare una stima attendibile.
3. Il Principio definisce obbligazione implicita quella derivante da azioni poste in essere da un'impresa in cui:
 - (a) l'impresa ha reso noto ad altre parti, tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e
 - (b) come risultato, l'impresa ha determinato nelle altre parti contraenti la valida aspettativa che terrà fede ai propri impegni.
4. In rare circostanze, per esempio in un'azione legale, può non essere chiaro se un'impresa abbia al momento attuale un'obbligazione. In tali situazioni, si ritiene che un fatto passato dia luogo a un'obbligazione attuale se, tenendo conto di tutte le conoscenze disponibili, è più verosimile piuttosto che il contrario che alla data di riferimento del bilancio esista correntemente un'obbligazione. Un'impresa rileva un accantonamento per tale obbligazione corrente se sono soddisfatte le altre condizioni previste per la rilevazione descritte in precedenza. Se è più verosimile che non esista un'obbligazione piuttosto che sì, l'impresa fornisce una informativa in bilancio della passività potenziale, a meno che la possibilità di una fuoriuscita di risorse atte a produrre benefici economici sia remota.
5. L'importo accantonato in bilancio deve rappresentare la migliore stima dell'onere necessario per estinguere l'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, ossia, in altre parole, l'importo che un'impresa ragionevolmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio o per trasferirla in quel momento a terzi.
6. Il Principio richiede che, nella stima dell'ammontare di un accantonamento, l'impresa debba:
 - (a) tenere in considerazione rischi e incertezze. Tuttavia l'indeterminabilità non giustifica la creazione di accantonamenti eccessivi o di una intenzionale sovrastima di passività;

- (b) attualizzare gli accantonamenti, facendo uso, laddove l'effetto dell'attualizzazione del valore del denaro sia rilevante, di un tasso (o tassi) di attualizzazione ante imposte che rifletta (riflettano) le valutazioni attualmente presenti sul mercato riguardanti il valore attuale del denaro e quei rischi specifici connessi alla passività che non sono stati riflessi nell'effettuazione della migliore stima della spesa. Se l'accantonamento viene attualizzato, il suo incremento dovuto al passare del tempo si rileva come un interesse passivo;
 - (c) considerare situazioni future, quali modifiche normative e tecnologiche, nel caso in cui vi sia una indicazione sufficientemente obiettiva che queste si verificheranno; e
 - (d) non tenere in considerazione i proventi derivanti da una prevista dismissione di attività, anche se questa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all'accantonamento.
7. Un'impresa può attendersi l'indennizzo di una parte o di tutte le spese necessarie per adempiere a un'obbligazione (per esempio, attraverso contratti di assicurazione, clausole di manleva o garanzie dei fornitori). Un'impresa deve:
- (a) rilevare un indennizzo se, e solo se, è virtualmente certo che l'indennizzo sarà ricevuto se l'impresa adempie all'obbligazione. L'importo dell'indennizzo rilevato non deve superare l'importo dell'accantonamento; e
 - (b) rilevare l'indennizzo come attività separata. Nel conto economico, il costo derivante dall'accantonamento può essere esposto al netto dell'importo rilevato per l'indennizzo.
8. Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se per adempiere a un impegno non è più probabile che verrà richiesto l'uso di risorse atte a produrre benefici economici, l'accantonamento deve essere stornato.
9. Un accantonamento deve essere utilizzato solo per quelle spese per le quali esso era stato originariamente rilevato.

Accantonamenti — Applicazioni specifiche

10. Il Principio spiega come le generiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione dell'ammontare degli accantonamenti devono essere applicate in tre casi specifici: perdite operative future, contratti onerosi e ristrutturazioni.
11. Gli accantonamenti per spese operative future non devono essere rilevati. La previsione di perdite operative future è indicativa che certe attività possono aver subito una riduzione durevole di valore. In questo caso, un'impresa deve verificare se questi beni hanno subito tale riduzione durevole di valore secondo quanto è stabilito dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.
12. Se un'impresa ha un contratto qualificabile come oneroso, l'obbligazione attuale contenuta nel contratto deve essere rilevata e valutata come un accantonamento. Un contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per estinguere le obbligazioni superano i benefici economici che si suppone deriveranno dallo stesso.
13. Il Principio definisce una ristrutturazione come un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale, e che modifica significativamente:
- (a) il campo d'azione di un'attività intrapresa da un'azienda; o
 - (b) il modo in cui l'attività è gestita.
14. Un accantonamento per i costi di ristrutturazione è rilevato solo se le condizioni generali previste per la rilevazione per gli accantonamenti sono soddisfatte. In questo contesto, un'obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo se un'impresa:
- (a) ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifica almeno:
 - (i) l'attività o la parte di attività interessata;
 - (ii) le principali unità operative coinvolte;
 - (iii) la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che beneficeranno di indennità per la cessazione anticipata del loro rapporto di lavoro;

N. 37

- (iv) le spese che verranno sostenute;
 - (v) quando il programma verrà attuato; e
- (b) ha prodotto nei terzi interessati la valida aspettativa che l'impresa realizzerà la ristrutturazione, perché la ha avviata, oppure perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.
15. Una decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione di ristrutturare non dà luogo a un'obbligazione implicita alla data di riferimento del bilancio a meno che l'impresa, prima di tale data, abbia:
- (a) già avviato il programma di ristrutturazione; o
 - (b) comunicato il programma di ristrutturazione ai terzi interessati in maniera sufficientemente specifica così da far sorgere in essi la valida aspettativa che l'impresa procederà alla ristrutturazione.
16. Laddove la ristrutturazione coinvolge la vendita di un'attività, non origina da questa nessuna obbligazione sino a quando l'impresa non è impegnata formalmente nella vendita, per esempio quando esiste un accordo vincolante.
17. Un accantonamento per ristrutturazione deve includere solamente le spese dirette derivanti dalla ristrutturazione, ovvero quelle che sono contemporaneamente:
- (a) necessariamente comprese nel programma di ristrutturazione; e
 - (b) non associate con le attività in corso dell'impresa. Perciò, un accantonamento per ristrutturazioni non include costi quali: spese ordinarie di riqualificazione o ricollocamento del personale, spese di marketing o investimenti in nuovi sistemi e reti di distribuzione.

Passività potenziali

18. Il Principio sostituisce le parti dello IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ⁽¹⁾, che trattano le sopravvenienze. Il Principio definisce una passività potenziale come:
- (a) un'obbligazione possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più fatti futuri e che non sono totalmente sotto il controllo dell'impresa; o
 - (b) un'obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma non è rilevata perché:
 - (i) non è probabile che per estinguere l'obbligazione sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; o
 - (ii) l'ammontare dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.
19. Un'impresa non deve rilevare a livello contabile alcuna passività potenziale. Deve, tuttavia, fornire informazioni in merito a esse, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota.

Attività potenziali

20. Il Principio definisce un'attività potenziale come una possibile attività che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti non pienamente sotto il controllo dell'impresa. Un esempio è rappresentato da un ricorso che un'impresa sta intentando per vie legali e il cui esito è incerto.
21. L'impresa non deve rilevare un'attività potenziale. Deve fornire informazione della esistenza di un'attività potenziale allorquando sia probabile che ne risulteranno benefici economici.
22. Se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora la relativa attività non è un'attività potenziale e la sua contabilizzazione è appropriata.

⁽¹⁾ Lo IAS 10: Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, è stato sostituito dallo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.

Data di entrata in vigore

23. Il Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-9
Definizioni	10-13
Accantonamenti e altre passività	11
Relazione tra accantonamenti e passività potenziali	12-13
Rilevazione	14-35
Accantonamenti	14-26
Obbligazioni attuali	15-16
Eventi passati	17-22
Probabili impieghi di risorse atte a produrre benefici economici	23-24
Stima attendibile dell'obbligazione	25-26
Passività potenziali	27-30
Attività potenziali	31-35
Valutazione	36-52
Migliore stima	36-41
Rischi e incertezze	42-44
Valore attuale	45-47
Eventi futuri	48-50
Dismissioni attese di attività	51-52
Indennizzi	53-58
Rettifiche di accantonamenti	59-60
Utilizzo di accantonamenti	61-62
Applicazione delle disposizioni di rilevazione e valutazione	63-83
Perdite operative future	63-65
Contratti onerosi	66-69
Ristrutturazioni	70-83
Informazioni integrative	84-92
Disposizioni transitorie	93-94
Data di entrata in vigore	95-96

N. 37

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è di assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali appropriati criteri di rilevazione e di valutazione e che sia fornita nelle note al bilancio una informativa tale da poter mettere gli utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e importo degli stessi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato da tutte le imprese nella contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali, fatta eccezione per:***
 - (a) ***quelli risultanti dall'iscrizione in bilancio al fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;***
 - (b) ***quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso;***
 - (c) ***quelli derivanti nelle imprese assicurative da contratti stipulati con i propri titolari di polizza; e***
 - (d) ***quelli già trattati da altro Principio contabile internazionale.***
2. Il presente Principio si applica anche agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) per i quali non è prevista l'iscrizione al fair value (valore equo).
3. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura. Il presente Principio non si applica ai contratti esecutivi a meno che questi siano onerosi.
4. Il presente Principio si applica agli accantonamenti, passività e attività potenziali di imprese assicurative a eccezione di quelli derivanti da contratti stipulati con i propri titolari di polizza.
5. Nel caso in cui un altro Principio contabile internazionale disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un'impresa applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, particolari tipologie di accantonamenti sono considerate, tra gli altri, nei Principi che trattano:
 - (a) commesse a lungo termine (vedere IAS 11, Commesse a lungo termine);
 - (b) imposte sul reddito (vedere IAS 12, Imposte sul reddito);
 - (c) contratti di locazione (vedere IAS 17, Leasing). Tuttavia, considerato che lo IAS 17 non contiene alcuna specifica disposizione che disciplina i contratti di leasing operativi divenuti onerosi, il presente Principio si applica anche a tali casi; e
 - (d) benefici per i dipendenti (vedere IAS 19, Benefici per i dipendenti).
6. Alcuni importi contabilizzati come accantonamenti possono essere correlati alla rilevazione di ricavi, per esempio nel caso in cui un'impresa offra garanzie in cambio di un compenso. Il presente Principio non tratta della rilevazione di ricavi. Lo IAS 18, Ricavi, identifica le circostanze in cui un ricavo deve essere rilevato e fornisce una guida pratica per l'applicazione dei criteri di rilevazione. Il presente Principio non modifica le disposizioni previste dallo IAS 18.
7. Il presente Principio definisce gli accantonamenti come passività di scadenza e ammontare incerti. In alcuni Paesi il termine «accantonamento» è utilizzato anche per identificare poste quali svalutazioni, riduzioni durevoli di valore di attività e crediti dubbi: queste sono considerate rettifiche dei valori contabili di elementi dell'attivo e non sono trattate nel presente Principio.

8. Altri Principi contabili internazionali specificano quando le spese debbono essere trattate come attività o come costi. Tali problematiche non vengono considerate nel presente Principio. Pertanto, il presente Principio né vieta né richiede la capitalizzazione dei costi rilevati quando viene effettuato un accantonamento.
9. Il presente Principio si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività destinate a cessare). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività destinata a cessare, possono essere richieste informazioni aggiuntive dallo IAS 35, Attività destinate a cessare.

DEFINIZIONI

10. ***I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati:***

L'accantonamento è una passività di scadenza e ammontare incerti.

Una passività è una obbligazione attuale dell'impresa che deriva da fatti passati e il cui adempimento si suppone che si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici.

Il fatto vincolante è un fatto che dà luogo a un'obbligazione legale o implicita che comporta che un'impresa non abbia nessuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.

L'obbligazione legale è un'obbligazione che origina da:

- (a) ***un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);***
- (b) ***la normativa; o***
- (c) ***altre disposizioni di legge.***

L'obbligazione implicita è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un'impresa in cui:

- (a) ***risulta tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e***
- (b) ***come risultato, l'impresa ha fatto sorgere nelle terze parti la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.***

La passività potenziale è:

- (a) ***una possibile obbligazione che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa; o***
- (b) ***un'obbligazione attuale che deriva da fatti passati ma che non è rilevata perché:***
 - (i) ***non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o***
 - (ii) ***l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.***

Un'attività potenziale è una attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa.

Il contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal contratto.

La ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera significativa sia:

- (a) ***il campo d'azione di un'attività intrapresa dall'impresa; o***
- (b) ***il modo in cui l'attività è gestita.***

N. 37

Accantonamenti e altre passività

11. Gli accantonamenti possono essere distinti da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento. Al contrario:
- (a) i debiti commerciali sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore; e
 - (b) gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (per esempio, importi relativi al pagamento di ferie maturate). Sebbene talvolta sia necessario stimare l'importo o la tempistica degli stanziamenti per debiti presunti, il grado della loro incertezza è normalmente assai inferiore a quello degli accantonamenti.

Gli stanziamenti per debiti presunti sono spesso esposti in bilancio come parte di debiti commerciali o diversi; invece, gli accantonamenti sono esposti separatamente.

Relazione tra accantonamenti e passività potenziali

12. In linea generale, tutti gli accantonamenti sono potenziali in quanto incerti nella data del loro accadimento o nell'importo. Tuttavia, nel presente Principio il termine «potenziale» viene utilizzato con riferimento a quelle passività e attività che non sono rilevate poiché la loro esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti e non totalmente sotto il controllo dell'impresa. In più, il termine «passività potenziale» è utilizzato per quelle passività che non soddisfano le condizioni previste per la loro rilevazione in bilancio.
13. Il presente Principio distingue tra:
- (a) accantonamenti — rilevati come passività (assunto che sia possibile effettuare una stima attendibile) perché sono obbligazioni effettive e perché è probabile che per il loro adempimento sarà necessario l'impiego di risorse economiche atte a produrre benefici economici; e
 - (b) passività potenziali — non rilevate come passività perché queste sono:
 - (i) obbligazioni possibili, in quanto deve ancora essere confermato se l'impresa abbia un'obbligazione attuale che può portare all'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; o
 - (ii) obbligazioni effettive che tuttavia non soddisfano le condizioni previste nel presente Principio (perché o non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, oppure non può essere effettuata una stima sufficientemente attendibile dell'ammontare dell'obbligazione).

RILEVAZIONE

Accantonamenti

14. **Un accantonamento deve essere rilevato quando:**
- (a) ***l'impresa ha un'obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato*** ⁽²⁾;
 - (b) ***è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e***
 - (c) ***può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.***

Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.

⁽²⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-6: Costi per la modifica del software esistente.

Obbligazioni attuali

15. ***In rare circostanze può non essere chiaro se vi sia un'obbligazione attuale. In tali situazioni, si ritiene che un evento passato dia luogo a un'obbligazione attuale se, tenendo conto delle conoscenze disponibili, è più verosimile piuttosto che il contrario che esista un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio.***
16. In quasi tutte le circostanze risulterà chiaro se un evento passato abbia dato luogo a un'obbligazione attuale. In rare circostanze, per esempio in una causa legale, può essere contestato o che alcuni fatti si siano realmente verificati o che i medesimi fatti abbiano comportato un'obbligazione attuale. In tal caso, l'impresa deve determinare se, tenendo conto di tutte le evidenze disponibili, inclusa, per esempio, l'opinione degli esperti, esiste alla data di riferimento del bilancio un'obbligazione attuale. L'evidenza presa in considerazione include qualsiasi evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio. Sulla base di tale evidenza:
- (a) nei casi in cui è più verosimile che esista un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio piuttosto che il contrario, l'impresa (se vengono soddisfatte le condizioni per la rilevazione) rileva un accantonamento; e
 - (b) nei casi in cui è più verosimile piuttosto che il contrario che non esista nessuna obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, l'impresa fornisce informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota (vedere paragrafo 86).

Eventi passati

17. Un evento passato che comporta un'obbligazione attuale è denominato con il termine vincolante. Perché un fatto sia vincolante, è necessario che l'impresa non abbia alcuna realistica alternativa oltre all'adempiere l'obbligazione derivante dall'evento. Questo è il caso che si può verificare solo:
- (a) nei casi in cui l'adempimento dell'obbligazione può essere reso esecutivo da una norma di legge; oppure
 - (b) nel caso di un'obbligazione implicita, se l'evento (che può essere anche un'azione dell'impresa) genera valide aspettative tra i terzi contraenti che l'impresa estinguerà l'obbligazione.
18. Il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa alla fine del proprio periodo amministrativo e non la sua possibile situazione futura. Perciò, non viene rilevato alcun accantonamento per i costi che dovranno essere sostenuti per continuare la propria attività in futuro. Le sole passività rilevate nel bilancio dell'impresa sono quelle che esistono alla data di riferimento del bilancio.
19. Solamente le obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'impresa (cioè la gestione futura della propria attività) devono essere rilevate come accantonamenti. Esempi di tali obbligazioni sono i costi delle sanzioni amministrative o di risanamento per danni ambientali causati illecitamente, entrambi i quali richiederanno l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici nell'estinzione senza tenere conto delle azioni future dell'impresa. Analogamente, l'impresa rileva un accantonamento per i costi di smantellamento di una installazione petrolifera o di una centrale nucleare nella misura in cui l'impresa è obbligata a ovviare al danno causato. Al contrario, a causa di pressioni commerciali o disposizioni normative, l'impresa può avere intenzione o bisogno di sostenere delle spese per poter operare nel futuro in un particolare modo (per esempio, installando filtri per i fumi in un particolare tipo di fabbrica). Poiché l'impresa può evitare le spese future attraverso il proprio comportamento futuro, per esempio cambiando il proprio processo operativo, non ha alcuna obbligazione attuale per tali spese future e nessun accantonamento deve essere rilevato.
20. Un'obbligazione implica sempre l'esistenza di un terzo contraente cui è dovuta l'obbligazione. Non è necessario, tuttavia, conoscere l'identità della parte cui l'obbligazione è dovuta — peraltro l'obbligazione potrebbe essere nei confronti del pubblico in generale. Poiché un'obbligazione comporta sempre un impegno verso un terzo contraente, ne consegue che una decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione non dà luogo a un'obbligazione implicita alla data di riferimento del bilancio, a meno che la decisione sia stata comunicata prima della data di riferimento del bilancio alle persone interessate in una maniera sufficientemente specifica da far sorgere in loro la valida aspettativa che l'impresa non verrà meno alle proprie responsabilità.

N. 37

21. Un fatto che non dà immediatamente luogo a un'obbligazione può farlo a una data successiva, a causa di cambiamenti nella normativa o perché un'azione dell'impresa (per esempio, una informativa ufficiale sufficientemente specifica) dà luogo a un'obbligazione implicita. Per esempio, se si causa un danno ambientale, potrebbe non essere prevista alcuna obbligazione per rimediare le conseguenze. Tuttavia, il provocare tale danno diverrà un fatto vincolante nel caso in cui una nuova norma preveda che il danno esistente debba essere evitato o se l'impresa accetta pubblicamente la responsabilità di fare ciò in maniera tale da creare un'obbligazione implicita.
22. Se i particolari di una nuova norma proposta devono ancora essere definiti, si ha un'obbligazione solamente se si sia virtualmente certi che la norma verrà emanata così come predisposta nella proposta. Per l'applicazione del presente Principio, tale obbligazione verrà trattata come un'obbligazione legale. Le difformità presenti nelle modalità di emanazione di una norma rendono impossibile specificare un singolo fatto che renderebbe l'emanazione delle norme virtualmente certa. In molti casi sarà impossibile essere virtualmente certi dell'emanazione di una norma sino a quando questa non viene emanata.

Probabili impieghi di risorse atte a produrre benefici economici

23. Perché una passività venga rilevata in bilancio vi deve essere non solo un'obbligazione attuale ma anche la probabilità che l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici estingua tale obbligazione. Per l'applicazione del presente Principio⁽³⁾, l'impiego di risorse o un altro fatto è considerato come probabile se è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto si verificherà è maggiore della probabilità che non si verificherà. Nel caso in cui non è probabile che esista un'obbligazione attuale, un'impresa dà informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota (vedere paragrafo 86).
24. Se esiste un certo numero di obbligazioni simili (per esempio, garanzie su prodotti o contratti simili), la probabilità che sarà necessaria una fuoriuscita di risorse nell'adempimento dell'obbligazione è determinata dal considerare la classe di obbligazioni come un insieme. Sebbene la probabilità di impiego di risorse per ciascun singolo elemento può essere piccola, può tuttavia ben essere probabile che alcuni impieghi si renderanno necessari nell'estinzione della classe di obbligazioni nel suo insieme. Se ci si trova in questa situazione, va rilevato un accantonamento (sempre che le altre condizioni per la rilevazione siano soddisfatte).

Stima attendibile dell'obbligazione

25. L'uso di stime è una parte essenziale nella redazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità. Ciò è particolarmente vero nel caso degli accantonamenti, che, per loro natura, sono più incerti di gran parte delle altre poste di bilancio. A eccezione di casi estremamente rari, un'impresa sarà in grado di definire un intervallo di possibili risultati e perciò di effettuare una stima dell'obbligazione che risulti sufficientemente attendibile per stimare un accantonamento.
26. In circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata una stima attendibile, si è in presenza di una passività che non può essere attendibilmente determinata. Tale passività è descritta come una passività potenziale (vedere paragrafo 86).

Passività potenziali

27. **Un'impresa non deve contabilizzare alcuna passività potenziale.**
28. Si deve fornire informativa di una passività potenziale, così come previsto dal paragrafo 86, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota.
29. Laddove l'impresa sia responsabile in solido per un'obbligazione, la parte dell'obbligazione che si ritiene dovuta da terzi viene trattata come una passività potenziale. L'impresa rileva un accantonamento per quella parte di obbligazione per la quale l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici sia probabile, a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile.
30. Le passività potenziali possono svilupparsi in situazioni non inizialmente previste. Di conseguenza, esse sono riesaminate periodicamente per determinare se l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici sia divenuta probabile. Se è divenuto probabile che sarà necessario impiegare risorse per una posta precedentemente trattata come passività potenziale, deve essere rilevato un accantonamento nel bilancio del periodo nel quale si verifica tale cambiamento di probabilità (a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile).

⁽³⁾ L'interpretazione del termine «probabile» nel presente Principio come «più verosimile piuttosto che il contrario» non necessariamente deve essere applicata in altri Principi contabili internazionali.

Attività potenziali

31. ***L'impresa non deve rilevare alcuna attività potenziale.***
32. Le attività potenziali solitamente sorgono in seguito al verificarsi di fatti non pianificati o non previsti che rendono possibile per l'impresa un beneficio economico. Un esempio può essere un ricorso che un'impresa sta intentando attraverso procedure legali e il cui risultato è incerto.
33. Le attività potenziali non sono rilevate in bilancio perché ciò comporterebbe la rilevazione di un ricavo che potrebbe non realizzarsi mai. Tuttavia, se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.
34. Si fornisce informativa di un'attività potenziale, come richiesto dal paragrafo 89, quando è probabile che vi sarà un beneficio economico.
35. Le attività potenziali devono essere riesaminate periodicamente per assicurarsi che gli sviluppi siano appropriatamente riflessi nel bilancio. Se è divenuto virtualmente certo che vi saranno benefici economici, l'attività e il connesso ricavo devono essere rilevati nel bilancio dell'esercizio nel quale tale cambiamento si verifica. Se un beneficio economico è divenuto probabile, un'impresa dà informativa circa l'attività potenziale (vedere paragrafo 89).

VALUTAZIONE

Migliore stima

36. ***L'importo rilevato come accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.***
37. La migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione attuale è l'ammontare che un'impresa ragionevolmente sosterebbe per estinguere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio o per trasferirla a terzi a quella data. È spesso impossibile o eccessivamente costoso estinguere o trasferire a terzi un'obbligazione alla data di riferimento del bilancio. Tuttavia, la stima dell'onere che un'impresa razionalmente sosterebbe per adempiere o per trasferire l'obbligazione rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per l'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio.
38. Le stime dei risultati e degli effetti finanziari sono basate sul giudizio maturato dalla direzione aziendale, integrato da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate includono ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio.
39. Le incertezze connesse all'ammontare da rilevare come accantonamento sono trattate in vari modi a seconda delle diverse circostanze. Laddove l'accantonamento oggetto di stima coinvolge un vasto numero di elementi, l'obbligazione è stimata attraverso la ponderazione delle probabilità associate a tutti i possibili risultati. La denominazione di questo metodo statistico di stima è «valore atteso». L'accantonamento sarà, perciò, differente a seconda del fatto che la probabilità di una perdita per un dato ammontare sia, per esempio, 60 % o 90 %. Nel caso in cui vi sia una serie continua di possibili risultati, e ciascun punto in questa serie abbia le medesime probabilità di verificarsi di un altro, si adotta la stima media.

E s e m p i o

Un'impresa vende beni garantendo ai clienti la copertura dei costi di riparazione di qualsiasi difetto di fabbricazione che si manifesti nei sei mesi successivi all'acquisto. Se venissero rinvenuti piccoli difetti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a una cifra pari a 1 000 000. Se, invece, venissero rinvenuti difetti più ingenti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a 4 000 000. L'esperienza passata dell'impresa e le aspettative future indicano che, per l'anno a venire, il 75 % dei beni venduti non presenterà difetti, il 20 % dei beni venduti presenterà piccoli difetti e il 5 % dei beni venduti presenterà, invece, grandi difetti. In conformità con le disposizioni del paragrafo 24, un'impresa valuta la probabilità di una fuoriuscita per le obbligazioni connesse alle garanzie nel suo insieme.

Il valore atteso dei costi di riparazione è:

$$(75 \% \text{ di zero}) + (20 \% \text{ di } 1\,000\,000) + (5 \% \text{ di } 4\,000\,000) = 400\,000$$

N. 37

40. Se si sta valutando una singola obbligazione, il risultato individuale più probabile può essere la migliore stima della passività. Tuttavia, persino in questo caso, l'impresa deve considerare altri possibili risultati. Laddove altri possibili risultati sono per la maggior parte superiori o inferiori al risultato più probabile, la migliore stima sarà l'importo superiore o inferiore. Per esempio, se un'impresa deve correggere un grave errore commesso nella costruzione di un importante impianto per un committente, la specifica stima più probabile può essere di accantonare un costo di 1 000 quale costo del primo tentativo di riparazione, ma deve essere effettuato un accantonamento per un ammontare superiore se vi è una rilevante probabilità che saranno necessari ulteriori interventi.
41. L'accantonamento è determinato al lordo delle imposte, poiché gli effetti fiscali dell'accantonamento, e i cambiamenti di questo, sono disciplinati dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

Rischi e incertezze

42. ***I rischi e le incertezze che inevitabilmente circondano molti fatti e circostanze devono essere tenuti in considerazione nella determinazione della migliore stima dell'accantonamento.***
43. Il rischio descrive la variabilità del risultato. Una modificazione del rischio può aumentare l'ammontare in cui una passività è stimata. È necessaria cautela nel giungere a una stima in condizioni di incertezza, così che i ricavi o le attività non vengano sopravvalutate e i costi e le passività non vengano sottostimati. Tuttavia, l'incertezza non giustifica l'iscrizione di accantonamenti eccessivi o l'intenzionale sovrastima delle passività. Per esempio, se la proiezione dei costi di un risultato particolarmente negativo è stimata secondo il criterio della prudenza, quel risultato non è, quindi, deliberatamente trattato come più probabile di quanto realisticamente sia la situazione. È necessaria attenzione per evitare di effettuare doppie rettifiche dovute a rischio e incertezza con conseguenti sovrastime di un accantonamento.
44. L'informativa concernente le incertezze che circondano l'ammontare del costo è fornita dal paragrafo 85 (b).

Valore attuale

45. ***Laddove l'effetto del valore attuale del denaro è un aspetto rilevante, l'importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione.***
46. A causa del valore attuale del denaro, gli accantonamenti per pagamenti che sorgono subito dopo la data di riferimento del bilancio sono più onerosi di quelli in cui pagamenti dello stesso ammontare sorgono dopo. Gli accantonamenti vengono perciò attualizzati, nel caso in cui l'effetto sia rilevante.
47. ***Il tasso (o i tassi) di attualizzazione deve essere determinato al lordo delle imposte e deve essere tale da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività. Il tasso (i tassi) di attualizzazione non deve (devono) riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono già state rettificare.***

Eventi futuri

48. ***I fatti futuri che possono condizionare l'ammontare richiesto per estinguere un'obbligazione devono essere riflessi nell'importo di un accantonamento se vi è una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno.***
49. I fatti futuri attesi possono essere particolarmente importanti nella determinazione degli accantonamenti. Per esempio, un'impresa può ritenere che il costo per bonificare un insediamento al termine della sua vita economica sarà ridotto da futuri cambiamenti tecnologici. L'importo rilevato riflette la ragionevole previsione di osservatori tecnicamente qualificati e obiettivi che tengano conto di tutte le conoscenze che saranno a disposizione della tecnologia al momento della bonifica. Perciò è appropriato considerare, per esempio, riduzioni di costi per l'accresciuta esperienza nell'applicazione della tecnologia esistente o del costo atteso nell'applicazione della tecnologia esistente a un numero di operazioni di bonifica più ampio o più complesso di quanto precedentemente iscritto. Tuttavia, un'impresa non anticipa lo sviluppo di una tecnologia di bonifica completamente nuova a meno che non assista da evidenze sufficientemente obiettive.

50. L'effetto di una nuova possibile normativa deve essere preso in considerazione nella determinazione di un'obbligazione esistente quando vi è evidenza sufficientemente obiettiva che è virtualmente certo che la normativa sarà emanata. La varietà delle circostanze che sorgono nella pratica rende impossibile specificare un singolo fatto che fornirà evidenze sufficienti e obiettive in ogni fattispecie concreta. È necessario che vi sia evidenza sia su cosa la normativa richiederà, sia sul fatto che siano virtualmente certe l'emanazione e l'attuazione nei tempi dovuti. In molte circostanze non esisterà un'evidenza sufficientemente oggettiva finché la nuova normativa è emanata.

Dismissioni attese di attività

51. ***I proventi derivanti da una dismissione attesa di attività non devono essere considerati nella determinazione di un accantonamento.***
52. I proventi derivanti da una dismissione attesa di attività non sono presi in considerazione nella determinazione di un accantonamento, anche se la dismissione attesa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all'accantonamento. L'impresa, invece, rileva proventi su cessioni attese di attività al tempo specificato dal Principio contabile internazionale che disciplina le attività considerate.

INDENNIZZI

53. ***Laddove si suppone che una parte o tutte le spese richieste per estinguere un'obbligazione debbano essere indennizzate da terzi, l'indennizzo deve essere rilevato se, e solo se, sia virtualmente certo che lo stesso sarà ricevuto se l'impresa adempie all'obbligazione. L'indennizzo deve essere trattato come un'attività separata. L'ammontare rilevato per l'indennizzo non deve eccedere l'ammontare dell'accantonamento.***
54. ***Nel conto economico, il costo relativo a un accantonamento può essere esposto al netto dell'ammontare rilevato per l'indennizzo.***
55. Alcune volte, un'impresa può trovarsi nella situazione di poter girare a terzi l'onere di parte o di tutte le spese necessarie a estinguere una obbligazione (per esempio, attraverso contratti di assicurazione, clausole di manleva o garanzie dei fornitori). I terzi potrebbero indennizzare gli ammontari sostenuti dall'impresa o pagare direttamente gli importi dovuti.
56. In molte circostanze l'impresa rimarrà responsabile in solido per l'intero importo in questione così che essa sarebbe tenuta a estinguere l'intero importo se i terzi non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di farlo. In tal caso, viene rilevato un accantonamento per l'intero importo della passività, e viene rilevata un'attività separata per l'indennizzo atteso se è virtualmente certo che, se l'impresa estingue la passività, l'indennizzo sarà ricevuto.
57. In alcune circostanze, l'impresa non risulterà responsabile per i costi in oggetto nel caso in cui i terzi non siano in grado di onorare la loro obbligazione. In tal caso, l'impresa non iscrive nessuna passività per fronteggiare tali costi e questi non vengono inclusi nell'accantonamento.
58. Come notato nel paragrafo 29, un'obbligazione per la quale un'impresa è responsabile in solido è una passività potenziale nella misura in cui si suppone che l'obbligazione sarà estinta da terzi.

RETTIFICHE DI ACCANTONAMENTI

59. ***I fondi accantonati devono essere riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato.***
60. Se l'accantonamento è attualizzato, l'ammontare iscritto in bilancio dello stesso aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare del tempo. Tale incremento è rilevato come un interesse passivo.

UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI

61. ***Un accantonamento deve essere usato solo per quelle spese per le quali esso fu originariamente iscritto.***

N. 37

62. Solamente le spese che si riferiscono all'accantonamento originario sono fronteggiate da tale accantonamento. Imputare costi a un accantonamento originariamente rilevato per altro scopo significherebbe mascherare l'impatto economico di due diversi eventi.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Perdite operative future

63. ***Non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future.***
64. Le perdite operative future non soddisfano la definizione di passività contenuta nel paragrafo 10 e le generali condizioni di rilevazione previste per gli accantonamenti al paragrafo 14.
65. L'attesa di perdite future operative è un'indicazione che alcuni beni operativi possono aver subito una perdita durevole di valore. L'impresa deve verificare che queste attività non abbiano subito una perdita durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.

Contratti onerosi

66. ***Se l'impresa ha un contratto oneroso, l'obbligazione attuale presente nel contratto deve essere rilevata e determinata come un accantonamento.***
67. Molti contratti (per esempio, alcuni ordini di acquisto abitudinari) possono essere cancellati senza dover corrispondere compensi a terzi, e perciò non sussiste alcuna obbligazione. Altri contratti stabiliscono sia diritti sia obblighi per ciascuna delle parti contraenti. Quando le circostanze prevedono che il contratto sia oneroso, questo rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio ed esiste una passività che viene rilevata. I contratti esecutivi che non sono onerosi esulano dall'ambito di applicazione del Principio.
68. Il presente Principio definisce oneroso un contratto in cui i costi non discrezionali necessari per l'adempimento delle obbligazioni assunte superino i benefici economici che si suppone si otterranno dallo stesso contratto. I costi non discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè il minore tra il costo necessario all'adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall'inadempienza.
69. Prima che sia stabilito qualsiasi specifico accantonamento per un contratto oneroso, l'impresa rileva qualsiasi perdita durevole di valore che le attività coinvolte nel contratto hanno subito (vedere IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività).

Ristrutturazioni

70. I seguenti sono esempi che possono rientrare nella definizione di ristrutturazione:
- (a) vendita o chiusura di una linea di prodotto;
 - (b) chiusura di stabilimenti aziendali in un Paese o area geografica oppure trasferimento di attività aziendali da un Paese o area geografica a un altro;
 - (c) cambiamento nelle strutture dirigenziali, per esempio l'eliminazione di una struttura dirigenziale intermedia; e
 - (d) significative riorganizzazioni che hanno un effetto rilevante sulla natura e sugli indirizzi strategici delle attività dell'impresa.
71. Un accantonamento per costi di ristrutturazione è iscritto in bilancio solo quando sono soddisfatte le condizioni generali per la rilevazione degli accantonamenti previste dal paragrafo 14. I paragrafi 72-83 dispongono come applicare le condizioni generali di rilevazione alle ristrutturazioni.

72. **Un'obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo quando l'impresa:**
- (a) **ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifichi almeno:**
 - (i) **l'attività o la parte di attività interessata;**
 - (ii) **le principali unità operative coinvolte;**
 - (iii) **la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo di dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del loro rapporto;**
 - (iv) **le spese che verranno sostenute; e**
 - (v) **quando il programma verrà attuato; e**
 - (b) **ha fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l'impresa realizzerà la ristrutturazione perché ne ha iniziato la realizzazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.**
73. L'evidenza che l'impresa ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione potrebbe essere fornita, per esempio, dalla rimozione di un impianto, dalla vendita di attività o da una comunicazione al pubblico dei principali aspetti del programma. Una pubblica comunicazione di un piano dettagliato di ristrutturazione rappresenta un'obbligazione implicita a ristrutturare solo se è predisposta in modo, e con sufficienti dettagli (cioè, esponendo i principali aspetti del programma) tali da dare ai terzi, quali clienti, fornitori e dipendenti (o le loro rappresentanze), valide aspettative che l'impresa procederà alla ristrutturazione.
74. Perché un piano possa dar luogo a una obbligazione implicita nel caso di comunicazione ai terzi interessati, la sua attuazione deve essere programmata per iniziare quanto prima possibile e per terminare in un lasso di tempo tale da rendere improbabili cambiamenti significativi del piano. Se si suppone che vi sarà un lungo tempo di attesa prima che la ristrutturazione abbia inizio o che la ristrutturazione durerà un arco di tempo irragionevolmente lungo, non è verosimile che il programma darà luogo a una valida aspettativa nei terzi che l'impresa è al momento impegnata nella ristrutturazione, perché il lungo periodo rende possibile che l'impresa modifichi i propri programmi.
75. La decisione di avviare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di riferimento del bilancio non dà luogo alla data di riferimento del bilancio stessa a un'obbligazione implicita, a meno che l'impresa, prima di quella data:
- (a) abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o
 - (b) abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione ai terzi interessati in una maniera sufficientemente specifica da far nascere in loro la valida aspettativa che l'impresa procederà alla ristrutturazione.
- In alcune circostanze, l'impresa inizia ad attuare un programma di ristrutturazione o comunica gli aspetti principali alle persone coinvolte, solamente dopo la data di riferimento del bilancio. Lo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, può richiedere informazioni integrative, se la ristrutturazione è di importanza tale che una mancata informazione condizionerebbe la capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare valutazioni e di prendere decisioni appropriate.
76. Sebbene un'obbligazione implicita non sia creata solamente dalla decisione della direzione aziendale, un'obbligazione può risultare da altri fatti precedenti insieme a tale decisione. Per esempio, negoziazioni con i sindacati per definire una indennità per esodo anticipato, o con gli acquirenti per la vendita di un'attività, possono essere state concluse e condizionate solo all'approvazione del consiglio. Una volta che l'approvazione è stata ottenuta e comunicata alle altre parti, l'impresa ha, se le condizioni del paragrafo 72 sono soddisfatte, un'obbligazione implicita di ristrutturazione.
77. In alcuni Paesi, l'autorità finale è conferita a un consiglio la cui appartenenza include rappresentanze di interessi diversi da quelli della direzione (per esempio, dipendenti) oppure può essere necessaria la notifica a tali rappresentanze prima che la decisione del consiglio sia presa. Poiché una decisione data da un consiglio in una situazione simile implica la comunicazione a queste rappresentanze, ciò può costituire un'obbligazione implicita a ristrutturare.

N. 37

78. ***Non sorge alcuna obbligazione per la vendita di un'attività sino a che l'impresa si è impegnata nella vendita, per esempio esiste un contratto vincolante di vendita.***
79. Anche nel caso in cui l'impresa abbia preso la decisione di cedere un'attività e abbia comunicato pubblicamente tale decisione, non può essere considerata impegnata nella vendita sino a che sia stato identificato un acquirente e vi sia un accordo vincolante di vendita. Sino a che non esiste un accordo vincolante di vendita, l'impresa sarà sempre in grado di cambiare opinione e, infatti, dovrà adottare un'altra strategia se, in termini accettabili, non può essere trovato un acquirente. Se la vendita di un'attività fa parte di un piano di ristrutturazione, deve essere verificato se i beni dell'attività hanno subito una perdita durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Quando una vendita è solamente parte di una ristrutturazione, può sorgere un'obbligazione implicita per le altre parti coinvolte nella ristrutturazione prima che venga siglato un accordo vincolante di vendita.
80. ***Un accantonamento per ristrutturazioni deve includere solamente i costi diretti derivanti dalla ristrutturazione, che sono quelli sia:***
- (a) ***necessariamente implicati dalla ristrutturazione; e***
 - (b) ***non associati con le attività in corso dell'impresa.***
81. Un accantonamento per ristrutturazioni non include costi quali:
- (a) spese di riqualificazione e ricollocamento del personale in servizio;
 - (b) marketing; o
 - (c) investimenti in nuovi sistemi o reti di distribuzione.
- Tali costi si riferiscono alla condotta futura dell'attività e non sono passività della ristrutturazione alla data di riferimento del bilancio. Tali spese sono rilevate con gli stessi criteri come se fossero indipendenti dalla ristrutturazione.
82. Le perdite operative future identificabili sino alla data di una ristrutturazione non sono incluse in un accantonamento, a meno che esse siano correlate a un contratto oneroso come definito nel paragrafo 10.
83. Come richiesto dal paragrafo 51, i proventi derivanti da una prevista dismissione di beni non sono considerati nella determinazione di un accantonamento per i costi di ristrutturazione, anche se la vendita di beni è prevista come parte della ristrutturazione.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

84. ***Per ciascuna classe di accantonamenti, l'impresa deve evidenziare:***
- (a) ***il valore contabile di inizio e fine esercizio;***
 - (b) ***gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;***
 - (c) ***gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati all'accantonamento) durante l'esercizio;***
 - (d) ***gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e***
 - (e) ***gli incrementi durante l'esercizio negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.***
- Non è richiesta informativa comparativa.***
85. ***L'impresa deve indicare per ciascuna classe di accantonamenti:***
- (a) ***una breve descrizione della natura dell'obbligazione e la tempistica prevista per l'impiego delle proprie risorse;***

- (b) *un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tali impieghi. Laddove risulti necessario fornire adeguate informazioni, l'impresa deve evidenziare le principali ipotesi formulate su fatti futuri, come specificato nel paragrafo 48; e*
- (c) *l'ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per l'indennizzo atteso.*
86. *A meno che la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l'obbligazione sia remota, l'impresa deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di riferimento del bilancio una breve descrizione della natura della passività potenziale laddove possibile:*
- (a) *una stima dei suoi effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi 36-52;*
- (b) *una indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun impiego; e*
- (c) *la probabilità di ciascun indennizzo.*
87. Nel determinare quali accantonamenti o passività potenziali possano essere aggregati in una classe, è necessario considerare se la natura dei singoli elementi sia sufficientemente simile per raggrupparle in un singolo prospetto in osservanza delle disposizioni dei paragrafi 85 (a) e (b) e 86 (a) e (b). Quindi, può essere appropriato trattare come una singola classe di accantonamenti gli importi relativi a garanzie di prodotti differenti, ma non sarebbe appropriato trattare come una singola classe gli importi relativi a normali garanzie e gli importi soggetti a procedimenti legali.
88. Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l'impresa fornisce l'informativa richiesta dai paragrafi 84-86 in maniera tale da mostrare il collegamento tra l'accantonamento e la passività potenziale.
89. *Se si ritiene probabile che vi sarà un incremento delle attività, l'impresa deve presentare una breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di riferimento del bilancio, e, se possibile, una stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti per gli accantonamenti nei paragrafi 36-52.*
90. È importante che le informazioni sulle attività potenziali non forniscano indicazioni fuorvianti sulla probabilità di realizzare il reddito che ne deriverà.
91. *Se qualcuna delle informazioni richieste dai paragrafi 86-89 non è fornita perché non è possibile, tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata.*
92. *In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dai paragrafi 84-89 potrebbe pregiudicare seriamente la posizione della società in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'impresa non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata.*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

93. *Gli effetti derivanti dall'utilizzo del presente Principio alla sua data di applicazione (o data precedente) devono essere esposti in bilancio come rettifica degli utili portati a nuovo del bilancio d'apertura dell'esercizio in cui il principio è applicato per la prima volta. Le imprese sono incoraggiate, ma non obbligate, a rettificare gli utili portati a nuovo del bilancio d'apertura dei precedenti esercizi e a riformulare l'informazione comparativa. Se l'informazione comparativa non è riformulata, tale fatto deve essere indicato.*
94. Il presente Principio richiede un trattamento differente rispetto allo IAS 8, Utile (Perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. Lo IAS 8 richiede che l'informazione comparativa sia riformulata (trattamento di riferimento) o che venga fornita un'informazione aggiuntiva comparativa pro forma secondo il nuovo criterio (trattamento contabile alternativo consentito), a meno che ciò non sia possibile.

N. 38

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

95. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica il presente Principio in esercizi con inizio precedente al 1° luglio 1999, deve evidenziare tale fatto.*
96. Il presente Principio sostituisce le parti dello IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ⁽⁴⁾, che trattano le sopravvenienze.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 38**Attività immateriali**

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel luglio 1998 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva.

Il presente Principio sostituisce:

- (a) lo IAS 4, Contabilizzazione degli ammortamenti, con riguardo all'ammortamento (svalutazione) delle attività immateriali; e
- (b) lo IAS 9, Costi di ricerca e sviluppo.

Nell'ottobre 1998, lo staff dello IASC ha pubblicato separatamente una Motivazione per le conclusioni riferita allo IAS 38 e allo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998). Le copie del documento sono disponibili presso l'Ufficio commerciale dello IASC.

Nel 1998, lo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, ha emendato il paragrafo 2 (f) dello IAS 38 per sostituire il riferimento allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con il riferimento allo IAS 39. La nota 1 è stata, inoltre, eliminata.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 38:

- SIC-6: Costi per la modifica del software esistente;
- SIC-32: Attività immateriali, Costi connessi a siti web.

INTRODUZIONE

1. Lo IAS 38 statuisce i criteri di contabilizzazione e l'informativa di bilancio relativi alle attività immateriali che non sono specificatamente trattate da altri Principi contabili internazionali. Lo IAS 38 non si applica alle attività finanziarie, ai diritti minerari e ai costi di esplorazione e di sviluppo, per l'estrazione di minerali, gas naturale e risorse naturali simili non rigenerabili e alle attività immateriali delle imprese assicurative derivanti da contratti con i propri titolari di polizza. Lo IAS 38 si applica, fra l'altro, alle spese di pubblicità, formazione del personale, costi d'impianto, attività di ricerca e sviluppo.
2. Un'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica utilizzata nell'attività produttiva o nella fornitura di beni o servizi, per essere affittata a terzi, o per fini amministrativi. Un'attività è una risorsa:
 - (a) controllata dall'impresa come risultato di fatti passati; e
 - (b) grazie alla quale si suppone che benefici economici futuri affluiranno all'impresa.

⁽⁴⁾ Lo IAS 10: Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, è stato sostituito dallo IAS 10, (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.

3. Lo IAS 38 richiede che l'impresa rilevi un'attività immateriale (al costo) se, e solo se:
- (a) è probabile che i futuri benefici economici che sono attribuibili all'attività affluiranno all'impresa; e
 - (b) il costo dell'attività può essere determinato attendibilmente.

Questa disposizione si applica sia se un'attività immateriale è acquistata sia se è generata internamente. Lo IAS 38 prevede criteri aggiuntivi di rilevazione per le attività immateriali generate internamente.

4. Lo IAS 38 specifica che l'avviamento generato internamente, i marchi, le testate giornalistiche, i diritti di utilizzazione di titoli editoriali, gli elenchi di clienti e tutti i beni nella sostanza simili non devono essere rilevati come attività.
5. Se un bene immateriale non soddisfa né la definizione né le condizioni per la rilevazione di un'attività immateriale, lo IAS 38 richiede che la spesa di questa voce sia rilevata nell'esercizio in cui è stata sostenuta. Tuttavia, se l'elemento viene acquisito attraverso un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione, tale spesa (inclusa nel costo di acquisizione) deve costituire parte del valore attribuito all'avviamento positivo (avviamento negativo) alla data della sua acquisizione.
6. Lo IAS 38 richiede che tutte le spese di ricerca siano rilevate come costo quando sostenute. Esempi di altre spese che non daranno luogo a un'attività immateriale che possono essere iscritte in bilancio sono:
- (a) spese di avviamento di un'attività o di un'azienda (costi di avviamento);
 - (b) spese di formazione del personale;
 - (c) spese di pubblicità e/o di promozione; e
 - (d) spese di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o di tutta l'impresa.

Le spese connesse a queste voci sono rilevate come costo nell'esercizio in cui sono sostenute.

7. Lo IAS 38 richiede che le spese attribuibili all'attività immateriale sostenute dopo il suo acquisto o completamento siano rilevate come un costo quando sostenute a meno che:
- (a) sia probabile che questa spesa renderà l'attività in grado di generare benefici economici futuri superiori al suo livello di rendimento originariamente accertato; e
 - (b) la spesa possa essere determinata e attribuita all'attività attendibilmente.

Se queste condizioni sono soddisfatte, la spesa sostenuta successivamente deve essere aggiunta al costo dell'attività immateriale.

8. Se la spesa sostenuta per un'attività immateriale è stata inizialmente rilevata dall'impresa che redige il bilancio come un costo nei precedenti bilanci annuali o bilanci intermedi, lo IAS 38 vieta all'impresa di rilevare tale spesa come parte del costo di un'attività immateriale a una data successiva.
9. Dopo la rilevazione iniziale, lo IAS 38 richiede che il valore di un'attività immateriale sia determinato seguendo uno dei due seguenti trattamenti contabili:
- (a) trattamento contabile di riferimento: costo al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valori accumulati; o
 - (b) trattamento contabile alternativo consentito: valore rivalutato al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valori accumulati. Il valore rivalutato rappresenta il fair value (valore equo) dell'attività. Tuttavia, questo trattamento è permesso se, e solo se, il fair value (valore equo) può essere determinato con riferimento a un mercato attivo dell'attività immateriale. In aggiunta, una volta che l'impresa ha optato per questo trattamento, lo IAS 38 richiede che le rivalutazioni vengano

N. 38

effettuate con sufficiente regolarità, in maniera tale che il valore contabile dell'attività immateriale non risulti significativamente differente dal valore che, invece, sarebbe stato determinato alla data di riferimento di bilancio facendo uso del fair value (valore equo). Lo IAS 38, inoltre, specifica come le attività immateriali debbano essere rivalutate e se un aumento (diminuzione) derivante dalla rivalutazione debba essere rilevato in conto economico o direttamente in patrimonio netto.

10. Lo IAS 38 richiede che un'attività immateriale debba essere ammortizzata in base a un criterio sistematico lungo la migliore stima della sua vita utile. Vi è la presunzione relativa che la vita utile di un'attività immateriale non supererà venti anni dal momento in cui il bene è disponibile per l'uso. Lo IAS 38 non permette alle imprese di attribuire a un'attività immateriale una vita utile non limitata nel tempo. L'ammortamento deve decorrere dal momento in cui il bene è disponibile per l'uso.
11. In rare circostanze, vi può essere una convincente indicazione che la vita utile di un'attività immateriale possa essere uno specifico periodo temporale superiore ai venti anni. In queste circostanze, lo IAS 38 richiede che le imprese:
 - (a) ammortizzino l'attività immateriale lungo il corso della migliore stima della sua vita utile;
 - (b) stimino il valore recuperabile dell'attività immateriale almeno una volta l'anno al fine di identificare se si è verificata una perdita durevole di valore; e
 - (c) indichino le motivazioni per cui la presunzione che la vita utile di un'attività immateriale non supererà i venti anni viene confutata e il fattore (fattori) che ha svolto un ruolo rilevante nella determinazione della vita utile dell'attività immateriale.
12. Lo IAS 38 richiede che il metodo di ammortamento utilizzato debba riflettere il modo in cui i benefici economici dell'attività sono utilizzati da parte dell'impresa. Se tale modello non può essere determinato attendibilmente, deve essere usato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata come un costo, a meno che un altro Principio contabile internazionale permetta o richieda che questa sia inclusa nel valore contabile di un'altra attività.
13. Lo IAS 38 richiede che il valore residuo di un'attività immateriale debba essere ritenuto pari a zero a meno che:
 - (a) vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare l'attività alla fine della sua vita utile; o
 - (b) esista un mercato attivo per quel tipo di attività e sia probabile che tale mercato esisterà ancora alla fine della vita utile dell'attività.
14. Per stabilire se un'attività immateriale possa aver subito una perdita durevole di valore, l'impresa applica lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Egualmente, lo IAS 38 richiede che l'impresa stimi il valore recuperabile di un'attività immateriale non ancora disponibile per l'uso almeno una volta l'anno.
15. Lo IAS 38 entra in vigore a partire dal 1° luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
16. In sede di prima applicazione, lo IAS 38 include disposizioni transitorie che richiedono un'applicazione retrospettiva:
 - (a) ogni qualvolta ciò risulti necessario per eliminare una voce che non risulta più rilevabile secondo le disposizioni dello IAS 38; o
 - (b) se la precedente valutazione di un'attività immateriale confliggeva con i principi previsti dallo IAS 38 (per esempio, se un'attività immateriale non era stata ammortizzata o era stata oggetto di rivalutazione ma senza riferimento a un mercato attivo).

In altre circostanze, l'applicazione prospettica delle disposizioni di rilevazione e ammortamento è o richiesta (per esempio, lo IAS 38 vieta la rilevazione delle attività immateriali generate internamente non precedentemente rilevate) o permessa (per esempio, lo IAS 38 incoraggia la rilevazione di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione e non precedentemente rilevata).

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-6
Definizioni	7-17
Attività immateriali	8-17
Identificabilità	10-12
Controllo	13-16
Benefici economici futuri	17
Rilevazione e valutazione iniziale di un'attività immateriale	18-55
Acquisizioni distinte	23-26
Acquisizioni come parte di un'aggregazione di imprese	27-32
Acquisizioni attraverso contributi pubblici	33
Permuta di attività	34-35
Avviamento generato internamente	36-38
Attività immateriali generate internamente	39-55
Fase di ricerca	42-44
Fase di sviluppo	45-52
Costo di un'attività immateriale generata internamente	53-55
Rilevazione di un costo	56-59
Costi sostenuti in passato che non devono essere rilevati come attività	59
Spese successive	60-62
Valutazione successiva alla rilevazione iniziale	63-78
Trattamento contabile di riferimento	63
Trattamento contabile alternativo consentito	64-78
Ammortamento	79-96
Periodo di ammortamento	79-87
Metodi di ammortamento	88-90
Valore residuo	91-93
Revisione del periodo e del metodo di ammortamento	94-96

N. 38

Recuperabilità del valore contabile — Perdite durevoli di valore	97-102
Cessazioni e dismissioni	103-106
Informazioni integrative	107-117
Generali	107-112
Attività immateriali iscritte in bilancio con il trattamento contabile alternativo consentito	113-114
Spese di ricerca e sviluppo	115-116
Informazioni aggiuntive	117
Disposizioni transitorie	118-121
Data di entrata in vigore	122-123

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle attività immateriali non specificatamente trattate in un altro Principio contabile internazionale. Il presente Principio richiede che le imprese rilevino un'attività immateriale se, e solo se, vengono soddisfatte determinate condizioni. Il Principio specifica, inoltre, come determinare il valore contabile delle attività immateriali e richiede alcune informazioni integrative in merito sempre alle attività immateriali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato da tutte le imprese nella contabilizzazione delle attività immateriali, eccetto che per:***
 - (a) ***le attività immateriali che sono considerate da un altro Principio contabile internazionale;***
 - (b) ***le attività finanziarie, come definite nello IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative;***
 - (c) ***i diritti minerari e le spese di esplorazione o sviluppo ed estrazione di minerali, gas naturale e risorse naturali simili non rigenerabili; e***
 - (d) ***le attività immateriali delle imprese assicurative derivanti da contratti con i titolari di polizza.***
2. Se un altro Principio contabile internazionale tratta una specifica tipologia di attività immateriale, l'impresa applica quel Principio, invece che il presente. Per esempio, il presente Principio non si applica a:
 - (a) attività immateriali possedute da un'impresa e destinate a essere alienate nella gestione ordinaria dell'attività (vedere IAS 2, Rimanenze, e IAS 11, Commesse a lungo termine);
 - (b) attività fiscali differite (vedere IAS 12, Imposte sul reddito);
 - (c) contratti di locazione che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17, Leasing;
 - (d) attività derivanti da benefici per i dipendenti (vedere IAS 19, Benefici per i dipendenti);

- (e) avviamento derivante da un'aggregazione di imprese (vedere IAS 22, Aggregazioni di imprese); e
- (f) attività finanziarie come definite nello IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative. La rilevazione e la determinazione del valore di alcune attività finanziarie sono già previste dagli IAS: 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate; 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate; 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture; e 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
3. Alcune attività immateriali possono essere contenute in oggetti di consistenza fisica quali per esempio possono essere un compact disk (nel caso di un software per computer), una documentazione legale (nel caso di una licenza o di un brevetto) o un filmato. Per determinare se un'attività che incorpora elementi sia immateriali sia materiali debba essere trattata secondo le disposizioni dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, o come un'attività immateriale secondo, invece, le disposizioni del presente Principio, bisogna esercitare un giudizio critico per valutare quale sia l'elemento più significativo. Per esempio, un software per il controllo computerizzato di una macchina utensile che non può funzionare senza quello specifico software è una parte integrante dell'hardware cui è collegato e, quindi, deve essere trattato come un immobile, un impianto o un macchinario. Nello stesso modo deve essere trattato il sistema operativo di un computer. Qualora il software non sia parte integrante dell'hardware cui è collegato, il software viene trattato come un'attività immateriale.
4. Il presente Principio si applica, fra l'altro, anche alle spese di pubblicità, formazione, avviamento, attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Perciò, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per esempio, un prototipo), la componente fisica dell'attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, che è la conoscenza in esso contenuta.
5. Nel caso di un leasing finanziario, l'attività oggetto del contratto può essere sia materiale sia immateriale. Dopo l'iniziale rilevazione, il locatario tratta contabilmente l'attività immateriale posseduta tramite leasing finanziario in base alle disposizioni del presente Principio. Diritti derivanti da accordi di licenze per oggetti quali film cinematografici, videocassette, opere letterarie, brevetti e diritti d'autore sono esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 17 e rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio.
6. Possono esulare dall'ambito di applicazione di un Principio contabile internazionale talune attività od operazioni così specifiche da dar luogo a problematiche contabili che potrebbero necessitare di un diverso trattamento. Tali problemi sorgono nella disciplina delle spese di esplorazione, o sviluppo ed estrazione dei giacimenti di petrolio, gas e minerali per le industrie estrattive e nel caso di contratti tra società assicuratrici e titolari di polizza. Perciò, il presente Principio non si applica alle spese sostenute in tali attività. Tuttavia, si applica ad altre attività immateriali utilizzate (quali, per esempio, software per computer), e altre spese (quali, per esempio, costi di avviamento), in industrie estrattive o imprese assicurative.

DEFINIZIONI

7. ***I seguenti termini vengono utilizzati nel presente Principio con i seguenti significati:***

L'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica e posseduta per essere utilizzata nella produzione o fornitura di beni o servizi, per affitto a terzi, o per fini amministrativi.

L'attività è una risorsa:

- (a) ***controllata dall'impresa in conseguenza di eventi passati;***
- (b) ***dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l'impresa.***

Le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività che devono essere incassate in ammontari di denaro prefissati o determinabili.

La ricerca è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze o scoperte, scientifiche o tecniche.

N. 38

Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente avanzati, precedente all'avvio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

L'ammortamento è la ripartizione sistematica delle quote di ammortamento di un'attività immateriale durante la sua vita utile.

Il valore ammortizzabile è il costo di un bene o il valore sostitutivo del costo nel bilancio, meno il suo valore residuo.

La vita utile è alternativamente:

- (a) **il periodo di tempo nel quale ci si attende che un'attività sarà utilizzata dall'impresa; o**
- (b) **il numero delle unità prodotte o altrimenti ricavabili che l'impresa si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.**

Il costo è l'importo pagato, monetario o equivalente, o il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un bene, al momento dell'acquisto o della costruzione del bene stesso.

Il un bene al termine della sua vita utile dopo aver dedotto i costi attesi di cessione.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Il mercato attivo è un mercato in cui esistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- (a) **gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;**
- (b) **compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; e**
- (c) **i prezzi sono disponibili al pubblico.**

La perdita durevole di valore è l'importo per il quale il valore contabile di un'attività supera il suo valore recuperabile.

Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nello stato patrimoniale dopo aver dedotto l'ammortamento accumulato e le connesse perdite durevoli di valori accumulate.

Attività immateriali

8. Le imprese frequentemente consumano risorse o contraggono debiti per l'acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento o il miglioramento di risorse immateriali quali, per esempio, le conoscenze scientifiche o tecniche, la progettazione e l'attuazione di nuovi processi o sistemi, le licenze, il patrimonio intellettuale, le conoscenze di mercato e i marchi (inclusi i nomi del prodotto e i titoli editoriali). Esempi comuni di elementi compresi in queste ampie voci sono i software per computer, i brevetti, i diritti d'autore, i filmati cinematografici, le anagrafiche clienti, i diritti ipotecari, le licenze di pesca, le quote di importazioni, le concessioni in *franchising*, le relazioni commerciali con clienti o fornitori, la fidelizzazione della clientela, le quote di mercato e i diritti di marketing.
9. Non tutti gli elementi elencati nel paragrafo 8 soddisferranno la definizione di attività immateriale, cioè l'identificabilità, il controllo della risorsa in oggetto e l'esistenza di benefici economici futuri. Se uno degli elementi disciplinati dal presente Principio non soddisfa la definizione data di attività immateriale, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come un costo nell'esercizio in cui è stata sostenuta. Tuttavia, se l'elemento è acquisito tramite un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione, esso costituisce parte integrante dell'avviamento rilevato alla data dell'acquisizione (vedere paragrafo 56).

Identificabilità

10. La definizione di un'attività immateriale richiede che questa sia identificabile per poter essere distinta chiaramente dall'avviamento. L'avviamento derivante da un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione rappresenta un pagamento effettuato dall'acquirente quale anticipazione di futuri benefici economici. Questi possono risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio ma per le quali l'acquirente è pronto a sostenere egualmente un pagamento nell'ambito dell'acquisizione.
11. Un'attività immateriale può essere chiaramente distinta dall'avviamento se l'attività è separabile. Un'attività è separabile se l'impresa è in grado di affittare, vendere, scambiare o distribuire gli specifici benefici economici futuri attribuibili all'attività senza dover anche privarsi dei benefici economici futuri che derivino da altri beni utilizzati nella stessa attività generatrice di ricavo.
12. La separabilità non è una condizione necessaria per l'identificabilità poiché l'impresa potrebbe essere in grado di identificare un'attività in qualche altro modo. Per esempio, se un'attività immateriale viene acquisita in quanto parte di un gruppo di attività, l'operazione può comprendere il trasferimento di diritti legali che mettono l'impresa in grado di identificare l'attività immateriale. Analogamente, se un programma interno mira a creare diritti legali per l'impresa, la natura di questi diritti può agevolare l'impresa nell'identificazione di una sottostante attività immateriale generata internamente. Inoltre, anche se un'attività genera benefici economici futuri solo in concomitanza con altre attività, l'attività è identificabile se l'impresa può identificare i benefici economici futuri che origineranno dall'attività.

Controllo

13. L'impresa ha il controllo di un'attività se ha la potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l'accesso a tali benefici da parte di terzi. La capacità dell'impresa di controllare i benefici economici futuri derivanti da un'attività immateriale trae origine, in genere, da diritti legali che sono tutelabili in tribunale. In assenza di diritti legali, è più difficile dimostrare che esiste controllo. Tuttavia, la tutela giuridica di un diritto non è una condizione necessaria per il controllo poiché l'impresa può essere in grado di controllare i benefici economici futuri in qualche altra maniera.
14. La conoscenza del mercato e la conoscenza tecnica possono dar luogo a benefici economici futuri. L'impresa controlla questi benefici se, per esempio, tali conoscenze sono protette da diritti legali quali diritti di autore, restrizioni ad accordi commerciali (qualora permessi) o un obbligo legale da parte dei dipendenti di rispettare obblighi di riservatezza.
15. L'impresa può disporre di personale dotato di particolari competenze e può essere in grado di identificare ulteriori miglioramenti delle competenze attraverso programmi di formazione. Tuttavia, solitamente l'impresa non ha un controllo sufficiente sui benefici economici futuri attesi che derivano da un gruppo di dipendenti con particolari competenze e dalla formazione tale da poter ritenere che questi elementi soddisfino la definizione di un'attività immateriale. Per una simile ragione, non è verosimile che una specifica direzione aziendale o elevate abilità tecniche soddisfino la definizione di attività immateriale, a meno che questi siano soggetti a tutela giuridica in merito all'uso e all'ottenimento dei connessi benefici economici futuri attesi, e che soddisfino anche le restanti parti della definizione.
16. L'impresa può avere un portafoglio di clienti o una quota di mercato e ci si aspetta che, grazie agli sforzi compiuti nel costruire le relazioni e la fedeltà commerciale con la clientela, i clienti continueranno a intrattenere rapporti commerciali con l'impresa medesima. Tuttavia, in assenza di diritti legali a tutela, o altri mezzi di controllo, della fedeltà commerciale della clientela, l'impresa solitamente non ha un sufficiente controllo sui benefici economici derivanti dalle relazioni e dalla fedeltà commerciale tale da ritenere che gli elementi citati (portafoglio di clienti, quote di mercato, relazioni e fedeltà commerciali della clientela) soddisfino la definizione di attività immateriale.

N. 38

Benefici economici futuri

17. I benefici economici futuri derivanti da un'attività immateriale possono includere i proventi derivanti dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività da parte dell'impresa. Per esempio, l'uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo può nel futuro ridurre i costi di produzione piuttosto che incrementarne i proventi.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE INIZIALE DI UN'ATTIVITÀ IMMATERIALE

18. La rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che l'impresa dimostri che detto elemento soddisfa:
- (a) la definizione di attività immateriale (vedere paragrafi 7-17); e
 - (b) i criteri concernenti la rilevazione contenuti nel presente Principio (vedere paragrafi 19-55).
19. **Un'attività immateriale deve essere rilevata come tale se, e solo se:**
- (a) **è probabile che affluiranno all'impresa benefici economici futuri attribuibili all'attività considerata;**
 - (b) **il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente.**
20. **L'impresa deve valutare la probabilità che si verifichino benefici economici futuri usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima della direzione aziendale sull'insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell'attività.**
21. L'impresa si comporta con discernimento nel valutare il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all'utilizzo dell'attività sulla base delle conoscenze disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle conoscenze esterne.
22. **Un'attività immateriale deve essere rilevata inizialmente al costo.**

Acquisizioni distinte

23. Se un'attività immateriale viene acquisita separatamente, il costo dell'attività immateriale può solitamente essere determinato con attendibilità. Ciò è particolarmente vero nel caso in cui il corrispettivo dell'acquisto sia denaro liquido o altre attività monetarie.
24. Il costo di un'attività immateriale comprende il costo sostenuto per l'acquisto, inclusi qualsiasi dazio doganale e imposte sugli acquisti non rimborsabili e qualsiasi spesa direttamente attribuibile alla fase di preparazione dell'attività per il suo scopo prestabilito. Spese direttamente attribuibili sono, per esempio, gli onorari per assistenza legale. Viene dedotto nel calcolo del costo qualsiasi sconto o riduzione commerciale.
25. Se il pagamento di un'attività immateriale è differito oltre i normali termini di credito, il costo è determinato in base al prezzo equivalente per contanti; la differenza tra questo importo e il pagamento complessivo è contabilizzata come interesse passivo lungo l'arco temporale di esistenza del credito a meno che sia capitalizzata secondo le disposizioni del trattamento contabile alternativo dello IAS 23, Oneri finanziari.
26. Se un'attività immateriale viene acquisita tramite permuta con strumenti rappresentativi di capitale della società che redige il bilancio, il costo dell'attività è determinato dal fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi, che corrisponde al fair value (valore equo) dell'attività.

Acquisizioni come parte di un'aggregazione di imprese

27. Secondo le disposizioni dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese, se un'attività immateriale è acquisita in un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione, il costo dell'attività immateriale è rappresentato dal suo fair value (valore equo) alla data dell'acquisizione.
28. Bisogna usare discernimento per determinare se il costo (cioè il fair value (valore equo)) di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione di imprese può essere valutato con sufficiente attendibilità. I prezzi quotati in un mercato attivo forniscono la più attendibile valutazione del fair value (valore equo) (vedere anche paragrafo 67). Il prezzo di mercato corretto è solitamente il prezzo dell'offerta attuale. Se i prezzi di offerta attuale non sono disponibili, il prezzo della più recente operazione simile può fornire una base da cui partire per stimare il valore attuale, purché non vi sia stato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra la data dell'operazione e la data alla quale è stimato il fair value (valore equo) dell'attività.
29. Se non esiste alcun mercato attivo per un'attività, i suoi costi riflettono l'importo che l'impresa avrebbe pagato, alla data dell'acquisizione, per l'attività in una transazione normale tra parti consapevoli e disponibili, basandosi sulle migliori informazioni disponibili. Nel determinare tale importo, l'impresa considera il risultato di operazioni su attività simili.
30. Alcune imprese che sono regolarmente coinvolte nell'acquisto e nella vendita di specifiche attività immateriali hanno sviluppato tecniche per stimare i loro fair value (valore equo) in via indiretta. Queste tecniche possono essere usate per la valutazione iniziale di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione se la loro finalità è quella di stimare il fair value (valore equo) come definito nel presente Principio e se queste riflettono le operazioni e le prassi correntemente utilizzate nel settore industriale cui appartiene l'attività. Tali tecniche comprendono anche, laddove appropriata, l'applicazione di multipli in grado di ricondurre le operazioni correnti di mercato a certi indicatori guida della redditività dell'attività (quali ricavi, quote di mercato, utile operativo ecc.) oppure l'attualizzazione dei flussi finanziari netti futuri attesi derivanti dall'attività.
31. In conformità alle disposizioni del presente Principio e alle disposizioni previste dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998) per la rilevazione di attività e passività identificabili:
- (a) un acquirente rileva un'attività immateriale che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione dai paragrafi 19 e 20, anche nel caso in cui la stessa attività immateriale non fosse stata rilevata nel bilancio dell'acquisita; e
- (b) se il costo (cioè il fair value (valore equo)) di un'attività immateriale acquisita come parte di un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione non può essere valutato attendibilmente, la medesima attività non è rilevata come una distinta attività immateriale ma è inclusa nell'avviamento (vedere paragrafo 56).
32. A meno che non esista un mercato attivo per l'attività immateriale acquisita in un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione, lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998) limita il costo dell'attività immateriale inizialmente rilevato a un valore che né genera né incrementa alcun avviamento negativo che si origina alla data dell'acquisizione.

Acquisizioni attraverso contributi pubblici

33. In alcune circostanze, un'attività immateriale può essere acquisita senza dover sostenere oneri, o per corrispettivo nominale, tramite un contributo pubblico. Ciò può verificarsi nel caso in cui un governo trasferisca o ripartisca all'impresa attività immateriali quali diritti aeroportuali, licenze per l'attivazione di stazioni radio o televisive, licenze di importazione, quote o diritti per accedere ad altre risorse limitate. In conformità allo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell'assistenza pubblica, l'impresa può scegliere se rilevare inizialmente sia l'attività immateriale sia il contributo al fair value (valore equo). Se l'impresa opta per non rilevare inizialmente l'attività al fair value (valore equo), essa rileva inizialmente l'attività al valore nominale (secondo l'altro trattamento permesso dallo IAS 20) maggiorato di qualsiasi spesa direttamente attribuibile per rendere l'attività pronta per il suo fine prestabilito.

N. 38*Permuta di attività*

34. Un'attività immateriale può essere acquisita attraverso permuta o parziale permuta di un'attività immateriale diversa o di un'altra attività. Il costo di tale elemento è valutato al fair value (valore equo) dell'attività ricevuta, che è l'equivalente del fair value (valore equo) dell'attività scambiata rettificato dall'importo di denaro o altra disponibilità liquida equivalente ceduta.
35. Un'attività immateriale può essere acquisita tramite permuta di un'attività simile che ha un uso simile nella stessa linea di attività e che ha un simile fair value (valore equo). Un'attività immateriale può anche essere venduta in cambio di una partecipazione azionaria in un'attività simile. In entrambe le circostanze, in considerazione del fatto che il processo economico non è completo, non viene rilevato alcun provento od onere connesso all'operazione. Al contrario, il costo della nuova attività è il valore contabile dell'attività scambiata. Tuttavia, il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta può fornire evidenza che l'attività scambiata ha subito una perdita durevole di valore. In tali circostanze, viene rilevata una perdita durevole di valore per l'attività scambiata e alla nuova attività viene attribuito il valore contabile dopo la riduzione durevole di valore.

Avviamento generato internamente

36. **L'avviamento generato internamente non deve essere rilevato come un'attività.**
37. In alcune circostanze, viene sostenuta una spesa con il proposito di generare benefici economici futuri, ma ciò non si concretizza nella creazione di un'attività immateriale che soddisfa i criteri di rilevazione previsti nel presente Principio. Tale spesa è spesso descritta come un contributo all'avviamento creato internamente. L'avviamento generato internamente non è rilevato come attività perché non è una risorsa identificabile controllata dall'impresa che può essere attendibilmente valutata al costo.
38. Le differenze tra il valore di mercato dell'impresa e il valore contabile dell'attivo netto identificabile in un qualsiasi specifico momento possono individuare una serie di fattori che condizionano il valore dell'impresa. Tuttavia, tali differenze non possono essere considerate rappresentative del costo delle attività immateriali controllate dall'impresa.

Attività immateriali generate internamente

39. Alcune volte è difficile valutare se un'attività immateriale internamente generata abbia le caratteristiche richieste per essere rilevata. Spesso è difficile:

- (a) identificare se, e il momento in cui, vi sia un'attività identificabile che genererà probabili benefici economici futuri; e
- (b) determinare il costo dell'attività in modo attendibile. In alcune circostanze, il costo per generare internamente un'attività immateriale non può essere distinto dal costo per mantenere o migliorare l'avviamento generato internamente dall'impresa o dal costo delle operazioni giornaliere ricorrenti.

Di conseguenza, oltre a conformarsi alle disposizioni generali previste per la rilevazione e per la valutazione iniziale di un'attività immateriale, l'impresa applica le disposizioni e le istruzioni contenute nei paragrafi da 40 a 55 a tutte le attività immateriali generate internamente.

40. Per valutare se un'attività immateriale generata internamente soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in bilancio, l'impresa classifica il processo di creazione dell'attività in:

- (a) una fase di ricerca; e
- (b) una fase di sviluppo.

Sebbene i termini «ricerca» e «sviluppo» abbiano già una definizione, i termini «fase di ricerca» e «fase di sviluppo» acquisiscono un significato più ampio nel contesto del presente Principio.

41. Se l'impresa non è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di creazione di un'attività immateriale, tratta contabilmente il costo derivante da questo progetto come se fosse esclusivamente sostenuto nella fase di ricerca.

Fase di ricerca

42. **Nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) deve essere rilevata. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come un costo nel momento in cui sono sostenute.**
43. Il presente Principio parte dal presupposto che, nella fase di ricerca di un progetto, l'impresa non può dimostrare che esiste un'attività immateriale che genererà probabili benefici economici futuri. Perciò, questa spesa è sempre rilevata come costo quando viene sostenuta.
44. Esempi di attività di ricerca sono:
- (a) l'attività finalizzata all'ottenimento di nuove conoscenze;
 - (b) l'indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze;
 - (c) la ricerca di alternative per materiali, progetti, processi, sistemi o servizi; e
 - (d) l'ideazione, la progettazione, la valutazione e la selezione finale di alternative possibili per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.

Fase di sviluppo

45. **Un'attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevata se, e solo se, l'impresa può dimostrare quanto segue:**
- (a) **la possibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;**
 - (b) **la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;**
 - (c) **la sua capacità a usare o vendere l'attività immateriale;**
 - (d) **in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Tra le altre cose, l'impresa deve dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;**
 - (e) **la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale; e**
 - (f) **la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.**
46. Nella fase di sviluppo di un progetto, l'impresa può, in alcuni casi, identificare un'attività immateriale e dimostrare che l'attività genererà, con tutta probabilità, nel futuro benefici economici. Ciò perché la fase di sviluppo di un progetto è più avanzata della fase di ricerca.
47. Esempi di attività di sviluppo sono:
- (a) la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
 - (b) la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
 - (c) la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale; e
 - (d) la progettazione, la costruzione e la prova di alternative scelte per materiali, progetti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.

N. 38

48. Per dimostrare come un'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri, l'impresa valuta i benefici economici futuri che devono essere ricavati dall'attività utilizzando i principi dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Se le attività genereranno benefici economici solo in combinazione con altre attività, l'impresa applica il concetto delle unità generatrici di flussi finanziari come disposto dallo IAS 36.
49. La disponibilità di risorse per completare, usare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un progetto aziendale che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità dell'impresa di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, l'impresa dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo da un finanziatore indicazioni circa l'effettiva volontà di finanziamento del programma.
50. I sistemi di contabilità analitica dell'impresa possono spesso determinare in modo attendibile il costo da sostenere per creare un'attività immateriale generata internamente, quale, per esempio, i costi del personale e altre spese sostenute per garantirsi diritti d'autore o licenze o per sviluppare software.
51. ***Marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di diritti editoriali, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza non devono essere rilevati come attività immateriali.***
52. Il presente Principio parte dal presupposto che le spese sostenute per generare internamente marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di diritti editoriali, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso. Perciò, tali elementi non vengono rilevati in bilancio come attività immateriali.

Costo di un'attività immateriale generata internamente

53. Per l'applicazione del paragrafo 22 il costo di un'attività immateriale generata internamente è rappresentato dalla somma delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta l'attività immateriale soddisfa le condizioni previste per la rilevazione contabile contenute nei paragrafi 19-20 e 45. Il paragrafo 59 vieta la successiva iscrizione di spese già rilevate in bilancio come costi in bilanci annuali o intermedi precedenti.
54. Il costo di un'attività immateriale generata internamente comprende tutte le spese che possono essere direttamente attribuite, o ripartite in base a un criterio ragionevole e coerente, per creare, produrre e preparare l'attività per il suo uso prestabilito. Il costo include, se applicabile:
- (a) spese per materiali e servizi utilizzati o consumati nel generare l'attività immateriale;
 - (b) salari, stipendi e altri costi connessi all'impiego di personale direttamente coinvolto nel generare l'attività;
 - (c) qualsiasi spesa che è direttamente attribuibile alla creazione dell'attività, quali imposte di registro per la tutela di un diritto legale e l'ammortamento di brevetti e licenze utilizzati per generare l'attività; e
 - (d) spese generali che sono necessarie per generare l'attività e che possono essere ripartite in base a un criterio ragionevole e coerente all'attività (per esempio, una ripartizione dell'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, premi di assicurazione e affitto). Le ripartizioni delle spese generali sono effettuate in base a criteri simili a quelli utilizzati per ripartire le spese generali alle rimanenze (vedere IAS 2, Rimanenze). Lo IAS 23, Oneri finanziari, stabilisce i criteri per poter rilevare gli interessi come componenti di costo di un'attività immateriale generata internamente.
55. I seguenti non sono componenti del costo di un'attività immateriale generata internamente:
- (a) spese di vendita, amministrazione e altre spese generali, a meno che tali spese possano essere direttamente attribuite alla fase di preparazione dell'attività per l'uso;
 - (b) inefficienze chiaramente identificate e costi operativi iniziali sostenuti prima che un'attività raggiunga l'efficienza programmata; e
 - (c) spese sostenute per addestrare il personale a gestire l'attività.

Esempio illustrativo del paragrafo 53

Un'impresa sta sviluppando un nuovo processo produttivo. Nel corso del 20X5, le spese sostenute erano 1 000, di cui 900 sostenute prima del 1° dicembre 20X5 e 100 tra il 1° ed il 31 dicembre 20X5. L'impresa è in grado di dimostrare che, al 1° dicembre 20X5, il processo produttivo soddisfaceva le condizioni per essere rilevato come un'attività immateriale. Il valore recuperabile del know-how contenuto nel processo (inclusi i flussi finanziari in uscita per completare il processo prima che sia disponibile per l'uso) è stimato pari a 500.

Alla fine del 20X5, il processo produttivo è rilevato come attività immateriale a un costo di 100 (spesa sostenuta dalla data in cui le condizioni per la rilevazione sono state per la prima volta soddisfatte, ossia al 1° dicembre 20X5). La spesa di 900 sostenuta prima del 1° dicembre 20X5 è rilevata come un costo in considerazione del fatto che le condizioni poste per la rilevazione non erano soddisfatte prima del 1° dicembre 20X5. Questa spesa non formerà mai parte del costo del processo produttivo rilevato in stato patrimoniale.

Nel corso del 20X6, la spesa sostenuta è pari a 2 000. Alla fine del 20X6, il valore recuperabile del know-how contenuto nel processo (inclusi i flussi finanziari in uscita per completare il processo prima che sia disponibile per l'uso) è stimato in 1 900.

Alla fine del 20X6, il costo del processo di produzione è 2 100 (100 spesa rilevata alla fine del 20X5 più 2 000 spesa rilevata nel 20X6). L'impresa rileva una perdita durevole di valore di 200, equivalente alla rettifica necessaria per riportare il valore contabile del processo (2 100) al valore recuperabile (1 900). Tale perdita durevole di valore sarà ripristinata in un esercizio successivo se sono soddisfatte le disposizioni previste per lo storno di una perdita durevole di valore contenute nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.

RILEVAZIONE DI UN COSTO

56. **Le spese sostenute per un elemento immateriale devono essere rilevate come un costo nell'esercizio in cui sono state sostenute a meno che:**
- (a) **siano parte del costo di un'attività immateriale che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione in bilancio (vedere paragrafi 18-55); o**
 - (b) **l'elemento sia acquisito in un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione e non può essere rilevato come attività immateriale. Se ci troviamo in questa circostanza, tale spesa (inclusa nel costo di acquisizione) deve costituire parte del valore attribuito all'avviamento positivo (avviamento negativo) alla data di acquisizione (vedere IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese).**
57. In alcune circostanze, la spesa viene sostenuta per procurare futuri benefici economici all'impresa, ma nessuna attività immateriale o altra attività che può essere rilevata viene acquistata o creata. In queste circostanze, la spesa è rilevata come costo nell'esercizio in cui è stata sostenuta. Per esempio, spese sostenute per la ricerca sono sempre rilevate come costo quando sono sostenute (vedere paragrafo 42). Esempi di altre spese che vengono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute sono:
- (a) spese di avviamento di attività (costi di avviamento), a meno che tali spese siano incluse nel costo da attribuire secondo le disposizioni dello IAS 16, a un elemento rientrante nella categoria degli immobili, impianti e macchinari. Le spese di avviamento possono essere composte dai costi di costituzione quali, per esempio, costi legali o di segreteria sostenuti nella costituzione di un soggetto giuridico, spese per aprire un nuovo impianto o attività (costi precedenti all'apertura) o spese per intraprendere nuove operazioni o lanciare nuovi prodotti o processi (costi pre-operativi);
 - (b) spese per la formazione del personale;
 - (c) spese pubblicitarie e attività promozionali; e
 - (d) spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell'impresa.
58. Il paragrafo 56 non preclude la rilevazione contabile di un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per la consegna di beni o per la prestazione di servizi sia avvenuto prima della consegna dei beni o della prestazione dei servizi.

N. 38

Costi sostenuti in passato che non devono essere rilevati come attività

59. **Le spese sostenute per un elemento immateriale inizialmente rilevate dall'impresa che redige il bilancio come un costo in bilanci annuali o intermedi precedenti non devono essere rilevate come parte del costo di un'attività immateriale in data successiva.**

SPESE SUCCESSIVE

60. **Una spesa successiva sostenuta per un'attività immateriale dopo il suo acquisto o completamento deve essere rilevata come una spesa nell'esercizio in cui si è verificata a meno che:**
- (a) **sia probabile che questa spesa porrà l'attività nelle condizioni di generare benefici economici futuri superiori al suo normale livello di rendimento originariamente valutato; e**
 - (b) **questa spesa possa essere valutata e attribuita all'attività in modo attendibile.**

Se si verificano tali condizioni, la spesa successiva deve essere aggiunta al costo dell'attività immateriale ⁽¹⁾.

61. Le spese successive sostenute per un'attività immateriale rilevata sono contabilizzate tra i costi se la spesa risulta necessaria per mantenere l'attività al suo normale livello di rendimento originariamente accertato. La natura dell'attività immateriale è tale che, in molte circostanze, non è possibile determinare se è verosimile che la spesa successiva migliori o conservi i benefici economici che affluiranno all'impresa da queste attività. In aggiunta, è spesso difficile attribuire tali spese direttamente a una specifica attività immateriale piuttosto che all'attività aziendale nel suo complesso. Perciò, solo raramente una spesa sostenuta dopo l'iniziale rilevazione di un'attività immateriale acquisita o dopo il completamento di un'attività immateriale generata internamente è da iscriverne in aggiunta al costo dell'attività immateriale.
62. Coerentemente con le disposizioni del paragrafo 51, le spese successive per marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di titoli editoriali, anagrafiche clienti, e altri elementi simili nella sostanza (sia acquistati o generati internamente) sono sempre rilevate come un costo per evitare la rilevazione di un avviamento generato internamente.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE INIZIALE

Trattamento contabile di riferimento

63. **Dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati.**

Trattamento contabile alternativo consentito

64. **Dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all'importo rivalutato, rappresentato dal fair value (valore equo) alla data di rivalutazione al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati. Per l'applicazione delle rivalutazioni in conformità alle disposizioni del presente Principio, il fair value (valore equo) deve essere determinato facendo riferimento a un mercato attivo. Le rivalutazioni devono essere effettuate con sufficiente regolarità in maniera tale che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio.**
65. Il trattamento contabile alternativo consentito non permette:
- (a) la rivalutazione delle attività immateriali che non sono state precedentemente rilevate come attività; o
 - (b) la rilevazione iniziale delle attività immateriali a importi diversi da quelli del proprio costo.

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-6: Costi per la modifica del software esistente.

66. Si applica il trattamento contabile alternativo consentito dopo che un'attività è stata inizialmente rilevata al costo. Tuttavia, se solo parte del costo di un'attività immateriale è rilevata come attività poiché questa non soddisfaceva le condizioni previste per la rilevazione fino a un certo punto del processo (vedere paragrafo 53), il trattamento contabile alternativo consentito può essere applicato all'intera attività. Inoltre, il trattamento contabile alternativo consentito può essere applicato a un'attività immateriale ottenuta tramite contributo pubblico e rilevata a un valore nominale (vedere paragrafo 33).
67. Non è usuale che esista un mercato attivo con le caratteristiche descritte nel paragrafo 7 per un'attività immateriale, sebbene ciò si possa verificare. Per esempio, in certe giurisdizioni, possono esistere mercati attivi per il libero trasferimento di licenze per taxi, licenze di pesca o quote di produzione. Tuttavia, non possono esistere mercati attivi per marchi, giornali, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere. Inoltre, sebbene attività immateriali siano acquistate e vendute, i contratti sono negoziati tra compratori e venditori individuali, e le transazioni sono relativamente infrequenti. Per le citate motivazioni, il prezzo pagato per un'attività potrebbe non fornire prova sufficiente del fair value (valore equo) di un'altra attività. Infine, i prezzi sono spesso non disponibili al pubblico.
68. La frequenza delle rivalutazioni dipende dalla volatilità dei fair value (valore equo) delle attività immateriali oggetto di rivalutazione. Se i fair value (valore equo) di un'attività differiscono in maniera rilevante dal valore contabile, si rende necessaria una ulteriore rivalutazione. Alcune attività immateriali possono subire movimentazioni significative e volatili nel fair value (valore equo) e perciò necessitano di rivalutazioni annuali. Rivalutazioni così frequenti non sono, invece, necessarie per le attività immateriali con variazioni di fair value (valore equo) non significative.
69. Se un'attività immateriale è rivalutata, ogni ammortamento accumulato alla data della rivalutazione è alternativamente:
- (a) nuovamente iscritto in bilancio in proporzione al cambiamento nel valore contabile lordo dell'attività così che il valore contabile dell'attività dopo la rivalutazione equivalga al suo valore rivalutato; oppure
 - (b) eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività e il valore netto dell'attività è nuovamente iscritto in bilancio in base al valore rivalutato dell'attività.
70. ***Se un'attività immateriale è rivalutata, anche tutte le altre attività comprese nella sua classe di appartenenza devono essere rivalutate, a meno che non esista alcun mercato attivo per tali attività.***
71. Una classe di attività immateriali è un raggruppamento di attività che hanno natura e uso simile nelle operazioni aziendali. Gli elementi contenuti nella classe di attività immateriali sono rivalutati simultaneamente per evitare rivalutazioni selettive di attività ed evitare che gli importi esposti in bilancio siano composti da una combinazione di costi e valori riferiti a date differenti.
72. ***Se un'attività immateriale compresa in una classe di attività immateriali rivalutate non può essere rivalutata poiché non vi è alcun mercato attivo dell'attività in questione, essa deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati.***
73. ***Se il fair value (valore equo) di un'attività immateriale rivalutata non può più essere determinato facendo riferimento a un mercato attivo, il valore contabile dell'attività deve essere il valore rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione fatta con riferimento al mercato attivo al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati.***
74. Il fatto che un mercato attivo di un'attività immateriale rivalutata non esista più può indicare che l'attività ha subito una riduzione durevole di valore e che ciò deve essere verificato applicando lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.
75. Se il fair value (valore equo) dell'attività può essere determinato facendo riferimento a un mercato attivo a una successiva data di valutazione, il trattamento contabile alternativo consentito viene applicato a partire da quella data.

N. 38

76. *Se il valore contabile di un'attività immateriale è aumentato a seguito di una rivalutazione, l'incremento deve essere accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce eccedenza (surplus) di rivalutazione. Tuttavia, un aumento di valore dovuto a una rivalutazione deve essere rilevato come provento nella misura in cui ripristina una diminuzione di valore dovuta a una rivalutazione della stessa attività e se tale diminuzione era stata precedentemente rilevata come un costo.*
77. *Se il valore contabile di un'attività è diminuito a seguito di una rivalutazione, la diminuzione deve essere rilevata come un costo. Tuttavia, una diminuzione di valore dovuta a una rivalutazione deve essere portata direttamente a fronte di ogni connessa eccedenza (surplus) di rivalutazione nella misura in cui la diminuzione non ecceda l'importo dell'eccedenza (surplus) di rivalutazione della stessa attività.*
78. L'ammontare complessivo dell'eccedenza (surplus) di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferito direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'eccedenza (surplus) viene realizzata. L'intera eccedenza (surplus) può essere realizzata quando l'attività è dismessa o ceduta. Tuttavia, parte dell'eccedenza (surplus) può essere realizzata anche in quanto l'attività è utilizzata dall'impresa; in tal caso, l'importo dell'eccedenza (surplus) realizzato è rappresentato dalla differenza tra l'ammortamento basato sul valore contabile rivalutato dell'attività e l'ammortamento che sarebbe stato rilevato nel caso in cui fosse stato preso quale parametro il costo storico dell'attività. Il giroconto dall'eccedenza di rivalutazione (surplus) agli utili portati a nuovo non transita dal conto economico.

AMMORTAMENTO

Periodo di ammortamento

79. *Il valore da ammortizzare di un'attività immateriale deve essere ripartito sistematicamente lungo il corso della migliore stima della vita utile. Vi è la presunzione relativa che la vita utile di un'attività immateriale non supererà i venti anni dalla data in cui l'attività è disponibile per l'uso. Il processo di ammortamento deve avere inizio nel momento in cui l'attività è disponibile per l'uso.*
80. Considerato che i benefici economici connessi a un'attività immateriale si esauriscono nel corso del tempo, il valore contabile dell'attività viene ridotto per riflettere tale consumo. Ciò viene ottenuto tramite una ripartizione sistematica del costo o dell'importo rivalutato dell'attività, al netto di qualsiasi valore residuo, lungo la vita utile dell'attività. L'ammortamento è rilevato sia che si sia verificato sia che non si sia verificato un aumento, per esempio, del fair value (valore equo) o del valore recuperabile dell'attività. Devono essere presi in considerazione molti fattori nel determinare la vita utile di un'attività immateriale, incluso:
- (a) l'utilizzo atteso dell'attività da parte dell'impresa e se l'attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell'impresa;
 - (b) i cicli di vita produttiva tipici dell'attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di tipologie simili di attività che sono utilizzate in un modo simile;
 - (c) l'obsolescenza tecnica, tecnologica o di altro tipo;
 - (d) la stabilità del settore economico in cui l'attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall'attività;
 - (e) le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;
 - (f) il livello delle spese di mantenimento necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall'attività e la capacità e l'intenzione della società di raggiungere tale livello;
 - (g) il periodo di controllo sull'attività e i limiti legali o similari all'utilizzo dell'attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi; e
 - (h) se la vita utile dell'attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell'impresa.

81. Data l'esperienza passata di rapidi cambiamenti tecnologici, i software e molte altre attività immateriali sono soggetti a obsolescenza tecnologica. Perciò, è verosimile che la loro vita utile sarà breve.
82. Le stime della vita utile di un'attività immateriale generalmente divengono meno attendibili quando la loro vita utile diviene più lunga. Il presente Principio presume non verosimile che la vita utile delle attività immateriali superi i venti anni.
83. In rare circostanze, vi può essere una convincente indicazione che la vita utile di un'attività immateriale sarà uno specifico periodo superiore ai venti anni. In questi casi, la presunzione che la vita utile non superi i venti anni è confutata e l'impresa:
- (a) ammortizza l'attività immateriale lungo il corso della migliore stima della vita utile;
 - (b) stima il valore recuperabile dell'attività immateriale almeno una volta l'anno al fine di identificare qualsiasi perdita durevole di valore (vedere paragrafo 99); e
 - (c) evidenzia in bilancio le motivazioni per cui la presunzione è confutata e il fattore (fattori) che ha svolto un significativo ruolo nel calcolare la vita utile dell'attività (vedere paragrafo 111 (a)).

E s e m p i

- A. L'impresa ha acquistato il diritto esclusivo a produrre energia idroelettrica per sessant'anni. I costi per generare energia idroelettrica sono assai inferiori ai costi da sostenere per ottenere energia da fonti diverse. Si suppone che l'area geografica adiacente alla centrale elettrica richiederà un significativo volume di energia dalla centrale elettrica almeno per i prossimi sessant'anni.
- L'impresa ammortizza il diritto a generare energia lungo i prossimi sessant'anni, a meno che vi sia evidenza che la vita utile è più breve.
- B. L'impresa ha acquistato un diritto esclusivo di gestire un'autostrada a pedaggio per trent'anni. Non vi è alcun progetto per costruire percorsi alternativi nell'area servita dall'autostrada. Si suppone che questa autostrada sarà in funzione almeno per i prossimi trent'anni.
- L'impresa ammortizza il diritto a gestire l'autostrada lungo i prossimi trent'anni, a meno che vi sia evidenza che la vita utile è inferiore.
84. La vita utile di un'attività immateriale può essere molto lunga ma è sempre limitata nel tempo. L'incertezza giustifica la stima della vita utile di un'attività immateriale secondo criteri prudenziali, ma non giustifica la scelta di una vita che è irrealisticamente breve.
85. ***Se il controllo sui benefici economici futuri derivanti da un'attività immateriale è ottenuto attraverso diritti legali concessi per un arco temporale limitato, la vita utile dell'attività immateriale non deve superare il periodo dei diritti legali, a meno che:***
- (a) ***i diritti legali siano rinnovabili; e***
 - (b) ***il rinnovo sia virtualmente certo.***
86. Vi possono essere sia fattori economici sia legali che influenzano la vita utile di un'attività immateriale: i fattori economici determinano il periodo per il quale i benefici economici futuri saranno percepiti; i fattori legali possono restringere il periodo per il quale l'impresa controlla l'accesso a tali benefici. La vita utile è più breve dei periodi determinati da questi fattori.
87. I seguenti fattori, tra gli altri, indicano che il rinnovo di un diritto legale è virtualmente certo:
- (a) il fair value (valore equo) dell'attività immateriale non si riduce all'approssimarsi della data iniziale di scadenza, o non si riduce più del costo di rinnovo del diritto indicato;

N. 38

- (b) vi è evidenza (possibilmente basata su esperienze passate) che i diritti legali saranno rinnovati; e
- (c) vi è evidenza che (qualora esistano) le condizioni necessarie per ottenere il rinnovo dei diritti legali saranno soddisfatte.

Metodi di ammortamento

88. ***Il metodo di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con cui i benefici economici dell'attività sono impiegati dall'impresa. Se tali modalità non possono essere determinate attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio come un costo, a meno che un altro Principio contabile internazionale permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un'altra attività.***
89. Possono essere utilizzati più metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzato di un'attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo utilizzato per un'attività è scelto in base alle modalità attese di consumo dei benefici economici ed è coerentemente applicato da esercizio a esercizio, a meno che vi sia un cambiamento nelle modalità attese di consumo dei benefici economici da ottenersi da quella attività. Raramente, se non addirittura mai, vi sarà una convincente evidenza a sostegno di un metodo di ammortamento delle attività immateriali che si concretizzano in un ammortamento accumulato di importo inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del metodo a quote costanti.
90. L'ammortamento è solitamente rilevato come un costo. Tuttavia, alcune volte i benefici economici connessi a un'attività sono assorbiti dall'impresa nella produzione di altre attività piuttosto che nel sostenimento di un costo. In queste circostanze, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell'altra attività ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l'ammortamento delle attività immateriali utilizzate in un processo produttivo è incluso nel valore contabile delle rimanenze (vedere IAS 2, Rimanenze).

Valore residuo

91. ***Il valore residuo di un'attività immateriale deve essere assunto pari a zero, a meno che:***
- (a) ***vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare l'attività alla fine della vita utile dell'attività; o***
 - (b) ***vi sia un mercato attivo dell'attività e:***
 - (i) ***il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato; e***
 - (ii) ***è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività.***
92. Il valore da ammortizzare di un'attività è calcolato una volta dedotto il valore residuo. Un valore residuo diverso da zero implica che l'impresa si aspetti di cedere l'attività immateriale prima della fine della sua vita economica.
93. Se viene adottato il trattamento contabile di riferimento, il valore residuo è stimato utilizzando i prezzi prevalenti alla data di acquisizione dell'attività, per la vendita di un'attività simile che ha raggiunto la fine della vita utile stimata e che ha operato secondo condizioni simili a quelle in cui l'attività verrà utilizzata. Il valore residuo non è successivamente aumentato a seguito di cambiamenti di prezzo o valore. Se viene adottato il trattamento contabile alternativo consentito, è effettuata una nuova stima del valore residuo alla data di ciascuna rivalutazione dell'attività utilizzando i prezzi prevalenti a quella data.

Revisione del periodo e del metodo di ammortamento

94. ***Il periodo e il metodo di ammortamento devono essere riesaminati almeno a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell'attività si rivela significativamente differente rispetto alle stime precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento deve essere conseguentemente modificato. Se vi è stato un significativo cambiamento nelle modalità attese di ottenimento dei benefici economici derivanti dall'attività, il metodo di ammortamento deve essere modificato al fine di poter riflettere il cambiamento avvenuto. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti di stime contabili secondo le disposizioni dello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, tramite rettifica delle quote di ammortamento dell'esercizio in corso e degli esercizi a venire.***

95. Nel corso della vita di un'attività immateriale, può divenire palese che la stima della vita utile risulti non appropriata. Per esempio, la vita utile può essere prolungata in seguito a spese successive che migliorano la condizione dell'attività oltre il normale livello di rendimento originariamente accertato. Inoltre, la rilevazione di una perdita durevole di valore può indicare che il periodo di ammortamento deve essere modificato.
96. Con il passare del tempo, le modalità con cui i benefici economici futuri che si suppone affluiranno all'impresa da un'attività immateriale possono cambiare. Per esempio, può divenire evidente che il metodo scalare decrescente sia più appropriato del metodo a quote costanti. Un altro esempio riguarda il caso in cui l'utilizzo dei diritti contenuti in una licenza sia differito in attesa dell'attuazione di altre fasi del piano aziendale. In questa circostanza, i benefici economici che affluiscono dall'attività possono essere ricevuti solo in esercizi successivi.

RECUPERABILITÀ DEL VALORE CONTABILE — PERDITE DUREVOLI DI VALORE

97. Per determinare se un'attività immateriale ha subito una perdita durevole di valore, l'impresa applica lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Il presente Principio spiega come l'impresa riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un'attività e quando rilevare o ripristinare il valore originario di un'attività.
98. In base alle disposizioni dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese, se una perdita durevole di valore si verifica prima della fine del primo esercizio annuale successivo all'acquisto dell'attività immateriale acquistata in un'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione, la perdita durevole di valore è rilevata come una rettifica sia del valore attribuito all'attività immateriale e sia all'avviamento positivo (avviamento negativo) rilevato in bilancio alla data di acquisizione. Tuttavia, se la perdita durevole di valore è connessa a specifici eventi o cambiamenti in circostanze che si verificano dopo la data di acquisizione, la perdita durevole di valore è rilevata in base alle disposizioni dello IAS 36 e non come rettifica del valore attribuito all'avviamento positivo (avviamento negativo) alla data di acquisizione.
99. ***In aggiunta alle seguenti disposizioni contenute nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, l'impresa deve stimare il valore recuperabile delle seguenti attività immateriali almeno a conclusione di ogni periodo amministrativo, anche se non vi è nessuna indicazione che l'attività abbia subito una riduzione durevole di valore:***
- (a) ***un'attività immateriale che non è ancora disponibile per l'uso; e***
- (b) ***un'attività immateriale ammortizzata lungo un arco temporale che supera i venti anni dalla data in cui l'attività è disponibile per l'uso.***

Il valore recuperabile deve essere determinato in conformità alle disposizioni dello IAS 36 e in relazione a esse devono essere rilevate le perdite durevoli di valore.

100. La capacità di un'attività immateriale di generare benefici economici futuri sufficienti a recuperare il costo sostenuto è solitamente soggetta a grande incertezza sino a che l'attività non è disponibile per l'uso. Perciò, il presente Principio richiede che l'impresa verifichi almeno annualmente se il valore contabile di un'attività immateriale che non è ancora disponibile per l'uso abbia subito una riduzione durevole di valore.
101. Alcune volte è difficile identificare se un'attività immateriale può aver subito una riduzione durevole di valore poiché, tra le altre cose, non vi è necessariamente alcuna evidente prova di obsolescenza. Tale difficoltà risulta evidente se l'attività ha una lunga vita utile. Come conseguenza, il presente Principio richiede, come minimo, un calcolo annuale del valore recuperabile di un'attività immateriale se la vita utile supera i venti anni dalla data in cui l'attività diviene disponibile per l'uso.
102. La disposizione della verifica annuale della perdita durevole di valore di un'attività immateriale si applica ogniqualvolta la complessiva vita utile corrente stimata dell'attività supera i venti anni da quando diviene disponibile per l'uso. Perciò, se la vita utile di un'attività immateriale fu stimata inferiore ai venti anni in sede di iniziale rilevazione, ma la vita utile, a seguito di spese incrementative, è divenuta più lunga di venti anni da quando l'attività venne disponibile per l'uso, l'impresa applica la verifica della riduzione durevole di valore del paragrafo 99 (b) e, in aggiunta, espone l'informativa richiesta dal paragrafo 111 (a).

N. 38

CESSAZIONI E DISMISSIONI

103. *Un'attività immateriale non deve più essere trattata in bilancio come tale (eliminata dal bilancio) in caso di dismissione o nel caso in cui dall'uso o dalla successiva dismissione non è atteso alcun beneficio economico.*
104. *Utili e perdite derivanti dalla cessazione o dalla dismissione di un'attività immateriale devono essere determinati come differenza tra i proventi netti derivanti dalla dismissione e il valore contabile dell'attività e devono essere rilevati come provento o costo in conto economico.*
105. Se un'attività immateriale viene permutata con un'attività simile in base alle circostanze descritte nel paragrafo 35, il costo dell'attività acquisita è uguale al valore contabile dell'attività dismessa e conseguentemente non vi è alcun utile o perdita.
106. Un'attività immateriale che viene tolta dall'uso attivo e destinata alla cessione è iscritta al valore contabile alla data in cui l'attività è tolta dall'uso attivo. Come minimo a ogni chiusura di esercizio, l'impresa verifica se l'attività ha subito una perdita durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, e, in relazione a ciò, rileva qualsiasi perdita durevole di valore.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Generali

107. *Il bilancio deve, distinguendo tra le attività immateriali generate internamente e le altre attività immateriali, evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:*
- (a) *le vite utili o i tassi di ammortamento utilizzati;*
 - (b) *i metodi di ammortamento utilizzati;*
 - (c) *il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (insieme alle perdite durevoli di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;*
 - (d) *la voce (voci) di conto economico in cui è incluso l'ammortamento delle attività immateriali;*
 - (e) *una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:*
 - (i) *le variazioni, indicando separatamente quelle derivanti dallo sviluppo interno e quelle da aggregazioni di imprese;*
 - (ii) *le cessazioni e le dismissioni;*
 - (iii) *gli aumenti o le diminuzioni avvenute nel corso dell'esercizio dovute a rivalutazioni così come previsto dai paragrafi 64, 76 e 77 e (qualora esistano) dalle perdite durevoli di valore rilevate o stornate direttamente in patrimonio netto secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività;*
 - (iv) *le perdite durevoli di valore rilevate in conto economico nel corso dell'esercizio (qualora esistano) secondo le disposizioni dello IAS 36;*
 - (v) *le perdite durevoli di valore stornate in conto economico nel corso dell'esercizio (qualora esistano) secondo le disposizioni dello IAS 36;*
 - (vi) *l'ammortamento rilevato nel corso dell'esercizio;*
 - (vii) *le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio di una società estera; e*
 - (viii) *le altre variazioni di valore contabile avvenute nel corso dell'esercizio.*

L'informazione comparativa non è richiesta.

108. Una classe di attività immateriali è un gruppo di attività di natura e uso simile per l'attività aziendale. Esempi di classi separate possono includere:

- (a) marchi;
- (b) testate giornalistiche e diritti di utilizzazione di titoli editoriali;
- (c) software;
- (d) licenze e diritti di *franchising*;
- (e) diritti di autore, brevetti e altri diritti industriali, diritti di servizi e operativi;
- (f) ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi; e
- (g) attività immateriali in via di sviluppo.

Le classi sopra menzionate possono essere scomposte (aggregate) in classi più piccole (più grandi) se ciò comporta un grado di informazione più utile per gli utilizzatori del bilancio.

109. L'impresa evidenzia l'informazione sulle attività immateriali che hanno subito una riduzione durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36 in aggiunta alle informazioni richieste dal paragrafo 107 (e)(iii) a (v).

110. L'impresa evidenzia la natura e l'effetto di un cambiamento in una stima contabile che ha un effetto rilevante nell'esercizio in corso o che si suppone abbia un rilevante effetto negli esercizi successivi, secondo le disposizioni dello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. Tale informativa può originare da cambiamenti avvenuti nel:

- (a) periodo di ammortamento;
- (b) metodo di ammortamento; o
- (c) valori residui.

111. **Il bilancio deve, inoltre, evidenziare:**

- (a) ***se un'attività immateriale è ammortizzata per un periodo superiore ai venti anni, le ragioni per cui la presunzione che la vita utile di un'attività immateriale non supererà i venti anni dalla data in cui l'attività è disponibile per l'uso viene confutata. Nel fornire queste motivazioni, l'impresa deve descrivere il fattore (fattori) che hanno svolto un ruolo significativo nel determinare la vita utile dell'attività;***
- (b) ***una descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento residuo di ciascuna singola attività immateriale che risulta rilevante per l'impresa nel suo complesso;***
- (c) ***per le attività immateriali acquisite tramite concessione governativa e inizialmente rilevate al fair value (valore equo) (vedere paragrafo 33):***
 - (i) ***il fair value (valore equo) inizialmente rilevato per queste attività;***
 - (ii) ***il valore contabile; e***
 - (iii) ***se esse sono iscritte facendo riferimento al trattamento contabile di riferimento o a quello alternativo consentito per le successive valutazioni;***
- (d) ***l'esistenza e i valori contabili delle attività immateriali il cui diritto di utilizzo è limitato e i valori contabili delle attività immateriali date in garanzia a fronte di passività; e***
- (e) ***l'importo degli impegni assunti per l'acquisizione di attività immateriali.***

112. Quando l'impresa descrive il fattore (fattori) che ha svolto un ruolo significativo nel determinare la vita utile di un'attività immateriale che è stata ammortizzata per più di venti anni, l'impresa considera la lista di fattori contenuti nel paragrafo 80.

N. 38

Attività immateriali iscritte in bilancio con il trattamento contabile alternativo consentito

113. **Se le attività immateriali sono iscritte a valori rivalutati, devono essere evidenziate le seguenti informazioni:**

(a) **per classe di attività immateriali:**

(i) **la data effettiva della rivalutazione;**

(ii) **il valore contabile delle attività immateriali rivalutate; e**

(iii) **il valore contabile che sarebbe stato incluso nel bilancio se le attività immateriali rivalutate fossero state iscritte secondo le disposizioni del trattamento contabile di riferimento esposto nel paragrafo 63; e**

(b) **l'importo dell'eccedenza di rivalutazione (surplus) che fa riferimento alle attività immateriali all'inizio e alla fine dell'esercizio, indicando i cambiamenti avvenuti nel corso dell'esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione agli azionisti.**

114. Può essere necessario aggregare le classi delle attività rivalutate in classi più ampie per finalità informative. Tuttavia, le classi non possono essere aggregate se ciò provoca una combinazione di una classe di attività immateriali che include gli importi valutati secondo il trattamento contabile di riferimento e quello alternativo consentito per le valutazioni successive.

Spese di ricerca e sviluppo

115. **Il bilancio deve evidenziare gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo imputate a conto economico nel corso dell'esercizio.**

116. I costi per la ricerca e sviluppo comprendono tutte quelle spese che sono direttamente attribuibili ad attività di ricerca e sviluppo o che possono essere ripartite in base a un criterio ragionevole e coerente a tali attività (vedere paragrafi 54-55 per avere una guida sul tipo di spesa che deve essere inclusa al fine di soddisfare le disposizioni informative contenute nel paragrafo 115).

Informazioni aggiuntive

117. Si incoraggia, ma non si richiede, alle imprese di fornire le seguenti informazioni:

(a) una descrizione di tutte le attività immateriali totalmente ammortizzate che sono ancora in uso; e

(b) una breve descrizione delle attività immateriali significative controllate dall'impresa ma non rilevate come attività poiché non soddisfacevano le condizioni per la rilevazione nel presente Principio o perché sono state acquisite o generate prima che il Principio entrasse in vigore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

118. **Alla data in cui il Principio entra in vigore (o alla data di adozione, se precedente), questo deve essere applicato come disposto nei seguenti quadri sinottici. In tutte le circostanze, a eccezione di quelle descritte nei quadri sinottici che seguono, il presente Principio deve essere applicato retrospettivamente, a meno che non sia possibile fare altrimenti.**

119. I quadri sinottici di seguito riportati richiedono l'applicazione retrospettiva ogniqualvolta sia necessario eliminare una posta che non presenta più le condizioni necessarie per la rilevazione secondo le disposizioni del presente Principio o se una precedente valutazione di un'attività immateriale ha contraddetto i criteri contenuti nel presente Principio (per esempio, le attività immateriali che non sono mai state ammortizzate o che sono state rivalutate ma non facendo riferimento a un mercato attivo). In altre circostanze, l'applicazione prospettica delle disposizioni concernenti rilevazione e ammortamento è richiesta o, in alcuni casi, permessa.

120. *L'effetto dell'adozione del Principio alla data in cui entra in vigore (o alla data di applicazione, se precedente) deve essere rilevato secondo le disposizioni dello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, o come una rettifica degli utili portati a nuovo all'apertura dell'ultimo bilancio precedente (IAS 8, trattamento contabile di riferimento) o come rettifica dell'utile o perdita netta dell'esercizio in corso (IAS 8, trattamento contabile alternativo consentito).*
121. *Nel primo bilancio pubblicato adottando le disposizioni contenute nel presente Principio, l'impresa deve evidenziare le disposizioni transitorie adottate in quelle situazioni in cui il presente Principio offra più opzioni.*

Disposizioni transitorie — Rilevazione contabile

Circostanze	Disposizioni
1. Un elemento immateriale è stato rilevato come una attività distinta — sia descritto o no come attività immateriale — e alla data di entrata in vigore di questo Principio (o alla data di adozione di questo Principio, se precedente), l'elemento non soddisfa la definizione, o le condizioni poste per la rilevazione, di una attività immateriale.	
(a) L'elemento è stato acquistato in una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione.	(i) Ridistribuire l'elemento all'avviamento positivo (avviamento negativo) derivante dalla medesima acquisizione; e (ii) Rettificare il valore dell'avviamento positivo (avviamento negativo) rilevato alla data di acquisizione retrospettivamente, come se l'elemento fosse sempre stato incluso nell'avviamento positivo (avviamento negativo) rilevato alla data di acquisizione. Per esempio, se l'avviamento fu rilevato come un'attività ed ammortizzato, si stimi l'ammortamento accumulato che sarebbe stato rilevato, qualora la posta fosse stata inclusa nell'avviamento rilevato alla data di acquisizione, e si rettifichi di conseguenza il valore contabile dell'avviamento.
(b) L'elemento non è stato acquisito in una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione (per esempio, era stato acquistato separatamente o generato internamente).	Non rilevare più l'elemento come attività (eliminare la voce dallo stato patrimoniale).
2. Un elemento immateriale è stato rilevato come una attività distinta — sia descritto o no come attività immateriale — e alla data di entrata in vigore di questo Principio (o alla data di adozione di questo Principio, se precedente), l'elemento non soddisfa la definizione, o le condizioni poste per la rilevazione, di una attività immateriale.	
(a) L'attività è stata inizialmente rilevata al costo storico.	Classificare l'attività come un'attività immateriale. Si ritiene che il costo iniziale dell'attività sia stato adeguatamente rilevato. Vedere le disposizioni transitorie per le successive valutazioni e l'ammortamento in base alle situazioni 4 e 5 di cui in seguito.
(b) L'attività è stata rilevata inizialmente con un metodo diverso da quello del costo.	(i) Classificare l'attività come un'attività immateriale; e (ii) Stimare nuovamente il valore contabile dell'attività al costo (o all'ammontare rivalutato, dopo l'iniziale rilevazione la costo) meno l'ammortamento accumulato, determinato secondo le disposizioni del presente Principio.
	Se il costo dell'attività immateriale non può essere determinato, se non rilevare più l'attività come tale (eliminare l'attività dallo stato patrimoniale).

N. 38

3. Alla data in cui questo Principio entra in vigore (o alla data di adozione di questo Principio, se precedente), un elemento soddisfa la definizione, e le condizioni per la rilevazione, di una attività immateriale ma non è stato precedentemente rilevato come attività.
- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | L'attività immateriale è stata acquistata in una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione e costituisce parte dell'avviamento rilevato. | Si incoraggia, ma non si richiede, la rilevazione dell'attività immateriale. Se viene rilevata l'attività immateriale: |
| | | (i) determinare il valore contabile dell'attività al costo (o al valore rivalutato) meno l'ammortamento accumulato in base alle disposizioni del presente Principio; e |
| | | (ii) rettificare l'avviamento rilevato alla data di acquisizione retrospettivamente, come se l'attività immateriale non fosse mai stata inclusa nell'avviamento rilevato alla data dell'acquisizione. Ad esempio, se l'avviamento fu rilevato come attività ed ammortizzato, stimare l'effetto sull'ammortamento accumulato dell'avviamento derivante dal distinguere l'attività immateriale separatamente e rettificare conseguentemente il valore contabile dell'avviamento. |
| (b) | L'attività immateriale non è stata acquisita in una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione (ad esempio, era acquistata separatamente o generata internamente). | L'attività immateriale non deve essere rilevata. |

Disposizioni transitorie — Ammortamento di una attività immateriale iscritta in bilancio con il trattamento contabile di riferimento

- | Circostanze | Disposizioni |
|---|---|
| 4. L'attività non è stata ammortizzata in precedenza o si ritiene che la quota di ammortamento sia pari a zero. | Rideterminare il valore contabile dell'attività come se l'ammortamento accumulato fosse sempre stato determinato in base alle disposizioni di questo Principio. |
| 5. L'attività è stata ammortizzata in precedenza. L'ammortamento accumulato determinato in relazione alle disposizioni contenute in questo Principio è differente rispetto a quello precedentemente calcolato (perché il periodo di ammortamento e/o il metodo d'ammortamento sono differenti). | Non rideterminare il valore contabile dell'attività immateriale per ogni differenza tra l'ammortamento accumulato in anni precedenti e quello calcolato in base alle disposizioni contenute in questo Principio. Ammortizzare ogni valore contabile dell'attività lungo il corso della sua vita utile residua determinata in base alle disposizioni contenute in questo Principio (cioè qualsiasi cambiamento è trattato come un cambiamento di stima contabile — vedere paragrafo 94). |

Disposizioni transitorie — Attività immateriali rivalutate

- | Circostanze | Disposizioni |
|--|---|
| 6. Un'attività immateriale è stata iscritta ad un importo rivalutato non determinato facendo riferimento ad un mercato attivo: | |
| (a) Esiste un mercato attivo per l'attivo. | L'attività deve essere rivalutata facendo riferimento a questo mercato attivo alla data di entrata in vigore del Principio (o alla data di applicazione di questo Principio, se precedente). |
| (b) Non esiste alcun mercato attivo per l'attività. | (i) Eliminare l'effetto di qualsiasi rivalutazione; e
(ii) determinare il valore contabile dell'attività al costo meno l'ammortamento accumulato, determinato in base alle disposizioni di questo Principio. |

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

122. **Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica il presente Principio ai bilanci con inizio prima del 1° luglio 1999, l'impresa deve:**
- (a) **indicare tale fatto; e**
 - (b) **adottare congiuntamente lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese e lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.**
123. Il presente Principio sostituisce:
- (a) lo IAS 4, Contabilizzazione degli ammortamenti, con riguardo all'ammortamento (svalutazione) delle attività immateriali; e
 - (b) lo IAS 9, Costi di ricerca e sviluppo.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 40**Investimenti immobiliari**

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel marzo 2000 ed è entrato in vigore per i bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con riferimento alla contabilizzazione degli investimenti immobiliari. Lo IAS 25 viene sostituito nel momento in cui il presente Principio entra in vigore.

Nel gennaio 2001, lo IAS 41, Agricoltura, ha modificato il paragrafo 3. Il testo così come modificato entra in vigore a partire dai bilanci annuali con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva.

INTRODUZIONE

1. Lo IAS 40 disciplina il trattamento contabile da riservare agli investimenti immobiliari e alle connesse disposizioni informative. Il Principio entra in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva. È incoraggiata un'applicazione anticipata.
2. Il Principio sostituisce le precedenti disposizioni contenute nello IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari. Nello IAS 25, alle imprese era consentito di scegliere tra più trattamenti contabili per la contabilizzazione degli investimenti immobiliari (costo ammortizzato secondo quanto previsto dal trattamento contabile di riferimento dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, rivalutazione con ammortamento secondo le disposizioni del trattamento contabile alternativo dello IAS 16, costo al netto delle perdite durevoli di valore in base a quanto contenuto nello IAS 25 o rivalutazione in conformità a quanto previsto dallo IAS 25). Lo IAS 25 perde efficacia all'entrata in vigore del presente Principio.
3. Un investimento immobiliare è definito come proprietà immobiliare (terreno o edificio o parte di un edificio — o entrambi) posseduto (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario) al fine di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi, piuttosto che per:
 - (a) l'uso strumentale del bene per la produzione o la fornitura di beni o servizi o nell'amministrazione aziendale, o
 - (b) la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.

N. 40

4. Il Principio non si applica a:
- (a) immobili a uso del proprietario (ossia, immobili posseduti per la produzione o la fornitura di beni o servizi o nell'amministrazione aziendale) iscritti in bilancio in base allo IAS 16, Immobili impianti e macchinari, al costo ammortizzato o al valore rivalutato al netto dei successivi ammortamenti;
 - (b) immobili posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale — iscritti al minore tra il costo e il valore netto di realizzo in base a quanto disposto dallo IAS 2, Rimanenze;
 - (c) immobili in costruzione o sviluppo per un utilizzo futuro come investimento immobiliare — lo IAS 16 si applica a tali immobili sino a quando la costruzione o lo sviluppo è terminato, momento in cui l'immobile diviene un investimento immobiliare e, quindi, si applica il presente Principio. Tuttavia, il presente Principio si applica agli investimenti immobiliari esistenti che sono in fase di ulteriore sviluppo per essere usati continuativamente in futuro come investimenti immobiliari;
 - (d) un interesse posseduto da un locatario in un contratto di leasing operativo — problematica trattata dallo IAS 17, Leasing;
 - (e) foreste e risorse naturali rigenerative simili; e
 - (f) diritti minerari, esplorazione ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse naturali non rigenerative simili.
5. Il Principio consente alle imprese di scegliere tra:
- (a) una contabilizzazione al fair value (valore equo). Gli investimenti immobiliari devono essere valutati al fair value (valore equo) e i cambiamenti del fair value (valore equo) devono essere rilevati in conto economico; oppure
 - (b) una contabilizzazione al costo. La contabilizzazione al costo è il trattamento contabile di riferimento dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari. Gli investimenti immobiliari devono essere valutati al costo ammortizzato (al netto di qualsiasi perdita durevole di valore). L'impresa che opta per la contabilizzazione al costo deve, comunque, indicare il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare.
6. La contabilizzazione al fair value (valore equo) differisce dalla contabilizzazione utilizzata per le rivalutazioni che il Board già consente per alcune attività non finanziarie. In base a questa, gli incrementi di valore contabile di una valutazione basata sul costo sono rilevati in una riserva di rivalutazione. Invece, in base a questa contabilizzazione al fair value (valore equo), tutti i cambiamenti del fair value (valore equo) sono rilevati in conto economico.
7. Questa è la prima volta che il Board ha introdotto la contabilizzazione al fair value (valore equo) per attività non finanziarie. Le lettere di commento alla Exposure Draft E64 mostrano che nonostante molti sostengano questa iniziativa, molti altri hanno ancora significativi riserve concettuali e pratiche a estendere la contabilizzazione al fair value (valore equo) alle attività non finanziarie. Inoltre, taluni ritengono che alcuni mercati immobiliari non sono ancora sufficientemente maturi per poter far funzionare una contabilizzazione al fair value (valore equo) in maniera soddisfacente. Altri ritengono che non sia possibile fornire una rigorosa definizione di investimento immobiliare e che ciò rende al momento attuale non realistico richiedere l'applicazione della contabilizzazione al fair value (valore equo).
8. Per i motivi sopra citati, il Board crede che non sia possibile, allo stato attuale, richiedere che gli investimenti immobiliari siano rilevati in bilancio esclusivamente al fair value (valore equo). Allo stesso tempo, il Board ritiene che è consigliabile consentire la contabilizzazione al fair value (valore equo). Questo processo evolutivo consentirà a redattori e utilizzatori del bilancio di acquisire maggiore esperienza con la contabilizzazione al fair value (valore equo) e darà tempo ad alcuni mercati immobiliari di ottenere una maggiore maturità.

9. Il presente Principio richiede alle imprese di applicare la contabilizzazione scelta a tutti gli investimenti immobiliari. Un cambiamento da un tipo di contabilizzazione a un'altra deve essere effettuato solo se il cambiamento si concretizzerà in una più appropriata presentazione. Il Principio afferma che è altamente improbabile che possa risultare opportuno un cambiamento dalla contabilizzazione al fair value (valore equo) alla contabilizzazione al costo.
10. In casi eccezionali, vi è la chiara evidenza che, quando l'impresa acquista inizialmente una proprietà immobiliare (o nel momento iniziale in cui un immobile già posseduto diviene un investimento immobiliare a seguito del completamento della costruzione o dello sviluppo, o dopo un cambiamento di uso dello stesso), l'impresa non sarà in grado di determinare il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare attendibilmente su base continuativa. In tali circostanze, il Principio richiede alle imprese di valutare l'investimento immobiliare facendo uso del trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 16 sino alla dismissione dell'investimento immobiliare. Il valore residuo dell'investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L'impresa che ha scelto la contabilizzazione al fair value (valore equo) valuta tutti i restanti investimenti immobiliari al fair value (valore equo).
11. L'Appendice A contiene un albero delle decisioni che sintetizza la modalità tramite cui l'impresa deve decidere se applicare (per gli investimenti immobiliari) lo IAS 40, piuttosto che lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (per immobili a uso del proprietario o immobili che al momento attuale sono in fase di costruzione o di sviluppo per essere utilizzati in futuro come investimenti immobiliari), o lo IAS 2, Rimanenze (per immobili posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale).
12. L'Appendice B, Motivazioni per le conclusioni, sintetizza le motivazioni addotte dal Board per l'applicazione delle disposizioni contenute nello IAS 40.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-3
Definizioni	4-14
Rilevazione	15-16
Valutazione iniziale	17-21
Spese successive	22-23
Valutazione successiva alla rilevazione iniziale	24-50
Contabilizzazione al fair value (valore equo)	27-49
Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value (valore equo)	47-49
Contabilizzazione al costo	50
Cambiamenti di destinazione	51-59
Dismissioni	60-64
Informazioni integrative	65-69
Contabilizzazioni al fair value (valore equo) e al costo	65-66
Contabilizzazione al fair value (valore equo)	67-68
Contabilizzazione al costo	69

N. 40

Disposizioni transitorie	70-73
Contabilizzazione al fair value (valore equo)	70-72
Contabilizzazione al costo	73
Data di entrata in vigore	74-75

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile degli investimenti immobiliari e le connesse disposizioni informative.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato nella rilevazione, valutazione e informazione connessa agli investimenti immobiliari.***
2. Il presente Principio disciplina, inoltre, la valutazione degli investimenti immobiliari iscritti nel bilancio di un locatario posseduti tramite un leasing finanziario e la valutazione degli investimenti immobiliari iscritti nel bilancio di un locatore e locati tramite un leasing operativo. Il presente principio non tratta le problematiche coperte dallo IAS 17, Leasing, incluse le seguenti:
 - (a) la classificazione delle operazioni di leasing tra operazioni di leasing finanziari e operativi;
 - (b) la rilevazione dei ricavi derivanti da canoni di locazione realizzati tramite investimenti immobiliari (vedere anche IAS 18, Ricavi);
 - (c) la valutazione nel bilancio di un locatario di immobili posseduti tramite un leasing operativo;
 - (d) la valutazione nel bilancio di un locatore di immobili locati tramite un leasing finanziario;
 - (e) la contabilizzazione di operazioni di vendita e retrolocazione; e
 - (f) l'informativa relativa alle operazioni di leasing finanziario e alle operazioni di leasing operativo.
3. Il presente Principio non si applica a:
 - (a) attività biologiche collegate al terreno e connesse all'attività agricola (vedere IAS 41, Agricoltura); e
 - (b) diritti minerari, esplorazione ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative simili.

DEFINIZIONI

4. ***I seguenti termini vengono utilizzati nel presente Principio con i seguenti significati:***

L'investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno o edificio — o parte di edificio — o entrambi) posseduta (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario) al fine di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che per:

- (a) ***l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o di servizi o nell'amministrazione aziendale; o***

(b) *la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.*

L'immobile a uso del proprietario è un immobile posseduto (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario) per l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o di servizi nell'amministrazione aziendale.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Il costo è l'importo pagato monetario o equivalente, o il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un bene, al momento dell'acquisto o della costruzione del bene stesso.

Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata in bilancio.

5. Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò, un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall'impresa. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile a uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non meramente all'immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili a uso del proprietario si applica lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari.
6. I seguenti sono esempi di investimenti immobiliari:
 - (a) un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito piuttosto che l'immobile stesso sia venduto nel breve termine nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;
 - (b) un terreno posseduto per un utilizzo futuro non ancora determinato al momento attuale. (Se un'impresa non ha ancora deciso se utilizzerà il terreno o a uso del proprietario o per la vendita nel breve periodo nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale, il terreno si considera posseduto per l'apprezzamento del capitale investito);
 - (c) un edificio di cui la società che redige il bilancio è proprietaria (o posseduto dalla società che redige il bilancio tramite un contratto di leasing finanziario) e locato tramite una o più operazioni di leasing operativo; e
 - (d) un edificio attualmente non occupato ma che è posseduto al fine di essere locato tramite una o più operazioni di leasing operativo.
7. I seguenti sono esempi di elementi che non sono investimenti immobiliari e che, perciò, esulano dall'ambito di applicazione del presente Principio:
 - (a) un immobile posseduto per la vendita qualora ciò avvenga nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale o nel processo di costruzione o sviluppo finalizzato a una successiva vendita (vedere IAS 2, Rimanenze), per esempio un immobile acquisito esclusivamente in prospettiva di una sua successiva dismissione nel futuro prossimo o perché esso sia sviluppato e successivamente venduto;
 - (b) un immobile che viene costruito o sviluppato per conto terzi (vedere IAS 11, Commesse a lungo termine);
 - (c) un immobile a uso del proprietario (vedere IAS 16, Immobili, impianti e macchinari), inclusi (tra gli altri) immobili posseduti per un utilizzo futuro come immobili a uso del proprietario, immobili posseduti per una futura ristrutturazione e un successivo utilizzo come immobili a uso del proprietario, immobili a uso dei dipendenti (sia nel caso in cui i dipendenti paghino un canone di locazione a tassi di mercato sia nel caso in cui non lo facciano) e immobili a uso del proprietario in procinto di essere dismessi; e
 - (d) un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare. Lo IAS 16 si applica a tale immobile sino al momento in cui la costruzione o lo sviluppo è terminato, momento in cui l'immobile si qualifica come investimento immobiliare e si applica il presente Principio. Peraltro, il presente Principio si applica agli investimenti immobiliari esistenti che sono al momento attuale in fase di ristrutturazione per poter essere utilizzati continuativamente in futuro come investimenti immobiliari (vedere paragrafo 52).

N. 40

8. Alcuni immobili includono una parte posseduta allo scopo di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito e un'altra parte posseduta per l'impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi o nell'amministrazione aziendale. Se tali parti possono essere vendute separatamente (o locare separatamente tramite un contratto di leasing finanziario), l'impresa contabilizza tali parti separatamente. Se queste, invece, non possono essere vendute separatamente, l'immobile costituisce un investimento immobiliare solo se una parte non significativa è posseduta per essere impiegata nella produzione o nella fornitura di beni o servizi o nell'amministrazione aziendale.
9. In alcune circostanze, l'impresa fornisce servizi sussidiari agli occupanti dell'immobile posseduto da essa. Tale impresa tratta tale immobile come un investimento immobiliare se i servizi rappresentano una componente relativamente non significativa del contratto nel suo insieme. Un esempio potrebbe essere rappresentato dal caso in cui il proprietario di un edificio locato a uso ufficio fornisce servizi di sicurezza e manutenzione ai locatari che occupano l'edificio.
10. In altre circostanze, i servizi forniti costituiscono una componente maggiormente significativa. Per esempio, se l'impresa è proprietaria e gestisce un hotel, i servizi forniti ai clienti sono una componente significativa del progetto considerato nel suo insieme. Perciò, un hotel gestito dal proprietario deve essere considerato un immobile a uso del proprietario, piuttosto che un investimento immobiliare.
11. Può essere difficile stabilire se i servizi sussidiari siano così significativi da far sì che un immobile possa essere qualificato come un investimento immobiliare. Per esempio, il proprietario di un hotel alcune volte trasferisce talune responsabilità a terzi in base a un contratto di gestione. I termini contrattuali della suddetta gestione possono essere assai vari. Da un lato, la posizione del proprietario potrebbe, nella sostanza, essere assimilata a quella di un investitore passivo. Dall'altro lato, il proprietario potrebbe semplicemente aver attribuito a terzi alcune funzioni giornaliere mantenendo una significativa esposizione alla variazione nei flussi finanziari generati dall'attività dell'hotel.
12. È necessario esercitare giudizio per determinare se un immobile si qualifica come investimento immobiliare. L'impresa elabora criteri propri così da poter esercitare un giudizio coerente con la definizione di investimento immobiliare e con le connesse indicazioni contenute nei paragrafi compresi tra 5 e 11. Il paragrafo 66 (a) richiede alle imprese di evidenziare questi criteri quando la classificazione risulta difficoltosa.
13. Secondo quanto previsto dallo IAS 17, Leasing, un locatario non capitalizza l'immobile posseduto tramite leasing operativo. Di conseguenza, il locatario non tratta il suo diritto in tale immobile, come se questo fosse un investimento immobiliare.
14. In alcune circostanze, l'impresa è proprietaria di un immobile che è locato ed è a disposizione della capogruppo o di un'altra controllata. L'immobile non si qualifica come investimento immobiliare nel bilancio consolidato che include entrambe le imprese, poiché esso risulta a uso del proprietario nella prospettiva del gruppo considerato nel suo insieme. Tuttavia l'immobile, nell'ottica della singola impresa che ne è proprietaria, costituisce un investimento immobiliare se soddisfa la definizione di cui al paragrafo 4. Perciò, nel bilancio, il locatore tratta l'immobile come un investimento immobiliare.

RILEVAZIONE

15. ***Un investimento immobiliare deve essere rilevato come attività quando, e solo quando:***
 - (a) ***è probabile che i benefici economici futuri che sono associati all'investimento immobiliare affluiranno all'impresa; e***
 - (b) ***il costo dell'investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente.***
16. Nel determinare se un elemento soddisfa la prima condizione prevista per la rilevazione, l'impresa deve valutare il grado di certezza connesso al flusso di benefici economici futuri sulla base delle conoscenze disponibili al momento della rilevazione iniziale. La seconda condizione per la rilevazione è, nella normalità dei casi, prontamente soddisfatta poiché l'importo dell'operazione che ha determinato l'acquisto dell'attività identifica il costo medesimo.

VALUTAZIONE INIZIALE

17. ***Un investimento immobiliare deve essere valutato inizialmente al costo. I costi dell'operazione devono essere inclusi nella valutazione iniziale.***
18. Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile. Le spese direttamente attribuibili includono, per esempio, i compensi professionali per la prestazione di servizi legali, le imposte per il trasferimento della proprietà degli immobili e qualsiasi altro costo operativo.
19. Il costo di un investimento immobiliare costruito in economia è rappresentato dal suo costo alla data in cui la costruzione o lo sviluppo è terminato. Sino a tale data, le imprese devono applicare lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari. A tale data, l'immobile si qualifica come un investimento immobiliare e si applica il presente Principio (si vedano i paragrafi 51 (e) e 59).
20. Il costo di un investimento immobiliare non è incrementato dai costi di impianto (a meno che questi siano necessari per rendere l'immobile operativo), dalle iniziali perdite operative sostenute prima che l'investimento immobiliare raggiunga il pianificato livello di occupazione, dagli importi anormali di materiale perso, manodopera o da altre risorse impiegate per costruire o migliorare l'immobile.
21. Se il pagamento dell'investimento immobiliare viene differito, il suo costo deve essere fatto coincidere con il prezzo monetario equivalente. La differenza tra tale importo e il pagamento complessivo è rilevata come un interesse passivo lungo tutto il periodo del credito.

SPESE SUCCESSIVE

22. ***Le spese successive relative a un investimento immobiliare che è già stato rilevato devono essere aggiunte al valore contabile dell'investimento immobiliare nel momento in cui diviene probabile che i benefici economici futuri, superiori al normale livello di rendimento originariamente accertato, dell'esistente investimento immobiliare, affluiranno all'impresa. Tutte le altre spese successive devono essere rilevate come un costo nell'esercizio in cui si sono verificate.***
23. Il corretto trattamento contabile dei costi sostenuti successivamente all'acquisizione di un investimento immobiliare dipende da quali circostanze furono tenute in considerazione nel momento della valutazione e della rilevazione iniziale dell'investimento. Per esempio, nel caso in cui il valore contabile di un investimento immobiliare teneva già in considerazione una perdita nel calcolo dei benefici economici futuri, le spese successive sostenute per poter ristabilire i benefici economici attesi dall'attività devono essere capitalizzate. Questo è anche il caso in cui il prezzo di acquisto di un bene include l'obbligazione assunta dall'impresa a sostenere una spesa necessaria nel futuro per portare il bene a condizioni operative. Un esempio di ciò potrebbe essere rappresentato dall'acquisizione di un edificio che necessita di una ristrutturazione. In tali circostanze, le spese successive devono essere portate a incremento del valore contabile.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE INIZIALE

24. ***Le imprese devono scegliere se fare uso della contabilizzazione al fair value (valore equo) esposta nei paragrafi compresi tra 27 e 49 oppure utilizzare la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 50 come criterio contabile valutativo e devono applicare tale criterio a tutti i propri investimenti immobiliari.***
25. Lo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, statuisce che un cambiamento volontario di principi contabili deve essere effettuato solo se il cambiamento si concretizzerà in una più corretta esposizione in bilancio degli eventi o delle operazioni dell'impresa. È altamente improbabile che un cambiamento dalla contabilizzazione al fair value (valore equo) alla contabilizzazione al costo possa realizzare una migliore rappresentazione contabile.
26. Il presente Principio richiede a tutte le imprese di determinare il fair value (valore equo) degli investimenti immobiliari per la valutazione (contabilizzazione al fair value (valore equo)) o per la sua indicazione nelle note al bilancio (contabilizzazione al costo). Le imprese sono incoraggiate ma non obbligate a determinare il fair value (valore equo) degli investimenti immobiliari sulla base di una stima effettuata da un perito esterno con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione.

N. 40

Contabilizzazione al fair value (valore equo)

27. ***Successivamente alla rilevazione iniziale, le imprese che optano per la contabilizzazione al fair value (valore equo) devono valutare tutti i propri investimenti immobiliari al fair value (valore equo), fatta eccezione per i casi eccezionali esposti nel paragrafo 47.***
28. ***Un provento o una perdita derivante da un cambiamento del fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare deve essere incluso nel risultato economico dell'esercizio in cui si è verificato.***
29. Il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare coincide solitamente con il suo valore di mercato. Il fair value (valore equo) è valutato, tenendo presente la definizione di fair value (valore equo), al prezzo più probabile ragionevolmente ottenibile sul mercato alla data di riferimento del bilancio. Coincide con il miglior prezzo ragionevolmente ottenibile dal venditore e con il prezzo più vantaggioso ragionevolmente ottenibile dal compratore. Tale valore esclude specificatamente stime di prezzi gonfiati o ridotti a causa di speciali termini contrattuali o circostanze, quali finanziamenti atipici, accordi con patti di retrolocazione, corrispettivi e concessioni particolari concessi da soggetti coinvolti nella vendita.
30. L'impresa valuta il fair value (valore equo) senza alcuna deduzione dei costi operativi che l'impresa potrebbe sostenere in una vendita o in altra dismissione.
31. ***Il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare deve riflettere lo stato effettivo del mercato e la situazione presente alla data di riferimento del bilancio e non quella di una data passata o futura.***
32. Il fair value (valore equo) stimato è specifico di un momento a una determinata data. Dato che i mercati e le condizioni di mercato possono mutare, il valore stimato può rivelarsi non corretto o non appropriato se rapportato ad altra data. La definizione di fair value (valore equo), in aggiunta, assume che la vendita e l'adempimento del relativo contratto siano simultanei senza la possibilità che si possa verificare alcuna variazione di prezzo, circostanza che, invece, si potrebbe verificare in un'operazione normale tra parti consapevoli e disponibili se la vendita e l'adempimento non fossero simultanei.
33. Il fair value (valore equo) degli investimenti immobiliari riflette, tra le altre cose, i ricavi derivanti da canoni di locazione correnti. Riflette inoltre ragionevoli e sostenibili assunzioni che rappresentano la visione del mercato di quanto contraenti consapevoli e disponibili ipotizzerebbero in merito al flusso futuro di canoni locativi da locazioni future alla luce delle condizioni correnti del mercato.
34. La definizione di fair value (valore equo) fa riferimento a «contraenti consapevoli e disponibili». In questo contesto, «consapevoli» significa che sia il venditore sia il compratore disposti a trattare sono ragionevolmente informati riguardo la natura e le caratteristiche dell'investimento immobiliare, il suo utilizzo attuale e potenziale e lo stato del mercato alla data di riferimento del bilancio.
35. Un compratore disponibile è motivato ma non costretto a comprare. Il medesimo compratore non è oltremodo desideroso né determinato a comprare a qualsiasi cifra. Egli acquista in accordo con la realtà del mercato corrente e con le aspettative correnti di mercato piuttosto che sulla base di un mercato immaginario e ipotetico la cui esistenza non si può dimostrare o prevedere. Il presunto compratore non pagherebbe un prezzo più alto di quello che il mercato richiede. L'attuale proprietario di un investimento immobiliare è incluso tra i soggetti che costituiscono il mercato di riferimento.
36. Un venditore disponibile non è né oltremodo desideroso né forzato a vendere, né disposto a vendere a qualsiasi prezzo, né preparato a esporre un prezzo non considerato ragionevole nel mercato corrente. Il venditore disponibile è motivato a vendere l'investimento immobiliare a condizioni di mercato al miglior prezzo, qualunque esso sia, ottenibile in un mercato aperto dopo un'adeguata strategia di vendita. Le situazioni reali dell'effettivo proprietario dell'investimento immobiliare non fanno parte del presente ragionamento poiché il venditore disponibile è solo un ipotetico proprietario.
37. L'espressione «dopo un'adeguata strategia di vendita» significa che l'investimento immobiliare verrà esposto nel mercato nella maniera più appropriata con il fine di realizzare la sua dismissione al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile. La lunghezza del tempo di esposizione può variare a seconda delle condizioni di mercato, ma deve essere sufficiente a far sì che l'investimento immobiliare sia portato all'attenzione di un adeguato numero di potenziali acquirenti. Si suppone che il periodo di esposizione si riferisca a un arco temporale precedente alla data di riferimento del bilancio.

38. La definizione di fair value (valore equo) si riferisce a un'operazione normale tra terzi indipendenti. Un'operazione normale tra terzi indipendenti è un'operazione tra parti che non hanno relazioni particolari o speciali tali da rendere i prezzi delle operazioni inusuali per il mercato. Si presume che l'operazione avvenga tra parti non correlate ciascuna delle quali agisce indipendentemente dall'altra.
39. La miglior evidenza del fair value (valore equo) è normalmente data dai prezzi correnti presenti in un mercato attivo per proprietà immobiliari simili nella medesima localizzazione e condizione e soggette a condizioni simili per affitti e altri contratti. Le imprese devono prendersi cura di identificare qualsiasi differenza nella natura, localizzazione o condizione delle proprietà immobiliari o nei termini contrattuali degli affitti e degli altri contratti connessi.
40. In assenza di prezzi correnti in un mercato attivo del genere di quelli descritti nel paragrafo 39, l'impresa considera le informazioni provenienti da una serie di fonti, inclusi:
- (a) i prezzi correnti di un mercato attivo di immobili di diversa natura, condizione o localizzazione (o soggetti ad affitti o altri contratti differenti), rettificati per riflettere tali differenze;
 - (b) i prezzi recenti di mercati meno attivi, con rettifiche apportate per riflettere qualsiasi cambiamento nelle condizioni economiche che si è verificato dalla data delle operazioni che furono effettuate a quei prezzi; e
 - (c) le proiezioni sui flussi finanziari attualizzati basate su stime attendibili di flussi finanziari futuri, supportate dalle condizioni di qualsiasi affitto e di altri contratti esistenti e (laddove possibile) da conoscenze acquisite da fatti esterni quali canoni di locazione applicati nel mercato corrente a immobili simili aventi medesima localizzazione e condizioni, nonché usando tassi di attualizzazione che riflettono valutazioni correnti del mercato con riferimento all'incertezza dell'importo e della tempistica dei flussi finanziari.
41. In alcune circostanze, le varie fonti elencate nel precedente paragrafo possono condurre a differenti conclusioni in relazione al calcolo del fair value (valore equo) di un investimento immobiliare. L'impresa considera le motivazioni di tali differenze, al fine di giungere alla stima più attendibile del fair value (valore equo) presente in una forbice di stime ragionevoli relativamente stretta.
42. In circostanze eccezionali, vi sono fin dall'inizio chiare indicazioni quando l'impresa acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare a seguito del completamento della costruzione o dello sviluppo o dopo un cambiamento di uso dello stesso) che la variabilità nella forbice delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) sarà talmente ampia e le probabilità dei vari risultati saranno così difficili da valutare, che l'utilità di una specifica valutazione del fair value (valore equo) non risulta possibile. Ciò potrebbe essere indice del fatto che il fair value (valore equo) dell'immobile non sarà attendibilmente determinabile su base continuativa (vedere paragrafo 47).
43. Il fair value (valore equo) differisce dal valore d'uso, così come definito dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Il fair value (valore equo) riflette la conoscenza e le stime dei soggetti economici presenti sul mercato, come anche i fattori che sono rilevanti per coloro che sono presenti sul mercato in generale. Al contrario, il valore d'uso riflette la conoscenza e le stime dell'impresa, come pure i fattori specifici di una determinata entità economica e non applicabili alle imprese nel loro insieme. Per esempio, il fair value (valore equo) non riflette nessuno dei seguenti fattori:
- (a) il valore aggiunto derivante dalla creazione di un portafoglio di immobili in diverse localizzazioni;
 - (b) le sinergie tra investimenti immobiliari e altre attività;
 - (c) i diritti o le restrizioni legali riguardanti specificatamente solo l'attuale proprietario; e
 - (d) i benefici o gli aggravii fiscali riguardanti specificatamente l'attuale proprietario.

N. 40

44. Nel determinare il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare, l'impresa evita il doppio conteggio di attività e passività che sono rilevate nello stato patrimoniale come attività e passività distinte. Per esempio:
- (a) i macchinari quali ascensori o condizionatori di aria sono spesso parte integrante di un edificio e sono generalmente inclusi nell'investimento immobiliare, invece che essere rilevati separatamente come immobile, impianto e macchinario;
 - (b) se un ufficio è affittato già ammobiliato, il fair value (valore equo) dell'ufficio generalmente include il fair value (valore equo) del mobilio, poiché il ricavo derivante dall'affitto tiene in considerazione il fatto che l'ufficio sia ammobiliato. Quando il mobilio è incluso nel fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare, l'impresa non lo rileva come attività distinta; e
 - (c) il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare esclude risconti o ratei derivanti dal ricavo del leasing operativo, in quanto l'impresa li iscrive come passività o attività distinte.
45. Il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare non riflette investimenti futuri di capitale che miglioreranno o valorizzeranno l'immobile e non riflette i connessi benefici futuri originati da tale spesa futura.
46. In alcune circostanze, l'impresa si attende che il valore attuale dei suoi pagamenti connessi a un investimento immobiliare (fatta eccezione per i pagamenti riferiti alle passività finanziarie rilevate) eccederà il valore attuale dei relativi introiti monetari. L'impresa applica lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, al fine di determinare se deve rilevare una passività e come valutare tale passività.

Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value (valore equo)

47. ***Vi è una presunzione relativa che l'impresa sarà in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare su base continuativa. Comunque, in casi eccezionali, vi sono chiare indicazioni sin dal momento in cui l'impresa acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare a seguito del completamento della costruzione o dello sviluppo o dopo un cambiamento di uso dello stesso) che l'impresa non sarà in grado di determinare il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare su base continuativa. Tale problema sorge quando, e solo quando, operazioni comparabili di mercato non sono frequenti e stime alternative del fair value (valore equo) (per esempio, basate su proiezioni di flussi finanziari attualizzati) non sono disponibili. In siffatte circostanze, l'impresa deve valutare tale investimento immobiliare utilizzando il trattamento contabile di riferimento dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari. Il valore residuo dell'investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L'impresa deve continuare ad applicare lo IAS 16 sino alla dismissione dell'investimento immobiliare.***
48. Nelle circostanze eccezionali in cui l'impresa è costretta, per le motivazioni esposte nel precedente paragrafo, a valutare un investimento immobiliare facendo uso del trattamento contabile di riferimento dello IAS 16, deve valutare tutti i propri restanti investimenti immobiliari al fair value (valore equo).
49. ***Se l'impresa ha precedentemente valutato un investimento immobiliare al fair value (valore equo), l'impresa deve continuare a valutare l'immobile al fair value (valore equo) sino alla sua dismissione (o sino a quando l'immobile diviene a uso del proprietario o sino a quando l'impresa dà inizio a un progetto di ristrutturazione dell'immobile perché questo sia venduto nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale) anche se le operazioni di mercato comparabili diventano meno frequenti o i prezzi di mercato meno prontamente disponibili.***

Contabilizzazione al costo

50. ***Dopo la rilevazione iniziale, l'impresa che opta per la contabilizzazione al costo deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari facendo uso del trattamento contabile di riferimento dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, ossia al costo al netto di qualsiasi ammortamento e perdita durevole di valore accumulati.***

CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE

51. ***I cambiamenti che portano a qualificare un bene che non era un investimento come tale o viceversa, devono essere effettuati quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso, evidenziato da:***
- (a) ***l'inizio dell'uso dell'immobile da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a immobile a uso del proprietario;***
 - (b) ***l'inizio di un progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a rimanenza;***
 - (c) ***la cessazione dell'uso da parte del proprietario, per un cambiamento da immobile a uso del proprietario a investimento immobiliare;***
 - (d) ***l'inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento da immobile a uso del proprietario a investimento immobiliare; o***
 - (e) ***il completamento della costruzione o dello sviluppo per un cambiamento da immobile in via di costruzione o di sviluppo (argomento disciplinato dallo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari) a investimento immobiliare.***
52. Il paragrafo 51 (b) di cui sopra richiede alle imprese di cambiare la destinazione di un immobile da investimento immobiliare a rimanenza quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso, evidenziato dall'inizio del progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura. Quando l'impresa decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, l'impresa continua a trattare l'immobile come un investimento immobiliare sino a quando il suo valore risulta completamente azzerato (eliminato dallo stato patrimoniale) e non lo tratta come una rimanenza. Analogamente, se l'impresa inizia ad apportare nuove migliorie su un investimento immobiliare esistente per un uso continuativo futuro come investimento immobiliare, questo resta un investimento immobiliare e non viene classificato come un immobile a uso del proprietario nel periodo in cui vengono apportate le migliorie.
53. I paragrafi compresi tra 54 e 59 trattano le problematiche concernenti la rilevazione e la valutazione che possono sorgere quando l'impresa utilizza la contabilizzazione al fair value (valore equo) per gli investimenti immobiliari. Quando l'impresa utilizza la contabilizzazione al costo, i cambiamenti di destinazione tra investimento immobiliare, immobile a uso del proprietario e rimanenza non incidono sul valore contabile dell'immobile che ha subito tale cambiamento e non modificano il costo di tale immobile a fini valutativi o informativi.
54. ***Qualora si verifichi un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare iscritto al fair value (valore equo) a immobile a uso del proprietario o a rimanenza, deve essere considerato quale valore di riferimento dell'immobile per la successiva contabilizzazione, secondo i criteri propri dello IAS 16 o dello IAS 2, il fair value (valore equo) alla data del cambiamento d'uso.***
55. ***Se un immobile a uso del proprietario diviene un investimento immobiliare che verrà iscritto al fair value (valore equo), l'impresa deve applicare lo IAS 16 sino alla data in cui si verifica il cambiamento d'uso. L'impresa deve trattare una differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell'immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 e il fair value (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione previsto dallo IAS 16.***
56. Sino alla data in cui un immobile a uso del proprietario diviene un investimento immobiliare iscritto al fair value (valore equo), l'impresa continua ad ammortizzare l'immobile e a rilevare qualsiasi perdita durevole di valore che si è verificata. L'impresa tratta una differenza esistente a quella data tra il valore contabile dell'immobile secondo quanto previsto dallo IAS 16 e il fair value (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione prevista dallo IAS 16. In altre parole:
- (a) qualsiasi decremento risultante nel valore contabile dell'immobile è imputato al conto economico dell'esercizio. Peraltro, nella misura in cui l'importo è incluso nella riserva di rivalutazione di quell'immobile, il decremento è portato a fronte della riserva di rivalutazione; e

N. 40

- (b) un incremento risultante nel valore contabile è disciplinato nel modo che segue:
- (i) l'incremento, nella misura in cui rettifica una precedente perdita durevole di valore di quell'immobile, è imputato al conto economico dell'esercizio. L'importo rilevato nel conto economico dell'esercizio non deve superare l'ammontare necessario per ripristinare il valore contabile così come questo sarebbe stato determinato (al netto dell'ammortamento) se non fosse stata rilevata alcuna perdita durevole di valore; e
 - (ii) ogni restante parte dell'incremento è accreditata direttamente a una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto. Nella successiva dismissione dell'investimento immobiliare, la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferita agli utili portati a nuovo. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per conto economico.
57. ***Nel caso in cui si verifichi un cambiamento di destinazione dell'immobile da rimanenza a investimento immobiliare che sarà iscritto al fair value (valore equo), una differenza tra il fair value (valore equo) dell'immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere imputata al conto economico dell'esercizio.***
58. Il trattamento contabile dei cambiamenti di destinazione da rimanenze a investimento immobiliare che sarà iscritto al fair value (valore equo) è coerente con la disciplina prevista per le vendite di rimanenze.
59. ***Quando l'impresa termina la costruzione o lo sviluppo di un investimento immobiliare costruito in economia che sarà iscritto al fair value (valore equo), la differenza tra il fair value (valore equo) dell'immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere imputata al conto economico dell'esercizio.***

DISMISSIONI

60. ***Il valore di un investimento immobiliare deve essere completamente stornato (eliminato dallo stato patrimoniale) all'atto della sua dismissione o quando l'investimento immobiliare è permanentemente inutilizzato e non si attende che derivi alcun beneficio economico dalla sua cessione.***
61. La dismissione di un investimento immobiliare può verificarsi tramite vendita o tramite stipulazione di un leasing finanziario. Nel determinare la data della dismissione dell'investimento immobiliare, l'impresa applica i criteri previsti dallo IAS 18, Ricavi, per rilevare contabilmente il ricavo originato dalla vendita dei beni e considera la relativa guida operativa contenuta nell'Appendice allo IAS 18. Lo IAS 17, Leasing, si applica a una dismissione conseguente alla stipulazione di un contratto di leasing finanziario o a una vendita con retrolocazione.
62. ***I proventi o gli oneri derivanti dal ritiro o dalla dismissione di investimenti immobiliari devono essere determinati come differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile dell'attività e devono essere imputati al conto economico dell'esercizio come ricavo o perdita (a meno che lo IAS 17, Leasing, preveda altrimenti nel caso di una vendita con retrolocazione).***
63. Il corrispettivo da ricevere per la dismissione di un investimento immobiliare è rilevato inizialmente al fair value (valore equo). In particolare, se viene differito il pagamento per un investimento immobiliare, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all'equivalente monetario del prezzo. La differenza tra l'importo nominale del corrispettivo e il prezzo monetario equivalente è rilevato secondo lo IAS 18 come interesse attivo secondo un criterio proporzionale basato sul tempo che tenga in considerazione l'effettivo rendimento originato dal credito.
64. L'impresa applica lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, o altri Principi contabili internazionali, quando appropriato, a qualsiasi passività che permane all'impresa dopo la dismissione dell'investimento immobiliare.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Contabilizzazione al fair value (valore equo) e al costo

65. Le disposizioni informative esposte nel seguito si applicano in aggiunta a quelle previste dallo IAS 17, Leasing. Secondo quanto contenuto nello IAS 17, il proprietario di un investimento immobiliare è tenuto a fornire le medesime informazioni che un locatore deve indicare in presenza di un leasing operativo. Secondo quanto disposto dallo IAS 17, l'impresa che possiede un investimento immobiliare tramite un leasing finanziario fornisce le informazioni richieste al locatario in presenza di un leasing finanziario e le informazioni richieste al locatore in presenza di un qualsiasi leasing operativo concesso dall'impresa.
66. **L'impresa deve indicare:**
- (a) *quando la classificazione risulta difficoltosa (vedere paragrafo 12), i criteri dalla stessa definiti per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;*
 - (b) *i criteri e le significative assunzioni applicate nel determinare il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare, compresa l'indicazione del fatto che la determinazione del fair value (valore equo) sia stata effettuata sulla base di indicazioni provenienti dal mercato oppure se sia stata significativamente basata su altri fattori (che l'impresa è tenuta a specificare) a causa della natura dell'investimento e della mancanza di dati di mercato comparabili;*
 - (c) *la misura in cui il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare (come valutato o indicato nell'informativa di bilancio) si basa su di una stima effettuata da un perito in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione. Se non ci sono tali valutazioni questo fatto deve essere indicato;*
 - (d) **gli importi inclusi nel conto economico per:**
 - (i) *canoni derivanti da investimenti immobiliari;*
 - (ii) *costi diretti connessi all'operazione (incluse le riparazioni e la manutenzione) derivanti dall'investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni di locazione nel corso dell'esercizio; e*
 - (iii) *costi diretti connessi all'operazione (incluse le riparazioni e la manutenzione) derivanti dall'investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni di locazione nel corso dell'esercizio;*
 - (e) *l'esistenza e gli importi dovuti a restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sul pagamento di ricavi e incassi connessi alla dismissione; e*
 - (f) *obbligazioni contrattuali rilevanti per l'acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzione o valorizzazioni.*

Contabilizzazione al fair value (valore equo)

67. **Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 66, l'impresa che applica la contabilizzazione al fair value (valore equo) di cui ai paragrafi compresi tra 27 e 49 deve anche esporre una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio che presenti le seguenti indicazioni (l'informativa comparativa non è richiesta):**
- (a) *incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalla capitalizzazione di spese successive;*
 - (b) *incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni di imprese;*
 - (c) *dismissioni;*

N. 40

- (d) *proventi od oneri netti derivanti da rettifiche del fair value (valore equo);*
 - (e) *differenze nette di cambio derivanti dalla traduzione del bilancio di una entità economica estera;*
 - (f) *cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili a uso del proprietario e viceversa; e*
 - (g) *altri movimenti.*
68. *Nei casi eccezionali in cui l'impresa valuta gli investimenti immobiliari facendo uso del trattamento contabile di riferimento dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (a causa della mancanza di una stima attendibile del fair value (valore equo), vedere paragrafo 47 di cui sopra), la riconciliazione richiesta dal precedente paragrafo deve riportare gli importi connessi a quell'investimento immobiliare separatamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. In aggiunta, l'impresa deve indicare:*
- (a) *una descrizione degli investimenti immobiliari;*
 - (b) *una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;*
 - (c) *se possibile, la forbice di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa; e*
 - (d) *in merito alle dismissioni di investimenti immobiliari non iscritti al fair value (valore equo);*
 - (i) *l'indicazione che l'impresa abbia dismesso l'investimento immobiliare non iscritto al fair value (valore equo);*
 - (ii) *il valore contabile di quell'investimento immobiliare alla data della vendita; e*
 - (iii) *l'importo del provento o della perdita rilevata.*

Contabilizzazione al costo

69. *Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 66, l'impresa che applica la contabilizzazione del costo di cui al paragrafo 50 deve, inoltre, indicare:*
- (a) *il criterio di ammortamento utilizzato;*
 - (b) *le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;*
 - (c) *il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato alle perdite durevoli di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;*
 - (d) *una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio che presenti le seguenti indicazioni (l'informativa comparativa non è richiesta):*
 - (i) *incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalla capitalizzazione di spese successive;*
 - (ii) *incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni di imprese;*
 - (iii) *dismissioni;*
 - (iv) *ammortamenti;*
 - (v) *l'importo delle perdite durevoli di valore rilevate, e l'importo delle perdite durevoli di valore ripristinate nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività;*

- (vi) *differenze nette di cambio derivanti dalla traduzione del bilancio di una entità economica estera;*
 - (vii) *cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili a uso del proprietario e viceversa; e*
 - (viii) *altri movimenti; e*
- (e) *il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare. Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 47, quando l'impresa non può determinare il fair value (valore equo) dell'investimento immobiliare attendibilmente, l'impresa deve evidenziare:*
- (i) *una descrizione dell'investimento immobiliare;*
 - (ii) *una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere determinato attendibilmente; e*
 - (iii) *se possibile, la forbice di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa.*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Contabilizzazione al fair value (valore equo)

70. *In base a quanto previsto dalla contabilizzazione al fair value (valore equo), l'impresa deve indicare l'effetto dell'adozione del presente principio alla data di effettiva entrata in vigore (o data precedente) come rettifica al patrimonio netto iniziale dell'esercizio in cui il Principio è per la prima volta adottato. In aggiunta:*
- (a) *se l'impresa ha in precedenza indicato pubblicamente (nel bilancio o in altro luogo) il fair value (valore equo) dei propri investimenti immobiliari in esercizi precedenti (determinati secondo un criterio che soddisfa la definizione data di fair value (valore equo) di cui al paragrafo 4 e la guida operativa contenuta nei paragrafi da 29 a 46), l'impresa è incoraggiata ma non obbligata a:*
 - (i) *rettificare il patrimonio netto iniziale dell'esercizio precedentemente presentato per cui tali fair value (valore equo) erano pubblicamente indicati; e*
 - (ii) *rettificare i dati comparativi degli esercizi interessati; e*
 - (b) *se l'impresa non ha in precedenza indicato pubblicamente l'informazione prevista in (a), l'impresa non deve riscrivere l'informativa comparativa e deve indicare tale fatto.*
71. Il presente Principio richiede una diversa disciplina contabile rispetto a quella prevista dal trattamento contabile di riferimento e da quella alternativa in materia di cambiamenti di principi contabili dello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. Lo IAS 8 dispone che l'informazione comparativa debba essere rettificata (trattamento contabile di riferimento) o che sia fornita l'informativa aggiuntiva comparativa rettificata (pro forma) (trattamento contabile alternativo consentito) a meno che ciò non sia possibile.
72. Quando l'impresa adotta per la prima volta il presente principio, la rettifica al patrimonio netto iniziale include anche la riclassificazione di ogni importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell'investimento immobiliare.

Contabilizzazione al costo

73. Lo IAS 8 si applica a qualsiasi cambiamento di principio contabile che si verifica quando l'impresa applica per la prima volta il presente Principio e opta per utilizzare la contabilizzazione al costo. L'effetto del cambiamento del principio contabile include la riclassificazione di qualsiasi importo posseduto iscritto nella riserva di rivalutazione dell'investimento immobiliare.

N. 41

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

74. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica il presente Principio per esercizi che iniziano prima del 1° gennaio 2001, tale fatto deve essere indicato.***
75. Il presente Principio sostituisce lo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con riferimento agli investimenti immobiliari.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 41

Agricoltura

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel dicembre 2000 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva.

INTRODUZIONE

1. Lo IAS 41 definisce il trattamento contabile, l'esposizione del bilancio e l'informativa integrativa da fornire in presenza di attività agricole, problematica non precedentemente considerata da altri Principi contabili internazionali. Con attività agricola si intende la gestione da parte dell'impresa della trasformazione biologica di animali o piante viventi (attività biologiche) per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.
2. Lo IAS 41 definisce, tra le altre cose, il trattamento contabile dei prodotti biologici nel corso della loro crescita, degenerazione, produzione e procreazione e per la valutazione iniziale del prodotto agricolo al momento del raccolto. Si richiede una valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita dalla valutazione iniziale dei prodotti biologici sino al momento del loro raccolto, a eccezione del caso in cui il fair value (valore equo) non possa essere alla sua prima rilevazione attendibilmente valutato. Per altro, lo IAS 41 non tratta il processo dei prodotti agricoli dopo il raccolto; per esempio, la trasformazione dell'uva in vino e della lana in filato.
3. Vi è la presunzione relativa che il fair value (valore equo) di una attività biologica possa essere attendibilmente valutato. Per altro, tale presunzione può essere vinta solo nella valutazione iniziale di una attività biologica per la quale i prezzi o i valori determinati dal mercato non sono disponibili e per la quale le stime alternative del fair value (valore equo) sono chiaramente inattendibili. In tale circostanza, lo IAS 41 richiede alle imprese di valutare tali attività biologiche al loro costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica diviene attendibilmente valutabile, una impresa deve valutarla al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita. In tutti i casi, le imprese devono valutare i prodotti agricoli al momento del loro raccolto al loro fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita.
4. Lo IAS 41 richiede che i cambiamenti di fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di una attività biologica siano inclusi nel calcolo del risultato dell'esercizio in cui questi hanno luogo. Nell'attività agricola, un cambiamento delle qualità fisiche di un animale vivente o pianta migliora o peggiora direttamente i benefici economici all'impresa. In base al concetto della operazione effettuata, cioè il criterio contabile del costo storico, un'impresa che si occupa di piantagioni boschive potrebbe non mostrare alcun ricavo fino al primo raccolto e vendita che potrebbero anche avvenire forse trent'anni dopo che le stesse sono state piantate. Dall'altra parte, un sistema contabile che rileva e valuta la crescita biologica facendo uso dei fair value (valore equo) correnti rileva cambiamenti di fair value (valore equo) per tutto l'arco temporale compreso tra il momento in cui gli alberi sono piantati e il raccolto.

5. Lo IAS 41 non stabilisce alcun nuovo principio per i terreni connessi all'attività agricola per i quali, invece, le imprese devono applicare lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari o lo IAS 40, Investimenti immobiliari, a seconda di quale Principio si riveli nella situazione attuale più appropriato. Lo IAS 16 richiede che il terreno sia valutato al costo al netto di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata o al loro valore rivalutato. Lo IAS 40 richiede che i terreni che rientrano nella categoria degli investimenti immobiliari siano valutati al loro fair value (valore equo) o al costo al netto di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata. Le attività biologiche che sono fisicamente connesse al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta) sono valutate al loro fair value (valore equo) al netto dei loro costi stimati al punto di vendita separatamente dal terreno.
6. Lo IAS 41 richiede che i contributi pubblici non vincolati connessi a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita siano valutati come un provento quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile. Se un contributo pubblico è vincolato, inclusi gli impegni in cui il contributo pubblico prevede che l'impresa non debba impegnarsi in determinate attività agricole, l'impresa deve rilevare il contributo pubblico come provento quando, e solo quando, le condizioni previste per tale contributo sono soddisfatte. Se un contributo pubblico si riferisce a una attività biologica valutata al suo costo al netto dell'ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata deve essere applicato lo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.
7. Lo IAS 41 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
8. Lo IAS 41 non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L'applicazione dello IAS 41 è contabilizzata in conformità allo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.
9. L'Appendice A fornisce alcuni esempi illustrativi di applicazione dello IAS 41. L'Appendice B, Motivazioni per le conclusioni, schematizza le motivazioni per cui il Board ha optato per l'applicazione delle disposizioni previste dallo IAS 41.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-4
Definizioni	5-9
Definizioni connesse all'agricoltura	5-7
Definizioni generali	8-9
Rilevazione e valutazione	10-33
Proventi e oneri	26-29
Impossibilità a valutare attendibilmente il fair value (valore equo)	30-33
Contributi pubblici	34-38
Esposizione e informazioni integrative	39-57
Esposizione	39
Informazioni integrative	40-57
Generale	40-53
Informazioni aggiuntive per le attività biologiche nei casi in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente	54-56

N. 41

Contributi pubblici	57
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie	58-59

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è di disciplinare il trattamento contabile, l'esposizione del bilancio e l'informativa connessa all'attività agricola.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:***
 - (a) ***le attività biologiche;***
 - (b) ***i prodotti agricoli al momento del raccolto;***
 - (c) ***i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.***
2. Il presente Principio non si applica a:
 - (a) terreni impiegati per l'attività agricola (vedere IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, e IAS 40, Investimenti immobiliari); e
 - (b) attività immateriali connesse ad attività agricole (vedere IAS 38, Attività immateriali).
3. Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'impresa, sino al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2, Rimanenze, o qualsiasi altro Principio contabile internazionale che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta il processo del prodotto agricolo successivo al raccolto, per esempio il processo che trasforma l'uva in vino da parte del vinicoltore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale processo possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, non è incluso nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
4. La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato dei processi successivi al raccolto:

Attività biologica	Prodotto agricolo	Prodotti che rappresentano il risultato del processo successivo
Pecora	Lana	Filato, tappeto
Alberi di una piantagione di foreste	Tronchi	Legname
Piante	Cotone abito Canna raccolta	Filo di cotone Zucchero
Bestiame caseario	Latte	Formaggio
Suini	Corpo prosciutto	Salsicce
Boscaglia	Fogliame lavorato	Tè, tabacco
Viti	Uva	Vino
Alberi da frutta	Frutta raccolta	Frutta lavorata

DEFINIZIONI

Definizioni connesse all'agricoltura

5. ***I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati:***

L'attività agricola è la gestione di un'impresa che si occupa della trasformazione biologica delle attività biologiche per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.

Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto dell'attività biologica dell'impresa.

L'attività biologica è un animale vivente o una pianta.

La trasformazione biologica comprende i processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e procreazione che originano mutamenti qualitativi o quantitativi in un'attività biologica.

Un gruppo di attività biologiche è un insieme simile di animali viventi o piante.

Il raccolto è la separazione fisica del prodotto dall'attività biologica o la cessazione delle fasi di vita di un'attività biologica.

6. Un'attività agricola copre campi di attività diversi tra loro: per esempio, allevamenti di bestiame, terreni boschivi, raccolti annuali o continui, coltivazioni di frutteti e piantagioni, floricoltura e acquacoltura (incluso l'allevamento dei pesci). Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:

- (a) la tendenza a evolversi: Animali e piante viventi possono subire trasformazioni biologiche;
- (b) la gestione della trasformazione: Tale gestione facilita la trasformazione biologica migliorando, o almeno, stabilizzando, le condizioni necessarie perché il processo possa avere luogo (per esempio, livelli nutritivi, umidità, temperatura, fertilità e luce). Tale gestione distingue l'attività agricola dalle altre attività. Per esempio, il raccolto derivante da risorse non gestite (quali per esempio pesca e deforestazione) non costituisce un'attività agricola; e
- (c) la valutazione delle mutazioni: I cambiamenti qualitativi (per esempio, la definizione genetica, la densità, la maturazione, la copertura dei grassi, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche possono essere misurati e monitorati come funzione gestionale di routine.

7. La trasformazione biologica dà luogo alle seguenti tipologie di risultati:

- (a) cambiamenti delle attività attraverso (i) crescita (incremento nella quantità o nel miglioramento della qualità di un animale o di una pianta); (ii) degenerazione (decremento nella quantità o deterioramento della qualità di un animale o di una pianta); o (iii) procreazione (creazione di ulteriori animali viventi o piante); o
- (b) produzione di prodotti agricoli quali il lattice, le foglie di tè, la lana e il latte.

Definizioni generali

8. ***I seguenti termini vengono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati:***

Il mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni:

- (a) ***gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;***
- (b) ***compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; e***
- (c) ***i prezzi sono disponibili al pubblico.***

Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nello stato patrimoniale.

N. 41

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

I contributi pubblici sono quelli definiti dallo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.

9. Il fair value (valore equo) di un'attività è basato sulla attuale localizzazione e condizione dell'attività in oggetto. Quale risultato possiamo avere, per esempio, che il fair value (valore equo) del bestiame in una fattoria è il prezzo del bestiame nei pertinenti mercati al netto dei costi di trasporto e degli altri costi che devono essere sostenuti per portare il bestiame al mercato.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

10. ***L'impresa deve rilevare un'attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:***
- (a) ***l'impresa detiene il controllo dell'attività in virtù di eventi passati;***
 - (b) ***è probabile che i benefici economici futuri associati all'attività affluiranno all'impresa; e***
 - (c) ***il fair value (valore equo) o il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente.***
11. Nell'attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinto, per esempio, dalla proprietà legale del bestiame e dalla marchiatura o altro tipo di segno presente sul bestiame al momento dell'acquisizione, nascita o svezzamento. I benefici futuri sono normalmente giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.
12. ***Un'attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita, fatta eccezione per il caso descritto nel paragrafo 30 in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente.***
13. ***Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell'impresa deve essere valutato al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2, Rimanenze, o altro Principio contabile internazionale applicabile.***
14. I costi al punto di vendita includono le commissioni a mediatori e agenti, i contributi dovuti ad autorità di sorveglianza e alle borse merci, le imposte e gli oneri su trasferimenti. I costi al punto di vendita escludono i costi di trasporto e gli altri costi necessari per portare fisicamente le attività nel luogo in cui avviene la vendita.
15. Il calcolo del fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitato raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per esempio, per età o qualità. L'impresa sceglie tali caratteristiche in relazione a quelle utilizzate nel mercato come base per il calcolo del prezzo.
16. Le imprese spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value (valore equo), poiché il fair value (valore equo) riflette la situazione attuale del mercato in cui un compratore e un venditore disponibile effettuano una operazione. Quale risultato, il fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa dell'esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di una attività biologica o di un prodotto agricolo può rappresentare un contratto oneroso, come definito nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai contratti onerosi si applica lo IAS 37.
17. Se esiste un mercato attivo dell'attività biologica o del prodotto agricolo, il prezzo quotato in tale mercato costituisce il criterio appropriato per la valutazione del fair value (valore equo) dell'attività. Se l'impresa ha accesso a differenti mercati attivi deve utilizzare quello ritenuto più significativo. Per esempio, se l'impresa ha accesso a due mercati attivi, dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato che si suppone sarà quello usato.

18. Se non esiste alcun mercato attivo, le imprese utilizzano per la valutazione del fair value (valore equo), quando disponibili, uno o più tra i seguenti riferimenti:
- (a) il prezzo della più recente transazione di mercato avvenuta, sempre che non si sia verificato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra la data della operazione e la data di riferimento del bilancio;
 - (b) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche per riflettere le differenze; e
 - (c) i parametri di riferimento del settore quali il valore di un frutteto espresso per vassoio d'export (*export tray*), *bushel* o ettaro e il valore del bestiame espresso per chilogrammo di carne.
19. In alcune circostanze, le fonti informative elencate nel paragrafo 18 possono portare a diverse conclusioni sul fair value (valore equo) di una attività biologica o di un prodotto agricolo. L'impresa considera le motivazioni di tali differenze, al fine di giungere alla più attendibile stima di fair value (valore equo) entro un campo relativamente stretto di stime ragionevoli.
20. In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo o valore determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni. In tali circostanze, l'impresa impiega nella determinazione del fair value (valore equo) il valore attuale dei flussi finanziari attesi dall'attività attualizzati a un tasso corrente di mercato prima delle imposte.
21. La finalità di un calcolo del valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di determinare il fair value (valore equo) di una attività biologica nella sua attuale localizzazione e condizione. L'impresa considera tale fatto nel determinare un appropriato tasso di attualizzazione che deve essere usato e nello stimare i flussi finanziari netti attesi. La condizione attuale di una attività biologica esclude qualsiasi incremento di valore derivante da trasformazioni biologiche e da future attività dell'impresa, quali quelle connesse al miglioramento delle future trasformazioni biologiche, del raccolto e della vendita.
22. L'impresa non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento delle attività, all'imposizione fiscale o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).
23. Nel concordare il prezzo della transazione in una operazione fra controparti indipendenti, compratori e venditori consapevoli e disponibili considerano la possibilità di variazioni nei flussi finanziari. Ne consegue che il fair value (valore equo) riflette la possibilità di tali variazioni. In relazione a ciò, l'impresa incorpora le aspettative in merito a possibili variazioni dei flussi finanziari nei flussi finanziari attesi o nel tasso di attualizzazione o in qualche combinazione dei due. Nel determinare un tasso di attualizzazione, l'impresa utilizza assunzioni coerenti a quelle impiegate nella stima dei flussi finanziari attesi al fine di evitare che alcune assunzioni siano considerate due volte oppure ignorate.
24. Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:
- (a) si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali di alberi da frutta piantati immediatamente prima della data di riferimento del bilancio);
o
 - (b) l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è attesa essere rilevante (per esempio, per l'iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).
25. Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta). Può non presentarsi alcun mercato distinto per le attività biologiche che sono attaccate al terreno ma può esistere un mercato attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche, terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni considerati nel loro insieme. L'impresa può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per determinare il fair value (valore equo) delle attività biologiche. Per esempio, il fair value (valore equo) dei terreni grezzi e i miglioramenti dei terreni possono essere dedotti dal fair value (valore equo) delle attività combinate per giungere al fair value (valore equo) delle attività biologiche.

N. 41

Proventi e oneri

26. **Un provento o un onere derivante alla rilevazione iniziale di una attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita e da un cambiamento del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di una attività biologica deve essere incluso nel risultato dell'esercizio in cui si verifica.**
27. Una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, poiché i costi stimati al punto di vendita sono dedotti dalla determinazione del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di un'attività biologica. Un provento si può originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, per esempio quando nasce un vitello.
28. **Un provento o un onere derivante alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita deve essere incluso nel risultato dell'esercizio in cui si origina.**
29. Un provento o un onere si può originare alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo come conseguenza del raccolto.

Impossibilità a valutare attendibilmente il fair value (valore equo)

30. **Vi è la presunzione che il fair value (valore equo) di una attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di una attività biologica i cui prezzi o valori determinati dal mercato non sono disponibili e le cui stime alternative del fair value (valore equo) sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l'attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, le imprese devono valutare l'attività al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita.**
31. La presunzione di cui al paragrafo 30 può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale. Le imprese che hanno precedentemente valutato un'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita continuano a valutare l'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita sino alla dismissione.
32. In tutte le circostanze, le imprese devono valutare i prodotti agricoli al momento della raccolta al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita. Il presente Principio parte dal presupposto che è sempre possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) del prodotto agricolo al momento del raccolto.
33. Nella determinazione del costo, dell'ammortamento accumulato e delle riduzioni durevoli di valore, le imprese devono fare riferimento rispettivamente allo IAS 2, Rimanenze, allo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.

CONTRIBUTI PUBBLICI

34. **Un contributo pubblico non vincolato connesso a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita deve essere rilevato come provento quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile.**
35. **Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l'impresa non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l'impresa deve rilevare il contributo pubblico come un provento quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.**
36. I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo pubblico può richiedere all'impresa di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non può essere rilevato sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se il contributo consente che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l'impresa rileva il contributo pubblico come provento secondo un criterio temporale.

37. Se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30), si applica lo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.
38. Il presente Principio richiede un trattamento diverso dallo IAS 20, se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita oppure se un contributo pubblico richiede che l'impresa non si impegni in una determinata attività agricola. Lo IAS 20 si applica solo a un contributo pubblico connesso a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata.

ESPOSIZIONE E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Esposizione

39. ***Le imprese devono esporre separatamente il valore contabile delle proprie attività biologiche nel prospetto di stato patrimoniale.***

Informazioni integrative

Generale

40. ***Le imprese devono indicare in aggregato il provento o l'onere originato durante l'esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e il cambiamento del fair value (valore equo) al netto costi stimati di vendita delle attività biologiche.***
41. ***Le imprese devono fornire una descrizione di ciascun gruppo di attività biologiche.***
42. L'informativa di cui al paragrafo 41 può essere di natura sia discorsiva sia quantitativa.
43. Si incoraggiano le imprese a fornire una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo, come ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature o non mature. Per esempio, l'impresa può indicare i valori contabili delle attività biologiche consumabili e delle attività biologiche fruttifere suddivise per gruppo. L'impresa può, inoltre, dividere tali valori contabili tra attività mature e attività non mature. Le distinzioni proposte forniscono informazioni che possono risultare utili nella valutazione della tempistica dei futuri flussi finanziari. Le imprese devono indicare il criterio con cui tali distinzioni sono effettuate.
44. Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le piante quali il granturco e i cereali e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname grezzo. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte, le viti, gli alberi da frutta e gli alberi da cui viene tratta la legna senza abbattere l'albero. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto prodotti che si rigenerano autonomamente.
45. Le attività biologiche possono essere classificate come attività biologiche mature o come attività biologiche non mature. Le attività biologiche mature sono quelle che hanno raggiunto le caratteristiche necessarie per essere raccolte (per le attività biologiche consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le attività biologiche fruttifere).
46. ***Se non indicato altrove nell'informativa pubblicata con il bilancio, le imprese devono descrivere:***
- (a) ***la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e***

N. 41

- (b) *le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:*
- (i) *ciascun gruppo di attività biologiche dell'impresa alla fine dell'esercizio; e*
 - (ii) *la produzione agricola realizzata nel corso dell'esercizio.*
47. *Le imprese devono indicare i criteri e le principali assunzioni considerati nel determinare il fair value (valore equo) di ciascun gruppo di prodotti agricoli al momento del raccolto e di ciascun gruppo di attività biologiche.*
48. *Le imprese devono indicare il fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita del prodotto agricolo raccolto nel corso dell'esercizio, determinato al momento del raccolto.*
49. *Le imprese devono indicare:*
- (a) *l'esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni al titolo di proprietà e i valori contabili delle attività biologiche date come garanzie per debiti assunti;*
 - (b) *l'importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l'acquisizione di attività biologiche; e*
 - (c) *le strategie finanziarie di gestione del rischio connesse all'attività agricola.*
50. *Le imprese devono presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso. L'informativa comparativa non è obbligatoria. La riconciliazione deve includere:*
- (a) *il provento o l'onere derivante dal cambiamento del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita;*
 - (b) *gli incrementi dovuti agli acquisti;*
 - (c) *i decrementi dovuti alle vendite;*
 - (d) *i decrementi dovuti al raccolto;*
 - (e) *gli incrementi risultanti dalle aggregazioni di imprese;*
 - (f) *le differenze nette di cambio derivanti dalla traduzione del bilancio di un'entità economica estera; e*
 - (g) *gli altri cambiamenti.*
51. Il fair value (valore equo) di una attività biologica al netto dei costi al punto di vendita può cambiare in relazione a cambiamenti fisici o a cambiamenti di prezzi del mercato. L'informativa distinta dei cambiamenti fisici e del prezzo risulta utile nella valutazione del risultato dell'esercizio in corso e delle prospettive future, in particolar modo quando siamo in presenza di un ciclo produttivo superiore all'anno. In tali circostanze, si incoraggiano le imprese a indicare, per gruppi o in altra maniera, l'ammontare dei cambiamenti di fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita inclusi nel risultato d'esercizio dovuti a cambiamenti fisici e di prezzo. Tale informazione è generalmente meno utile quando il ciclo produttivo è inferiore all'anno (per esempio, nell'allevamento dei polli o nella raccolta dei cereali).
52. La trasformazione biologica si può concretizzare in un numero di tipologie di cambiamenti fisici — crescita, degenerazione, produzione e procreazione — ciascuno osservabile e valutabile. Ciascuno di questi cambiamenti fisici ha una relazione diretta con i benefici economici futuri. Anche un cambiamento del fair value (valore equo) di una attività biologica dovuto alla raccolta rappresenta un cambiamento fisico.
53. Un'attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Se si verifica un evento che per importo, natura o incidenza si rivela importante per capire il risultato economico d'esercizio dell'impresa, la natura e l'importo degli elementi connessi di ricavi e reddito devono essere indicati secondo le previsioni contenute nello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori fondamentali e cambiamenti di principi contabili. Esempi possono essere una esplosione di una violenta epidemia, una inondazione, gravi siccità o gelate e una invasione di insetti.

Informazioni aggiuntive per le attività biologiche nei casi in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente

54. *Se l'impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30) alla fine dell'esercizio, deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:*
- (a) *una descrizione delle attività biologiche;*
 - (b) *una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;*
 - (c) *se possibile, il campo di stime entro cui il fair value (valore equo) è altamente probabile che si trovi;*
 - (d) *il tasso di ammortamento utilizzato;*
 - (e) *le vite utili o i tassi di ammortamento utilizzati; e*
 - (f) *il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite durevoli di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio.*
55. *Se, durante l'esercizio in corso, l'impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30), essa deve indicare qualsiasi provento od onere rilevato per la dismissione di tali attività biologiche e la riconciliazione richiesta dal paragrafo 50 deve indicare separatamente gli ammontari relativi a tali attività biologiche. In aggiunta, la riconciliazione deve indicare i seguenti ammontari inclusi nel risultato d'esercizio connesso a tali attività biologiche:*
- (a) *perdite durevoli di valore;*
 - (b) *ripristini di valore; e*
 - (c) *ammortamenti.*
56. *Se il fair value (valore equo) di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l'esercizio in corso, l'impresa deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:*
- (a) *una descrizione delle attività biologiche;*
 - (b) *una spiegazione del perché il fair value (valore equo) è divenuto attendibilmente valutabile; e*
 - (c) *l'effetto di tale cambiamento.*

Contributi pubblici

57. *Le imprese devono indicare con riferimento alle attività agricole trattate nel presente Principio le seguenti informazioni:*
- (a) *la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;*
 - (b) *le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e*
 - (c) *i decrementi rilevanti attesi dei contributi pubblici erogati.*

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

58. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dal primo bilancio che inizia dal 1° gennaio 2003. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica il presente Principio a partire da un esercizio che inizia prima del 1° gennaio 2003, tale fatto deve essere indicato.*
59. Il presente Principio non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L'adozione del presente principio è contabilizzata in conformità a quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.